SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 150

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 29 giugno 2023** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero della difesa

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Provincia autonoma di Bolzano Alto Adige

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 8 giugno 2023, n. **80**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo medesimo.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'articolo 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutato in curo 4.890 ogni quattro anni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

ACCORDO IN MATERIA DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DOMINICANA

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Dominicana, di seguito denominati le «Parti»;

Consapevoli della continua evoluzione dei loro rapporti culturali bilaterali ed in considerazione degli accordi esistenti tra le Parti;

Considerato che l'industria cinematografica italiana e quella dominicana potranno trarre beneficio dalla coproduzione di film e di opere audiovisive che, per qualità tecnica e per valore artistico, siano in grado sia di contribuire al prestigio e all'espansione economica delle industrie di produzione e distribuzione cinematografica, televisiva e dei nuovi media nella Repubblica italiana e nella Repubblica Dominicana, sia di rafforzare ulteriormente la collaborazione culturale fra le Parti;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Definizioni

(1) Ai fini del presente Accordo:

per «coproduzione» s'intende un progetto di film o di opera audiovisiva, di qualsiasi durata, incluse le produzioni di animazione e i documentari, realizzato da un coproduttore italiano e un coproduttore dominicano, su qualsiasi supporto, ai fini della distribuzione in qualsiasi luogo o attraverso qualsiasi mezzo, includendo sale cinematografiche, televisione, internet o qualsiasi altro mezzo similare, inclusi formati futuri di produzione e distribuzione cinematografica;

per «coproduttore italiano» s'intende una o più imprese di produzione cinematografica o audiovisiva, così come definite dalla normativa in vigore nella Repubblica italiana;

per «coproduttore dominicano» s'intende, una o più imprese di produzione cinematografica o audiovisiva, così come definite dalla normativa in vigore nella Repubblica Dominicana;

le «Autorità competenti» responsabili dell'applicazione del presente Accordo (d'ora innanzi congiuntamente le «Autorità competenti»), sono:

per la Repubblica italiana: la Direzione Generale Cinema del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali;

per la Repubblica Dominicana: la Direzione Generale Cinema (DG CINE).

Articolo 2

Opere nazionali

(1) Tutte le coproduzioni realizzate ai sensi del presente Accordo vanno considerate come opere nazionali da entrambe le Parti, in conformità alla loro rispettiva legislazione nazionale.

(2) Le coproduzioni realizzate ai sensi del presente Accordo devono ottenere l'approvazione delle Autorità competenti, previa consultazione reciproca.

Articolo 3

Benefici

(1) Ciascuna coproduzione realizzata ai sensi del presente Accordo è considerata dalle Autorità competenti come opera nazionale ai sensi della legislazione vigente nel territorio nazionale di ognuna delle Parti ed ha diritto di godere dei benefici derivanti dalle disposizioni in vigore o che possono essere deliberate da ognuna delle Parti. Questi benefici si applicano unicamente al coproduttore della Parte che li concede.

(2) L'inadempienza del coproduttore di una delle Parti ad ottemperare alle condizioni pattuite nell'approvare una coproduzione o la violazione sostanziale degli obblighi derivanti dal presente Accordo da parte di un coproduttore di una delle Parti determina la revoca della condizione della coproduzione e dei diritti e benefici attinenti tale Parte.

(3) Per essere ammessi ai benefici della coproduzione, i coproduttori devono documentare l'esistenza di una buona organizzazione tecnica nonché una riconosciuta reputazione e qualifica professionale che permetta loro di condurre a buon fine la produzione.

Articolo 4

Riprese

(1) Le riprese nei teatri di posa devono essere effettuate in teatri di posa ubicati nel territorio dell'una o dell'altra Parte o, nel di caso di coproduzioni multilaterali, di uno dei Paesi di cui all'articolo 6. L'eccezione a tale disposizione può essere concessa solo dopo approvazione delle Autorità competenti.

(2) Le riprese in esterni o in interni dal vero in un Paese non coinvolto nella coproduzione possono essere preventivamente autorizzate dalle Autorità competenti qualora la sceneggiatura o il soggetto della coproduzione lo rendano necessario.

(3) Gli autori, i soggettisti, i registi, gli interpreti ed il restante personale artistico e tecnico, nonché le maestranze che partecipano alla realizzazione della coproduzione devono essere:

a) per quanto concerne la Repubblica italiana:

i) cittadini della Repubblica italiana;

ii) cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea;

iii) soggiornanti di lungo periodo nella Repubblica italiana secondo le disposizioni interne;

b) per quanto concerne la Repubblica Dominicana:

i) cittadini della Repubblica Dominicana;

ii) residenti permanenti nella Repubblica Dominicana secondo le disposizioni interne.

(4) Per esigenze della coproduzione, la partecipazione di personale tecnico e artistico che non è nelle condizioni previste dal comma 3 può essere ammessa solo eccezionalmente e dopo intesa tra le Autorità competenti.

(5) Il personale straniero tecnico, creativo ed artistico che risiede e/o lavora abitualmente nella Repubblica italiana o nella Repubblica Dominicana può eccezionalmente partecipare, previa autorizzazione delle Autorità competenti, alla realizzazione della coproduzione, come se fosse soggiornante di lungo periodo nella Repubblica italiana o residente permanente nella Repubblica Dominicana.

Articolo 5

Apporto dei coproduttori

(1) Il rispettivo apporto finanziario dei coproduttori di entrambe le Parti non può essere inferiore al 20% (venti per cento) e non superiore all'80% (ottanta per cento) del costo totale di ciascuna «coproduzione». L'apporto dei coproduttori deve comportare, in linea di massima, una partecipazione tecnica, creativa ed artistica effettiva, proporzionale alla partecipazione finanziaria.

(2) Sono concesse deroghe alle disposizioni del comma 1, previa approvazione delle Autorità competenti a condizione che la quota minoritaria non sia inferiore al 10% (dieci per cento) del costo totale della «coproduzione».

(3) Nel caso in cui il coproduttore italiano o il coproduttore dominicano sia costituito da due o più imprese di produzione, la quota di partecipazione di ogni singola impresa non può essere inferiore al 5% (cinque per cento) del costo totale della coproduzione.

Articolo 6

Coproduzioni multilaterali

(1) Le Autorità competenti considerano favorevolmente la possibilità di approvare congiuntamente la realizzazione di coproduzioni internazionali tra produttori della Repubblica italiana, della Repubblica Dominicana e di uno o più Paesi con cui una o entrambe le Parti siano firmatarie di un Accordo in materia di coproduzione cinematografica e/o audiovisiva.

(2) L'apporto finanziario minoritario non può essere inferiore al 10% (dieci per cento) e l'apporto maggioritario non può superare il 70% (settanta per cento) del costo totale di realizzazione di ciascuna coproduzione. Se un coproduttore è costituito da più imprese, la quota di partecipazione di ogni singola impresa non può essere inferiore al 5% (cinque per cento) del costo totale della coproduzione.

Articolo 7

Proprietà intellettuale, negativi e lingue

(1) I coproduttori devono garantire che i diritti di proprietà intellettuale relativi ad una coproduzione di cui non sono titolari saranno a loro disposizione attraverso accordi di licenza che le Autorità competenti ritengano adeguati al fine di adempiere gli obiettivi del presente Accordo, come indicato al punto 2 dell'Allegato.

(2) L'assegnazione dei diritti di proprietà intellettuale inerenti una coproduzione, comprese la titolarità e la licenza, sarà stabilita nel contratto di coproduzione.

(3) Ciascun coproduttore deve avere libero accesso al materiale di coproduzione originale e il diritto di duplicarlo o di stamparlo, ma non il diritto a qualsiasi uso o al trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale, eccetto quanto convenuto dai coproduttori nel contratto di coproduzione.

(4) Le coproduzioni ai sensi del presente Accordo devono essere lavorate, doppiate o sottotitolate, fino alla creazione della prima copia, nei Paesi dei coproduttori partecipanti.

(5) Ciascun coproduttore è proprietario, pro quota, del negativo originale che sarà depositato, a nome congiunto, presso un laboratorio scelto di comune accordo dai coproduttori. Il laboratorio deve essere ubicato nel territorio di una delle Parti. In casi eccezionali, le Autorità competenti possono autorizzare l'utilizzo di un laboratorio sito in un altro Paese.

(6) Ciascuna coproduzione deve comportare due versioni, rispettivamente in Italiano e in Spagnolo. La versione in lingua italiana deve essere realizzata nella Repubblica italiana mentre quella in lingua spagnola deve essere realizzata nella Repubblica Dominicana.

Articolo 8

Facilitazione della circolazione

(1) Nel rispetto della propria vigente legislazione interna, ciascuna Parte favorisce:

a) l'entrata e il temporaneo soggiorno nel proprio territorio del personale tecnico, creativo ed artistico dell'altra Parte per la partecipazione alla realizzazione delle coproduzioni;

b) l'importazione temporanea e la riesportazione dal proprio territorio dell'attrezzatura necessaria per la produzione e per lo sfruttamento delle coproduzioni realizzate nel quadro del presente Accordo.

(2) Le predette disposizioni saranno applicate anche nel caso delle coproduzioni multilaterali di cui all'art. 6.

Articolo 9

Saldo degli apporti

(1) Il saldo della partecipazione del coproduttore minoritario deve essere eseguito al coproduttore maggioritario nel termine di centoventi 120 (centoventi) giorni dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per l'approntamento della versione nella lingua del coproduttore minoritario.

(2) L'inosservanza di questa norma comporta la perdita dei benefici della coproduzione.

Articolo 10

Distribuzione dei mercati

(1) Le clausole contrattuali che prevedono la distribuzione dei mercati e dei proventi tra i coproduttori devono essere approvate dalle Autorità competenti.

(2) La suddetta distribuzione deve essere proporzionale ai rispettivi apporti dei coproduttori (tranne il territorio di appartenenza).

(3) Nel caso in cui il contratto di coproduzione preveda il «pool» dei mercati, i proventi di ciascun mercato nazionale devono essere compresi nel «pool» solo dopo la copertura degli investimenti nazionali.

Articolo 11

Autorizzazione per la pubblica proiezione

L'approvazione di un progetto di coproduzione da parte delle Autorità competenti non implica il rilascio del nulla osta alla proiezione in pubblico.

Articolo 12

Esportazione delle coproduzioni

Nel caso in cui una coproduzione sia esportata in un Paese nel quale siano contingentate le importazioni cinematografiche, l'opera coprodotta è imputata al contingente della Parte che ha le migliori possibilità di sfruttamento.

Articolo 13

Identificazione delle coproduzioni

(1) Le coproduzioni devono essere identificate con la dicitura «coproduzione italo-dominicana» o «coproduzione dominico-italiana».

(2) Tale dicitura deve figurare separatamente nei titoli di testa, nella pubblicità commerciale, nella presentazione dei film alle manifestazioni artistiche e culturali e nei festival internazionali.

Articolo 14

Festival Internazionali

(1) Le coproduzioni realizzate ai sensi del presente Accordo sono, di massima, presentate ai Festival internazionali dal coproduttore maggioritario.

(2) Le coproduzioni con partecipazione paritaria sono presentate dalla Parte di cui il regista ha la nazionalità.

Articolo 15

Approvazione dei progetti

(1) Le coproduzioni devono ottenere l'approvazione delle Autorità competenti, in conformità alle rispettive legislazioni.

(2) Prima dell'approvazione di un'istanza, le Autorità competenti si consultano l'un l'altra al fine di assicurare la conformità del progetto alle disposizioni del presente Accordo ed alla propria legislazione nazionale.

(3) L'approvazione non è concessa ad un progetto laddove i coproduttori siano legati da comune gestione o controllo, salvo i casi in cui tali legami siano unicamente finalizzati alla realizzazione del progetto.

(4) Le istanze presentate al fine del riconoscimento della coproduzione devono soddisfare le disposizioni definite nelle «Norme di Procedura», illustrate nell'Allegato al presente Accordo, di cui costituisce parte integrante.

Articolo 16

Commissione Mista

(1) Al fine di verificare l'applicazione del presente Accordo, le Parti istituiscono una Commissione Mista composta da rispettivi funzionari e da esperti, inclusi registi e produttori.

(2) La Commissione Mista si riunisce di massima una volta ogni due anni, alternativamente nel territorio dell'una e dell'altra Parte o in un Paese terzo scelto dalle Autorità competenti. Riunioni straordinarie, tuttavia, possono essere convocate su richiesta di una o entrambe le Autorità competenti, in particolare nel caso di modifiche significative nella legislazione nazionale dell'una o dell'altra Parte o nel caso in cui l'Accordo incontri particolari difficoltà nella sua applicazione.

(3) La Commissione Mista esamina in particolare l'esistenza di un generale equilibrio delle coproduzioni, sulla base del numero delle stesse, degli investimenti dei coproduttori, delle partecipazioni tecnico-artistiche, compresa l'attrezzatura; in caso contrario, individua le misure ritenute necessarie per conseguire tale equilibrio, sottoponendole all'approvazione delle Autorità competenti.

Articolo 17

Importazioni

Le Parti agevolano, in conformità alla propria legislazione nazionale e, per quanto riguarda la Parte Italiana, con gli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea, l'importazione, la distribuzione e la programmazione di produzioni cinematografiche e audiovisive italiane nella Repubblica Dominicana e di produzioni cinematografiche e audiovisive dominicane nella Repubblica italiana.

Articolo 18

Emendamenti

(1) Il presente Accordo può essere emendato per iscritto con il reciproco consenso delle Parti.

(2) Gli emendamenti entrano in vigore secondo le modalità previste dall'art. 20.

Articolo 19

Risoluzioni delle controversie

Le controversie che dovessero eventualmente sorgere circa l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo saranno risolte in via amichevole mediante consultazioni o negoziati diretti tra le Parti.

Articolo 20

Disposizioni finali

(1) Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si comunicano ufficialmente l'avvenuto espletamento delle procedure interne previste a tale scopo.

(2) Il presente Accordo è valido per un periodo di cinque anni ed è tacitamente rinnovato per uguali periodi salvo che, entro sei mesi dalla sua scadenza, una Parte notifichi all'altra per iscritto, tramite canali diplomatici, la propria volontà di terminarlo.

(3) Nel caso di cessazione dell'Accordo, le disposizioni dello stesso continuano ad applicarsi alle coproduzioni già approvate dalle competenti Autorità e che, al momento della denuncia dell'Accordo da una delle due Parti, siano in stato di avanzamento. Tale principio riguarda, quindi, anche la ripartizione degli introiti derivanti dalle coproduzioni completate.

Fatto a Roma, il 14 febbraio 2019, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, spagnola ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, prevale il testo in Inglese.
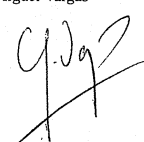
PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DOMINICANA
Sottosegretario di Stato per i Beni e le Attività Culturali	Ministro delle Relazioni Estere
Lucia Borgonzoni	Miguel Vargas

ALLEGATO

NORME DI PROCEDURA

Le istanze di ammissione ai benefici della coproduzione ai sensi del presente Accordo devono essere depositate presso le Autorità competenti prima dell'inizio delle riprese o della principale lavorazione in caso di animazione e, per quanto possibile, contestualmente.

Le istanze devono comprendere la seguente documentazione, redatta in lingua italiana per la Repubblica italiana e in lingua spagnola per la Repubblica Dominicana:

1. la sceneggiatura del film;

2. un documento comprovante che la proprietà dei diritti di autore per l'adattamento cinematografico sia stato legalmente acquisito o in mancanza, un'opzione valida;

3. il contratto di coproduzione firmato con riserva di approvazione da parte delle Autorità competenti, che deve specificare:

a. il titolo del film, almeno provvisorio;

b. il nome dell'autore del soggetto o dell'adattatore, se si tratta di un soggetto tratto da un'opera letteraria;

c. il nome del regista (è ammessa una clausola di salvaguardia valida per la sua sostituzione);

d. il budget dell'opera;

e. l'ammontare degli apporti finanziari dei coproduttori;

f. la ripartizione dei proventi e dei mercati;

g. l'impegno dei coproduttori a partecipare ad eventuali eccedenze di spese o a beneficiare delle economie sul costo dell'opera in proporzione ai rispettivi apporti;

h. una clausola che stabilisca le condizioni del regolamento finanziario tra i coproduttori:

h.i) nel caso in cui l'Autorità competente dell'una o dell'altra Parte non approvi l'istanza dopo avere esaminato l'incartamento completo;

h.ii) nel caso in cui le Autorità competenti non autorizzino la proiezione in pubblico della coproduzione nel territorio dell'una o dell'altra Parte;

h.iii) nel caso in cui i versamenti degli apporti finanziari non siano effettuati in conformità alle disposizioni dell'articolo 9 del presente Accordo;

i. una clausola che stabilisca le misure da prendere se uno dei coproduttori non rispetti totalmente i termini pattuiti nel contratto di coproduzione;

l. una clausola che impegni il coproduttore maggioritario a stipulare una polizza di assicurazione per tutti i rischi di produzione;

m. il periodo previsto, in linea di massima, per l'inizio delle riprese del film;

4. il piano di finanziamento;

5. l'elenco degli elementi tecnici, creativi ed artistici e, per quanto concerne il personale, l'indicazione della loro nazionalità e dei ruoli assegnati agli attori;

6. il piano di lavorazione;

7. il contratto di distribuzione, se già stipulato.

Le Autorità competenti possono richiedere, inoltre, ogni ulteriore documento nonché chiarimenti ritenuti necessari.

Modifiche contrattuali possono essere apportate al contratto originario di coproduzione depositato, ma devono essere sottoposte all'approvazione delle Autorità competenti prima dell'ultimazione della coproduzione.

La sostituzione di un coproduttore può essere ammessa solo eccezionalmente e per motivi riconosciuti validi dalle Autorità competenti.

Le Autorità competenti devono reciprocamente informarsi in merito alle decisioni assunte sui progetti presentati, allegando una copia della documentazione. Di regola, è l'Autorità competente relativa al coproduttore maggioritario a comunicare per prima il proprio parere all'Autorità competente del coproduttore minoritario.

AGREEMENT ON FILM CO-PRODUCTION BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

AND

THE GOVERNMENT OF THE DOMINICAN REPUBLIC

The Government of the Italian Republic and the Government of the Dominican Republic, hereinafter the "Parties";

AWARE of the continuous evolution of their bilateral cultural relations and taking into consideration the existing agreements between the Parties;

WHEREAS the Italian and the Dominican film industry could benefit from the co-production of films and of audiovisual works that, due to technical quality and artistic value, would enhance the prestige and economic expansion of the film, television and new media production and distribution industries in the Italian Republic and in the Dominican Republic, and, at the same time, further strengthen the cultural cooperation between the Parties;

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

ARTICLE 1

Definitions

(1) For the purpose of the present Agreement:

* "Co-production" means a film or an audiovisual work project of any length, including animation productions and documentaries, produced by an Italian co-producer and a Dominican co-producer, in any format, for the distribution in any place or by any means, including movie theaters, television, internet or any other–similar means, including future production and film distribution formats;
* "Italian co-producer" means one or more film or audiovisual production companies, as defined by the national law in force in the Italian Republic;
* "Dominican co-producer" means one or more film or audiovisual production companies, as defined by the national law in force in the Dominican Republic;
* The "competent Authorities" responsible for the application of this Agreement

(hereinafter jointly referred to as the "competent Authorities") are:

- on behalf of the Italian Republic: the Directorate-General for Cinema of the Ministry of Cultural Heritage and Activities;
- on behalf of the Dominican Republic: the Directorate-General for Cinema (DGCINE)

ARTICLE 2

National works

(1) Every co-production made under this Agreement must be considered as national work by both Parties subject to the national legislation of each Party respectively.

(2) Co-productions made under this Agreement must obtain the approval of the competent Authorities after mutual consultation.

ARTICLE 3

Benefits

(1) Every co-production executed under this Agreement shall be considered by the competent Authorities as a national work in accordance with current legislation on the national territory of each Party and it shall be entitled to the benefits resulting from the provisions in force or which may be decreed by each Party. These benefits shall only apply to the co-producer of the-Party which grants them.

(2) The failure by the co-producer of one of the Parties to comply with the conditions according to which said Party has approved a co-production or the substantial breach of the obligations arising from the present Agreement by the co-producer of one of the Parties shall result in the revocation of the co-production condition and the rights and benefits related to this Party.

(3) In order to be entitled to the benefits of the co-production, the co-producers must document the existence of a good technical organization and a well-known reputation and professional qualification that allows them to carry out the production.

ARTICLE 4

Filming

(1) The filming in studios shall be done in studios located in the territory of one or the other Party, or in cases of multilateral co-productions, in one of the Countries under Article 6.The exception to this provision can only be allowed after approval by the competent Authorities.

(2) The exterior or real life interior location filming may be authorized by the competent Authorities in a not involved Country, provided that the script or the subject of the co-production so require.

(3) The authors, the scriptwriters, the directors, the performers and the rest of the artistic and technical personnel, as well as the staff of workers participating in the making of the co-production, shall be:

a) as regards the Italian Republic:
   i) nationals of the Italian Republic;
   ii) nationals of Member States of the European Union;
   iii) long-term residents in the Italian Republic, according to the legislation in force therein;

b) as regards the Dominican Republic:
   i) nationals of the Dominican Republic;
   ii) permanent residents in the Dominican Republic, according to the legislation in force therein;

(4) If the co-production so requires, the participation of the technical and artistic personnel which is not included in the conditions foreseen in item 3, may be admitted only exceptionally and after agreement with the competent Authorities.

(5) The foreign technical, creative and artistic personnel residing and/or working regularly in the Italian Republic or in the Dominican Republic may exceptionally participate in the making of the co-production, with the authorization of the competent Authorities, as if they were long-term residents in the Italian Republic and permanent residents in the Dominican Republic respectively.

ARTICLE 5

Contribution of the co-producers

(1) The respective financial contribution of the co-producers of both Parties shall not be less than 20% (twenty percent) and not more than 80% (eighty percent) of the total cost of each co-production. The contribution of the co-producers shall include, in principle, an effective technical, creative and artistic participation, proportional to the financial participation.

(2) Derogations to the provisions of paragraph 1 shall be allowed with the prior approval of the competent Authorities, provided that the minority quota shall not be less than 10% (ten percent) of the total cost of the "co-production".

(3) If the Italian co-producer or the Dominican co-producer is composed of two or more production companies, the participation quota of each company shall not be below 5% (five percent) of the total cost of the co-production.

ARTICLE 6

Multilateral co-productions

(1) The competent Authorities consider favorably the possibility of jointly authorization of the realization of international co-productions between producers of the Italian Republic and the Dominican Republic and of one or more Countries with which one or both Parties have signed a film and/or audiovisual co-production Agreement.

(2) The financial contribution shall not be less than 10% (ten percent) and the majority shall not be more than 70% (seventy percent) of the total cost of realization of every co-production. If a co-producer is constituted by more than one production company, the participation quota of each of the companies shall not be less than 5% (five percent) of the total cost of the co-production.

ARTICLE 7

Intellectual property, film negatives and languages

(1) The co-producers shall guarantee that the intellectual property rights related to a co-production which are not of their property will be at their disposal by means of licensing

agreements which are considered appropriate by the competent Authorities, in order to comply with the objectives of the present Agreement, as stated in paragraph 2 of the Annex.

(2) The allocation of intellectual property rights related to a co-production, including its ownership and license, shall be set out in the co-production contract.

(3) Every co-producer must have free access to the original co-production material and to the right to duplicate it or print it, but not the right to any use or transfer of the intellectual property rights, except as agreed by the co-producers in the co-production contract.

(4) Co-productions under this Agreement shall be produced and dubbed or subtitled up to creation of the first copy, in the co-producers' Countries.

(5) Each co-producer is owner, pro-quota, of the original negative which shall be deposited, in joint name, in a laboratory chosen by mutual consent of the co-producers. The laboratory shall be located in the territory of one of the Parties. In exceptional cases, the competent Authorities may authorize the use of a laboratory located in a third Country.

(6) Every co-production shall have two versions, respectively in Italian and Spanish. The Italian version shall be made in the Italian Republic, while the Spanish version shall be made in the Dominican Republic.

ARTICLE 8

Circulation facilitation

(1) In accordance with the respective national legislation, each Party shall facilitate:

a) the entry and temporary residence in its territory for technical and artistic personnel of the other Party for the participation in the realization of the co-productions;

b) the temporary import into and re-export from its territory of any equipment and materials necessary for the production and the promotion of films under the present Agreement.

(2) These dispositions also apply in cases of multilateral co-productions under Article 6.

ARTICLE 9

Balance of the contributions

(1) The payment of the balance of the minority co-producer must be made to the majority producer within 120 (one hundred twenty) days following the delivery date of all the necessary material for the making of the version in the language of the minority co-producer.

(2) The failure to comply with this provision shall entail the loss of the co-production benefits.

ARTICLE 10

Market distribution

(1) The contract clauses providing for the distribution of markets and revenues between the co-producers shall be approved by the competent Authorities.

(2) The aforementioned distribution shall be proportional to the respective contributions of the co-producers (except the territory of belonging).

(3) If the co-production contract foresees "the pool" of the markets, the revenues of every national market shall be included in the "the pool" only after covering the national investments.

ARTICLE 11

Authorization for public screening

The approval of a co-production project by the competent Authorities does not imply the permit for public exhibition.

ARTICLE 12

Co-productions exportation

If a co-production is exported to a Country where the import of films is restricted by quota, the co-production work is allocated to the quota of the Party which has better possibilities of utilization.

ARTICLE 13

Identification of co-productions

(1) The co-productions shall be identified with the phrase "Italian-Dominican co-production" or "Dominican-Italian co-production".

(2) The above phrase shall appear in a separate sign in the header titles, in commercial publicity, in movie presentations at artistic and cultural manifestations and in international festivals.

ARTICLE 14

International Festivals

(1) Co-productions realized under this Agreements shall normally be presented at international festivals by the majority co-producer.

(2) Co-productions with equal participation shall be presented by the Party of which the director is a national.

ARTICLE 15

Approval of projects

(1) The co-productions must be approved by the competent Authorities, in accordance with their respective national laws.

(2) Before the approval of an instance, the competent Authorities shall consult each other in order to ensure the compliance of the project with the provisions of this Agreement and with their national legislation.

(3) The approval shall not be granted to a project where the co-producers are linked by common management or control, except when such links are exclusively finalized to the making of the co-production itself.

(4) The aplications submitted in the aim of co-production status recognition shall meet the provisions set out in the 'Rules of Procedure', described in the Annex to this Agreement-which is an integral part thereof.

ARTICLE 16

Joint Commission

(1) The Parties shall establish a Joint Commission constituted by respective officials and experts, including directors and producers with the aim to verify the implementation of this Agreement.

(2) The Joint Commission shall in principle meet once every two years, alternatively in the territory of one of the Parties or in another Country jointly chosen by the competent Authorities. However extraordinary meetings shall be convened at the request of one or both competent Authorities, especially in the case of significant changes in the national legislation of one or the other Party, or if the Agreement encounters serious difficulties in its application.

(3) In particular, the Joint Commission shall examine the existence of a comprehensive balance of the co-productions, based on the number of the same, of the investments of the co-producers, of the technical and artistic participations, including equipment; otherwise, it shall determine the necessary measures to establish such balance, submitting them to the competent Authorities for their approval.

ARTICLE 17

Importations

The Parties shall facilitate the importation, distribution and programming of Italian film and audiovisual productions in the Dominican Republic and of Dominican film and audiovisual productions in the Italian Republic, in accordance with their national legislation and, as for the Italian Party, the obligations ensuing from its membership of the European Union.

ARTICLE 18

Amendments

(1) This Agreement may be amended in writing by mutual consent of the Parties.

(2) The amendments shall enter into force in compliance with the procedures indicated in Article 20.

ARTICLE 19

Settlement of disputes

Any possible dispute arising from the interpretation or application of this Agreement shall be settled amicably through direct consultations or negotiations between the Parties.

ARTICLE 20

Final provisions

(1) This Agreement shall enter into force on the date of reception of the second of the two notifications by which the Parties shall officially have communicated to each other that their respective internal procedures have been completed.

(2) This Agreement shall be valid for a period of five years and shall be tacitly renewed for equivalent periods, unless, at least six months before its expiration, either Party notifies the other in writing, through diplomatic channels, of its intention to terminate it.

(3) In the event of termination of the Agreement, the dispositions of the same continue to apply to the co-productions approved by the competent Authorities and which are in state of progress at the time of the denunciation of the Agreement. This principle therefore also concerns the distribution of revenues resulting from completed co-productions.

DONE at ROME ...., on 14/02/2019 in two originals, each in the Italian, Spanish and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence in the interpretation, the text in English shall prevail.
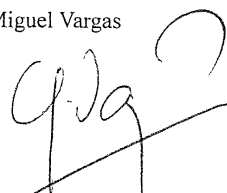
FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC	FOR THE GOVERNMENT OF THE DOMINICAN REPUBLIC
Undersecretary of State for Cultural Heritage and Activities	Minister of Foreign Affairs
Lucia Borgonzoni	Miguel Vargas

ANNEX

RULES OF PROCEDURE

Applications for admission to the benefits of co-productions under this Agreement must be submitted to the two competent Authorities before the beginning of the filming or of the main work on animation and, as possible, at the same time.

The applications must include the following documents, written in Italian language for the Italian Republic and in Spanish language for the Dominican Republic:

1. the script of the film;
2. a document which evidences that the property of the copyrights for the film adaptations has been legally acquired, or if not, a valid option;
3. the co-production contract signed with reservation for approval by the competent Authorities of both Parties, which shall specify:
   a. the title of the work, at least temporary;
   b. the name of the author of the subject or of the adaptor, if it is a subject drawn from a literary source;
   c. the name of the director (a safeguard clause is valid for his replacement);
   d. the budget of the work;
   e. the amount of the financial contribution of the co-producers;
   f. the distribution of the revenues and markets;
   g. the commitment of the co-producers to participate in any possible expenses surplus or to benefit from the economy regarding the cost of the work, in proportion to their respective contributions;
   h. a clause setting out the conditions of the financial settlement between the co-producers:
      h.i) if the competent Authorities of one or other Party shall not grant approval of the application after examining the complete file;
      h.ii) if the competent Authorities do not authorize the public screening of the co-production in the territory of the one or the other Party;

h.iii) if the payments of the financial contributions are not made in accordance with the provisions of Article 9 of this Agreement;

i. a clause which establishes the measures to adopt if one of the co-producers is partially failing to comply with the terms established in the co-production contract;

l. a clause that requires the majority co-producer to sign an insurance policy for every risk arising from the production;

m. the approximate date of beginning of the filming or of the main work on animation.

4. the financing plan;
5. the list of the technical, creative and artistic elements and, as regards the personnel, the indications of the nationality and the roles attributed to the actors;
6. the shooting plan;
7. the distribution contract, if one has been signed.

The competent Authorities of both Parties may require, in addition, any necessary complementary documents and precisions.

Contractual modifications may be made to the original deposited co-production contract, subject to the approval of the competent Authorities of both Parties before finishing the co-production.

The replacement of a co-producer may only be admitted in exceptional cases for valid reasons recognized by the competent Authorities.

The competent Authorities must inform each other about their decisions, attaching a copy of the documentation. As a rule, it is the competent Authority of the majority co-producer to first communicate the opinion to the competent Authority of the minority co-product.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 328):

Presentato dalla senatrice Stefania Gabriella Anastasia CRAXI e altri il 16 novembre 2022.

Assegnato alla 3ª commissione (affari esteri e difesa), in sede referente, il 17 gennaio 2023, con i pareri delle commissioni 1ª (affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione), 2ª (giustizia), 4ª (politiche dell'Unione europea), 5ª (programmazione economica, bilancio) e 7ª (cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport).

Esaminato dalla 3ª commissione (affari esteri e difesa), in sede referente, il 15 febbraio 2023.

Esaminato in aula e approvato il 21 febbraio 2023.

Camera dei deputati (atto n. 912):

Assegnato alla III commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, il 27 febbraio 2023, con i pareri delle commissioni I (affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), V (bilancio, tesoro e programmazione), VII (cultura, scienza e istruzione) e XIV (politiche dell'Unione europea).

Esaminato dalla III commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, l'8 e il 28 marzo 2023.

Esaminato in aula il 29 maggio 2023 e approvato definitivamente il 30 maggio 2023.

23G00086

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2023, n. **81**.

Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante: «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», e, in particolare, l'articolo 4, che ha disciplinato l'introduzione, nell'ambito del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di misure in materia di utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e *social media*;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CEE» e, in particolare, l'articolo 154, comma 5-*bis*, che stabilisce che il parere di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del Regolamento è reso dal Garante nei soli casi in cui la legge o il regolamento in corso di adozione disciplina espressamente le modalità del trattamento dei dati;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

Visto, in particolare, il comma 1-*bis* dell'articolo 54 del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, inserito dall'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge n. 36 del 2022, il quale prevede l'introduzione, nel Codice di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013, di una sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e *social media* da parte dei dipendenti pubblici, anche al fine di tutelare l'immagine della pubblica amministrazione;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 36 del 2022, il quale prevede che l'introduzione, nel Codice di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013, della sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e dei *social media* da parte dei dipendenti pubblici, anche al fine di tutelare l'immagine della pubblica amministrazione, è effettuata entro il 31 dicembre 2022;

Visto, altresì, il comma 7 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, novellato dall'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge n. 36 del 2022, che prevede, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, lo svolgimento di un ciclo formativo obbligatorio, sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonché di trasferimento del personale, le cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 2022;

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 21 dicembre 2022;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 aprile 2023;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 2023;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:

«Art. 11-*bis (Utilizzo delle tecnologie informatiche).* — 1. L'amministrazione, attraverso i propri responsabili di struttura, ha facoltà di svolgere gli accertamenti necessari e adottare ogni misura atta a garantire la sicurezza e la protezione dei sistemi informatici, delle informazioni e dei dati. Le modalità di svolgimento di tali accertamenti sono stabilite mediante linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. In caso di uso di dispositivi elettronici personali, trova applicazione l'articolo 12, comma 3-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. L'utilizzo di account istituzionali è consentito per i soli fini connessi all'attività lavorativa o ad essa riconducibili e non può in alcun modo compromettere la sicurezza o la reputazione dell'amministrazione. L'utilizzo di caselle di posta elettroniche personali è di norma evitato per attività o comunicazioni afferenti il servizio, salvi i casi di forza maggiore dovuti a circostanze in cui il dipendente, per qualsiasi ragione, non possa accedere all'account istituzionale.

3. Il dipendente è responsabile del contenuto dei messaggi inviati. I dipendenti si uniformano alle modalità di firma dei messaggi di posta elettronica di servizio individuate dall'amministrazione di appartenenza. Ciascun messaggio in uscita deve consentire l'identificazione del dipendente mittente e deve indicare un recapito istituzionale al quale il medesimo è reperibile.

4. Al dipendente è consentito l'utilizzo degli strumenti informatici forniti dall'amministrazione per poter assolvere alle incombenze personali senza doversi allontanare dalla sede di servizio, purché l'attività sia contenuta in tempi ristretti e senza alcun pregiudizio per i compiti istituzionali.

5. È vietato l'invio di messaggi di posta elettronica, all'interno o all'esterno dell'amministrazione, che siano oltraggiosi, discriminatori o che possano essere in qualunque modo fonte di responsabilità dell'amministrazione.

Art. 11-*ter (Utilizzo dei mezzi di informazione e dei* social media*)*. — 1. Nell'utilizzo dei propri account di *social media*, il dipendente utilizza ogni cautela affinché le proprie opinioni o i propri giudizi su eventi, cose o persone, non siano in alcun modo attribuibili direttamente alla pubblica amministrazione di appartenenza.

2. In ogni caso il dipendente è tenuto ad astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale.

3. Al fine di garantirne i necessari profili di riservatezza le comunicazioni, afferenti direttamente o indirettamente il servizio non si svolgono, di norma, attraverso conversazioni pubbliche mediante l'utilizzo di piattaforme digitali o *social media*. Sono escluse da tale limitazione le attività o le comunicazioni per le quali l'utilizzo dei *social media* risponde ad una esigenza di carattere istituzionale.

4. Nei codici di cui all'articolo 1, comma 2, le amministrazioni si possono dotare di una "*social media policy*" per ciascuna tipologia di piattaforma digitale, al fine di adeguare alle proprie specificità le disposizioni di cui al presente articolo. In particolare, la "*social media policy*" deve individuare, graduandole in base al livello gerarchico e di responsabilità del dipendente, le condotte che possono danneggiare la reputazione delle amministrazioni.

5. Fermi restando i casi di divieto previsti dalla legge, i dipendenti non possono divulgare o diffondere per ragioni estranee al loro rapporto di lavoro con l'amministrazione e in difformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 33, e alla legge 7 agosto 1990, n. 241, documenti, anche istruttori, e informazioni di cui essi abbiano la disponibilità.»;

b) all'articolo 12:

1) al comma 1, dopo le parole «opera nella maniera più completa e accurata possibile» sono aggiunte le seguenti: «e, in ogni caso, orientando il proprio comportamento alla soddisfazione dell'utente.»;

2) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o che possano nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale.»;

c) all'articolo 13:

1) al comma 4, dopo le parole «e adotta un comportamento esemplare» sono inserite le seguenti: «, in termini di integrità, imparzialità, buona fede e correttezza, parità di trattamento, equità, inclusione e ragionevolezza»;

2) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-*bis*. Il dirigente cura la crescita professionale dei collaboratori, favorendo le occasioni di formazione e promuovendo opportunità di sviluppo interne ed esterne alla struttura di cui è responsabile.»;

3) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, nonché di relazioni, interne ed esterne alla struttura, basate su una leale collaborazione e su una reciproca fiducia e assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali.»;

4) al comma 7, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, misurando il raggiungimento dei risultati ed il comportamento organizzativo»;

d) all'articolo 15, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. Le attività di cui al comma 5 includono anche cicli formativi sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico, da svolgersi obbligatoriamente, sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonché di trasferimento del personale, le cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità.»;

e) all'articolo 17, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Alle attività di cui al presente decreto le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.».

Art. 2.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal decreto medesimo mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 giugno 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ZANGRILLO, *Ministro per la pubblica amministrazione*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1844

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 Cost. conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).».

— Il decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

— Si riporta il testo dell'articolo 154, comma 5-*bis* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2003, n. 174, S.O.:

«Art. 154 *(Compiti)*. — *Omissis*.

5-*bis*. Il parere di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del Regolamento è reso dal Garante nei soli casi in cui la legge o il regolamento in corso di adozione disciplina espressamente le modalità del trattamento descrivendo una o più operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione, nonché nei casi in cui la norma di legge o di regolamento autorizza espressamente un trattamento di dati personali da parte di soggetti privati senza rinviare la disciplina delle modalità del trattamento a fonti sottoordinate.

Omissis.»

— Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2005, n. 112, S.O.

— Il decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62, recante «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 giugno 2013, n. 129.

— Si riporta il testo dell'articolo 54, commi 1-*bis* e 7, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

«Art. 54. *(Codice di comportamento)*. — *Omissis*.

1-*bis*. Il codice contiene, altresì, una sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media da parte dei dipendenti pubblici, anche al fine di tutelare l'immagine della pubblica amministrazione.

Omissis.

7. Le pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo stato di applicazione dei codici e organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi. Le pubbliche amministrazioni prevedono lo svolgimento di un ciclo formativo obbligatorio, sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonché di trasferimento del personale, le cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico.»

— Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)), convertito con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79:

«Art. 4 *(Aggiornamento dei codici di comportamento e formazione in tema di etica pubblica)*. — *Omissis*.

2. Il codice di comportamento di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiornato entro il 31 dicembre 2022 anche al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, lettera *a)*.»

Note all'art. 1:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, si vedano le premesse.

— Si riporta il testo degli articoli 12, commi 1 e 2, 13, 15 e 17, del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, come modificato dal presente decreto:

«Art. 12 *(Rapporti con il pubblico)*. — 1. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge od altro supporto identificativo messo a disposizione dall'amministrazione, salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti, opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più completa e accurata possibile *e, in ogni caso, orientando il proprio comportamento alla soddisfazione dell'utente*. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilità od il coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami.

2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione *o che possano nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale*.»

«Art. 13 *(Disposizioni particolari per i dirigenti)*. — 1. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del presente articolo si applicano ai dirigenti, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai soggetti che svolgono funzioni equiparate ai dirigenti operanti negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché ai funzionari responsabili di posizione organizzativa negli enti privi di dirigenza.

2. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico.

3. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti

all'ufficio. Il dirigente fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge.

4. Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare*, in termini di integrità, imparzialità, buona fede e correttezza, parità di trattamento, equità, inclusione e ragionevolezza* e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. Il dirigente cura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali.

*4-*bis. *Il dirigente cura la crescita professionale dei collaboratori, favorendo le occasioni di formazione e promuovendo opportunità di sviluppo interne ed esterne alla struttura di cui è responsabile.*

5. Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, nonché di relazioni, interne ed esterne alla struttura, basate su una leale collaborazione e su una reciproca fiducia e assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali.

6. Il dirigente assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione. Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione.

7. Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti*, misurando il raggiungimento dei risultati ed il comportamento organizzativo.*

8. Il dirigente intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l'illecito all'autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale o segnalazione alla corte dei conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001.

9. Il dirigente, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti pubblici possano diffondersi. Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'amministrazione.»

«Art. 15 *(Vigilanza, monitoraggio e attività formative)*. — 1. Ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigilano sull'applicazione del presente Codice e dei codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni, i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici etici e di disciplina.

2. Ai fini dell'attività di vigilanza e monitoraggio prevista dal presente articolo, le amministrazioni si avvalgono dell'ufficio procedimenti disciplinari istituito ai sensi dell'articolo 55-*bis*, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che svolge, altresì, le funzioni dei comitati o uffici etici eventualmente già istituiti.

3. Le attività svolte ai sensi del presente articolo dall'ufficio procedimenti disciplinari si conformano alle eventuali previsioni contenute nei piani di prevenzione della corruzione adottati dalle amministrazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190. L'ufficio procedimenti disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui all'articolo 55-*bis* e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001, cura l'aggiornamento del codice di comportamento dell'amministrazione, l'esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'articolo 54-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il responsabile della prevenzione della corruzione cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dei risultati del monitoraggio. Ai fini dello svolgimento delle attività previste dal presente articolo, l'ufficio procedimenti disciplinari opera in raccordo con il responsabile della prevenzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012.

4. Ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare per violazione dei codici di comportamento, l'ufficio procedimenti disciplinari può chiedere all'Autorità nazionale anticorruzione parere facoltativo secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, lettera *d)*, della legge n. 190 del 2012.

5. Al personale delle pubbliche amministrazioni sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti.

*5-*bis. *Le attività di cui al comma 5 includono anche cicli formativi sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico, da svolgersi obbligatoriamente, sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonché di trasferimento del personale, le cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità.*

6. Le Regioni e gli enti locali, definiscono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, le linee guida necessarie per l'attuazione dei principi di cui al presente articolo.

7. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie, e strumentali disponibili a legislazione vigente.»

«Art. 17 *(Disposizioni finali e abrogazioni)*. — 1. Le amministrazioni danno la più ampia diffusione al presente decreto, pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale e nella rete intranet, nonché trasmettendolo tramite e-mail a tutti i propri dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione. L'amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del codice di comportamento.

2. Le amministrazioni danno la più ampia diffusione ai codici di comportamento da ciascuna definiti ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 secondo le medesime modalità previste dal comma 1 del presente articolo.

*2-*bis. *Alle attività di cui al presente decreto le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.*

3. Il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 28 novembre 2000, recante "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 2001, è abrogato.».

23G00092

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 2023, n. **82**.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) » e, in particolare, l'articolo 3, comma 6, che prevede, entro il 31 dicembre 2022, l'aggiornamento delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nel rispetto delle misure introdotte dal medesimo articolo 3 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi stabiliti;

Visto, altresì, l'articolo 5 del decreto-legge n. 36 del 2022, il quale stabilisce che, al fine di dare effettiva applicazione al principio della parità di genere nell'organizzazione e gestione del rapporto di lavoro, le amministrazioni adottino misure attributive di vantaggi specifici ovvero che evitino o compensino svantaggi nelle carriere al genere meno rappresentato, nonché che i criteri di discriminazione positiva debbano essere proporzionati allo scopo da perseguire ed adottati a parità di qualifica da ricoprire e di punteggio conseguito nelle prove concorsuali;

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante «Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro»;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» e, in particolare, l'articolo 16, concernente la disciplina dei concorsi presso le pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, gli articoli 35, 35-*ter* e 35-*quater*;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 247, concernente la semplificazione e lo svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali della Commissione RIPAM;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia» e, in particolare, l'articolo 3, comma 4-*bis*, concernente le modalità di svolgimento delle prove da parte dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento e le misure che i bandi devono contenere a pena di nullità dei concorsi pubblici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 ottobre 2022;

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata nella riunione del 30 novembre 2022;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 12 gennaio 2023 e del 4 aprile 2023;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 giugno 2023;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 *(Modalità di accesso).* — 1. L'assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche avviene mediante concorsi pubblici, orientati alla massima partecipazione e alla individuazione delle competenze qualificate, che si svolgono secondo le modalità definite nel presente regolamento, nel rispetto delle disposizioni e dei criteri di cui agli articoli 35, 35-*ter* e 35-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. L'amministrazione che indice il concorso adotta, tra le seguenti, la tipologia selettiva più funzionale alla natura dei profili professionali richiesti nel bando di concorso:

a) concorso per esami;

b) concorso per titoli ed esami;

c) corso-concorso.

3. Il concorso pubblico si svolge con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, l'efficienza, l'efficacia nel soddisfare i fabbisogni dell'amministrazione reclutante e la celerità di espletamento ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione e a selezioni decentrate per circoscrizione territoriali.

4. Per le aree o categorie per l'accesso alle quali è richiesto il solo requisito dell'assolvimento dell'obbligo scolastico, fatti salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità, si procede mediante avviamento a selezione degli iscritti negli elenchi tenuti dai centri per l'impiego che siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente al momento della pubblicazione dell'avviso.

5. Ferma restando la possibilità di ricorrere alla procedura di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le assunzioni obbligatorie dei soggetti ivi indicati avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere.

6. Per le assunzioni del personale di cui all'articolo 3, commi 1, 1-*bis* e 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, restano salve le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano al reclutamento del personale del Servizio sanitario nazionale e dei segretari comunali.»;

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 *(Requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego).* — 1. Possono accedere agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni i soggetti che posseggono i seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall'articolo 38, commi 1, 2 e 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) maggiore età;

c) godimento dei diritti civili e politici;

d) idoneità fisica allo specifico impiego, ove richiesta per lo svolgimento della prestazione;

e) possesso del titolo di studio richiesto dal bando per accedere al concorso e dei titoli esperienziali eventualmente richiesti.

2. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello *status* di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici di cui al comma 1, lettera *c)*, è riferito al Paese di cittadinanza.

3. Per le assunzioni nel pubblico impiego della Provincia autonoma di Bolzano sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca.

4. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione.

5. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente.

6. Le amministrazioni individuano, per ciascun profilo professionale, il titolo di studio o l'abilitazione professionale richiesti per accedere al concorso, in coerenza con la disciplina vigente in materia di pubblico impiego e di quanto stabilito nella contrattazione collettiva del relativo comparto, nonché con il sistema di classificazione adottato dall'amministrazione o dall'ente per le assunzioni, comprese quelle obbligatorie delle categorie protette. Per l'ammissione a particolari profili professionali di qualifica o categoria, gli ordinamenti delle singole amministrazioni possono prescrivere ulteriori requisiti. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica l'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

7. Non possono essere assunti nelle pubbliche amministrazioni coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché coloro che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.

8. I requisiti richiesti dal presente articolo sono posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.»;

c) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 *(Bando di concorso).* — 1. Il bando di concorso è pubblicato nel Portale unico del reclutamento, di cui all'articolo 35-*ter* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Il bando di concorso deve contenere almeno:

a) il termine di presentazione della domanda, non inferiore a 10 e non superiore a 30 giorni dalla pubblicazione del bando sul Portale, e le modalità di presentazione delle domande attraverso il medesimo Portale;

b) i requisiti generali richiesti per l'assunzione e i requisiti particolari eventualmente richiesti dalla specifica posizione da coprire;

c) il numero e la tipologia delle prove previste, ivi compreso l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera ai sensi dell'articolo 37, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché la struttura delle prove stesse, le competenze oggetto di verifica, ivi incluse quelle di cui all'articolo 7, comma 8, i punteggi attribuibili e il punteggio minimo richiesto per l'ammissione a eventuali successive fasi concorsuali e per il conseguimento dell'idoneità;

d) i titoli stabiliti nel bando che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio diversi da quelli di cui all'articolo 5, rispetto a questi anche prioritari, e comunque strettamente pertinenti ai posti banditi;

e) le percentuali dei posti riservati al personale interno, in conformità alle normative vigenti nei singoli comparti, e le percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5;

f) fermo restando la disciplina di cui all'articolo 16, della legge 12 marzo 1999, n. 68, prevista per i soggetti con disabilità, a pena di nullità dei concorsi, le misure per assicurare a tutti i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) nelle prove scritte, la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove ai sensi dell'articolo 7;

g) il numero dei posti, i profili e le sedi di prevista assegnazione nel caso di copertura di tutti i posti banditi.

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri o l'amministrazione interessata dispongono in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

4. I bandi di concorso danno sempre conto delle percentuali di personale in servizio appartenente alle categorie riservatarie di cui all'articolo 5, comma 2, nonché della rappresentatività di genere nell'amministrazione che bandisce, riferita alle categorie dei posti messi a concorso, ai sensi dell'articolo 6.

5. Nella valutazione relativa al servizio prestato le assenze per maternità, per allattamento e per paternità sono equiparate al servizio effettivamente prestato e non possono in alcun modo comportare la decurtazione dei relativi punteggi.

6. Il bando di concorso può fissare un contributo di partecipazione ai sensi dell'articolo 19, comma 8.

7. In ogni caso di malfunzionamento, parziale o totale della piattaforma digitale, accertato dall'amministrazione che bandisce il concorso, che impedisca l'utilizzazione della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il bando deve prevedere una proroga del termine di scadenza per la presentazione della domanda corrispondente a quello della durata del malfunzionamento. Il bando deve prevedere, altresì, la possibilità, per il candidato, di modificare o integrare la domanda fino alla data di scadenza del bando, anche se già precedentemente inviata, prevedendo, in tal caso, che sarà presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine di tempo. Ciascuna amministrazione, inoltre, deve garantire un servizio di assistenza di tipo informatico legato alla procedura di presentazione della domanda. Nei casi di cui al primo periodo l'amministrazione pubblica sul sito istituzionale e sul Portale unico del reclutamento un avviso dell'accertato malfunzionamento e del corrispondente periodo di proroga del termine a questo correlato.»;

d) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 *(Procedura di partecipazione tramite il Portale InPA).* — 1. Alle procedure di concorso si partecipa esclusivamente previa registrazione nel Portale unico del reclutamento, di cui all'articolo 35-*ter* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di seguito denominato Portale, disponibile all'indirizzo www.InPA.gov.it sviluppato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la gestione. La registrazione allo stesso è gratuita e può essere realizzata esclusivamente mediante i sistemi di identificazione SPID, CIE e CNS di cui all'articolo 64, commi 2-*quater* e 2-*nonies*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ovvero mediante un'identità digitale basata su credenziali di livello almeno significativo nell'ambito di un regime di identificazione elettronica oggetto di notifica, conclusa con esito positivo, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE), n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014.

2. All'atto della registrazione al Portale l'interessato compila il proprio *curriculum vitae*, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indicando:

a) il cognome, il nome, il codice fiscale;

b) il luogo e la data di nascita;

c) di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di essere titolare dello *status* di rifugiato ovvero dello *status* di protezione sussidiaria, o di essere cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2;

d) indirizzo di residenza o di domicilio, se diverso dalla residenza, il proprio indirizzo PEC o un domicilio digitale a lui intestato al quale intende ricevere le comunicazioni relative al concorso, unitamente a un recapito telefonico;

e) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziato ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale;

g) il titolo di studio posseduto o l'abilitazione professionale richiesti ai fini della partecipazione alla procedura selettiva, con indicazione dell'università o dell'istituzione che lo ha rilasciato e la data del conseguimento. Se il titolo di studio è stato conseguito all'estero il candidato indica gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano o dichiara che provvederà a richiedere l'equiparazione;

h) la specializzazione posseduta o la professionalità esercitata richieste dal bando;

i) le documentate esperienze professionali e gli altri titoli da valutare in base a quanto previsto dal bando e dalla normativa applicabile;

l) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, devono essere indicate le condanne, i procedimenti a carico e ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.

3. La registrazione al Portale comporta il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto della disciplina del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

4. Non si tiene conto delle iscrizioni che non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per la registrazione al Portale o dai bandi di concorso.

5. Ferme restando le conseguenze sotto il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, le amministrazioni che bandiscono le procedure selettive si riservano di verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai vincitori della procedura.

6. Ogni comunicazione ai candidati concernente il concorso, compreso il calendario delle relative prove e del loro esito, è effettuata attraverso il Portale. Le date e i luoghi di svolgimento delle prove sono resi disponibili sul Portale, con accesso da remoto attraverso l'identificazione del candidato, almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse.

7. Le modalità di accesso e di utilizzo del Portale da parte delle regioni e degli enti locali sono disciplinate con il decreto di cui all'articolo 35-*ter*, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;

e) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 *(Categorie riservatarie, preferenze e parità di genere)*. — 1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo la legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna delle categorie delle riserve previste dal bando.

3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:

a) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, o equiparate;

b) riserva di posti ai sensi degli articoli 1014 e 678 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

4. A parità di titoli e di merito, e in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali, l'ordine di preferenza dei titoli è il seguente:

a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;

d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscano di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;

e) maggior numero di figli a carico;

f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera *b)*;

g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;

h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;

i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-*quater*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

l) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quinques, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

m) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

n) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

o) appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto dall'articolo 6;

p) minore età anagrafica.»;

f) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 *(Equilibrio di genere).* — 1. Al fine di garantire l'equilibrio di genere nelle pubbliche amministrazioni, il bando indica, per ciascuna delle qualifiche messe a concorso, la percentuale di rappresentatività dei generi nell'amministrazione che lo bandisce, calcolata alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Qualora il differenziale tra i generi sia superiore al 30 per cento, si applica il titolo di preferenza di cui all'articolo 5, comma 4, lettera *o)*, in favore del genere meno rappresentato.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica limitatamente ai concorsi banditi per singole amministrazioni.»;

g) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 *(Svolgimento delle prove e modalità speciali).* — 1. Il diario delle prove, il relativo punteggio e l'eventuale convocazione ad una prova successiva sono comunicati ai candidati con la modalità prevista dall'articolo 4, comma 6.

2. Le prove selettive non possono aver luogo nei giorni di festività religiose rese note, ai sensi della legge di approvazione delle intese di cui all'articolo 8, comma 3, della Costituzione, con decreto del Ministro dell'interno, nonché nei giorni festivi nazionali.

3. Le prove orali si svolgono in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione e, in caso di impossibilità a procedere in tal senso, lo svolgimento della prova può avvenire in videoconferenza, purché sia garantita comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino l'identificazione dei partecipanti, la regolarità e integrità della prova, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali e, in ogni caso, la pubblicità della prova attraverso modalità digitali.

4. In ogni caso di accertato malfunzionamento della piattaforma digitale, che impedisca la partecipazione ad uno o più candidati alle prove svolte in modalità telematica e, la cui causa tecnica non sia imputabile al candidato, le amministrazioni prevedono, su istanza dell'interessato, apposite prove di recupero nel rispetto delle garanzie di cui al comma 3.

5. Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati ai sensi del comma 3, con l'indicazione dei punteggi conseguiti da ciascun candidato che ne riceve immediata comunicazione con le modalità di cui all'articolo 4, comma 6. L'elenco viene pubblicato contestualmente sul sito dell'amministrazione che ha bandito il concorso.

6. Le amministrazioni prevedono, per i candidati con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi specifici di apprendimento accertati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che lo svolgimento delle prove concorsuali avvenga attraverso l'adozione di misure compensative stabilite dalla commissione esaminatrice nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4-*bis*, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

7. Le amministrazioni assicurano la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. In nessun caso il ricorrere di tali condizioni può compromettere la partecipazione al concorso. A tal fine i bandi di concorso prevedono specifiche misure di carattere organizzativo e modalità di comunicazione preventiva da parte di chi ne abbia interesse. Per l'ammissione ad eventuali prove fisiche le amministrazioni possono richiedere la produzione di certificazione sanitaria attestante l'idoneità del candidato al loro svolgimento.

8. Per profili iniziali e non specializzati, le prove di esame danno particolare rilievo all'accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini e sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti. Tali prove devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego.

9. I bandi di concorso tengono conto delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.»;

h) all'articolo 8:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nei concorsi per titoli ed esami, nei casi di assunzione per determinati profili, la valutazione dei titoli è effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali, a condizione della previa determinazione dei criteri di valutazione.»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le prove di esame si svolgono secondo le modalità di cui agli articoli 35, 35-*ter* e 35-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;

i) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 *(Commissioni esaminatrici).* — 1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra dipendenti di ruolo delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime. Delle predette commissioni possono fare parte come componenti aggiunti anche specialisti in psicologia e risorse umane. In ogni caso nella composizione delle commissioni esaminatrici si applica il principio della parità di genere, secondo quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Per i concorsi di cui all'articolo 19 le amministrazioni pubblicano, attraverso il Portale di cui all'articolo 35-*ter* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, specifici avvisi per la raccolta delle candidature a componente di commissione. Possono ricorrere a tale modalità anche le amministrazioni diverse da quelle di cui all'articolo 35, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Non possono essere nominati componenti delle predette commissioni i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alla procedura di nomina delle sottocommissioni.

5. Nei casi in cui le prove scritte abbiano luogo in più sedi, in ognuna di esse è costituito un comitato di vigilanza, presieduto da un membro della commissione e composto almeno da due dipendenti di qualifica o categoria non inferiore a quella per la quale il concorso è stato bandito. I membri del comitato sono individuati dall'amministrazione procedente tra il proprio personale in servizio presso la sede di esame o, in caso di comprovate esigenze di servizio, anche tra quello di sedi o amministrazioni diverse.

6. Le commissioni esaminatrici delle procedure selettive previste dal presente regolamento sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nei casi di cui all' articolo 19, e con provvedimento adottato dalla stessa autorità che ha bandito il concorso negli altri casi. Questi ne dà comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

7. Nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, le commissioni esaminatrici prevedono, con l'individuazione preferenziale di personale di qualifica pari o superiore a quella cui il concorso è riferito, la partecipazione di:

a) personale dirigenziale o equiparato, con funzione di presidente, appartenente all'amministrazione che ha bandito il concorso o anche appartenente ad altra amministrazione;

b) docenti ed esperti nelle materie oggetto del concorso;

c) professionisti esperti o appartenenti a soggetti esterni specializzati nella valutazione delle capacità, attitudini, motivazioni individuali e dello stile comportamentale, ove previsto;

d) personale non dirigenziale appartenente all'amministrazione che ha bandito il concorso, anche con funzione di segretario;

e) specialisti in psicologia e risorse umane, ove previsto;

f) esperti in competenze digitali e trasversali in ambito di comunicazione e gestione del personale.

8. In relazione al numero dei partecipanti alle selezioni o per particolari esigenze organizzative opportunamente motivate, le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami o per titoli ed esami possono essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto.

9. Il presidente e i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi. L'utilizzo del personale in quiescenza non è consentito se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga a oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.

10. Possono essere nominati in via definitiva i supplenti tanto per il presidente quanto per i singoli componenti la commissione. I supplenti intervengono alle sedute della commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi.

11. Alle commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per le materie relative a specializzazioni non rinvenibili nelle amministrazioni, oltre agli specialisti in psicologia e risorse umane di cui al comma 1.

12. La commissione esaminatrice comunica i risultati delle prove ai candidati all'esito di ogni sessione di concorso. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

13. I componenti delle commissioni il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della commissione cessano dall'incarico, salvo conferma dell'amministrazione.»;

l) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 *(Adempimenti della commissione esaminatrice).* — 1. Prima dell'inizio delle prove concorsuali la commissione esaminatrice, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce, nel rispetto del termine di durata di cui al comma 4, la programmazione delle fasi endoprocedimentali che dovrà essere rispettata anche dalle eventuali sottocommissioni. I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e i concorrenti, ai sensi dell'articolo 51 del codice di procedura civile. La commissione prepara tre tracce per ciascuna prova scritta. Le tracce sono segrete, elaborate con modalità digitale e ne è vietata la divulgazione. La scelta della traccia da sottoporre ai candidati è effettuata tramite sorteggio da parte di almeno due candidati.

2. L'accesso dei candidati al luogo di svolgimento della prova concorsuale è consentito esclusivamente previa identificazione degli stessi.

3. In ogni fase della procedura la commissione addotta le necessarie misure di sicurezza per garantire la segretezza delle tracce e dei testi delle prove scritte, affidandole al presidente e al segretario che ne garantiscono l'integrità e la riservatezza, anche attraverso strumenti a tutela della sicurezza informatica.

4. Le procedure concorsuali si concludono di norma entro 180 giorni dalla data di conclusione delle prove scritte. L'inosservanza di tale termine è giustificata collegialmente dalla commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica o all'amministrazione o ente che ha proceduto all'emanazione del bando di concorso e, per conoscenza, al Dipartimento della funzione pubblica. Le amministrazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale il dato relativo alla durata effettiva di ciascun concorso svolto.

5. Gli esiti delle prove orali sono pubblicati al termine di ogni sessione giornaliera d'esame. Successivamente all'espletamento delle prove orali, ove previste, la commissione effettua la valutazione dei titoli che si conclude entro trenta giorni dall'ultima sessione delle prove orali. Nei quindici giorni successivi alla conclusione della valutazione dei titoli, la Commissione elabora la graduatoria finale del concorso e l'amministrazione procedente la pubblica contestualmente, ad ogni effetto legale, nel Portale e nel proprio sito istituzionale»;

m) all'articolo 12, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli obblighi di comunicazione ai controinteressati di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, e all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si intendono assolti mediante pubblicazione di un apposito avviso sul Portale di cui all'articolo 4 da parte dell'amministrazione cui è indirizzata l'istanza di accesso agli atti e di accesso civico generalizzato.»;

n) all'articolo 13, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli elaborati sono redatti in modalità digitale attraverso la strumentazione fornita per lo svolgimento delle prove. In ogni caso di malfunzionamento della strumentazione informatica, che ritardi o impedisca lo svolgimento della prova ad uno o più candidati, la commissione concede un tempo aggiuntivo pari alla durata del mancato funzionamento. La commissione assicura che il documento salvato dal candidato non sia modificabile. Tutti i dispositivi forniti per lo svolgimento delle prove scritte devono essere disabilitati alla connessione internet.»;

o) all'articolo 15:

1) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Le graduatorie dei concorsi di cui al presente regolamento, ivi incluse quelle dei concorsi delle regioni e degli enti locali, sono pubblicate contestualmente sul Portale di cui all'articolo 35-*ter* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e sul sito dell'amministrazione interessata. Dalla data di tale pubblicazione decorrono i termini per l'impugnativa.»;

2) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale disciplinate dal presente regolamento rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali.»;

p) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Art. 16 *(Presentazione dei titoli preferenziali e di riserva nella nomina).* — 1. L'amministrazione che ha bandito il concorso pubblica sul Portale uno specifico avviso indicando il termine perentorio entro il quale i concorrenti che hanno superato la prova orale devono far pervenire all'amministrazione stessa la documentazione digitale attestante il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, già indicati nella domanda. Tale documentazione non è prodotta e comunque non può essere richiesta nei casi in cui l'amministrazione ne sia già in possesso o ne possa disporre facendo richiesta ad altre amministrazioni.

2. I candidati appartenenti alle categorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, che abbiano conseguito l'idoneità, sono inclusi nella graduatoria tra i vincitori, purché, ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge n. 68 del 1999, risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso i centri per l'impiego e risultino disoccupati sia al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sia all'atto dell'immissione in servizio.»;

q) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Art. 17 *(Assunzione in servizio).* — 1. I candidati dichiarati vincitori e gli idonei in caso di scorrimento della graduatoria sono invitati dall'amministrazione procedente ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei titoli e dei requisiti prescritti per l'assunzione, e sono assunti in prova, la cui durata è definita in sede di contrattazione collettiva. Per i cittadini di Stati terzi, è obbligatoria la presentazione, prima dell'assunzione, dei documenti comprovanti tutte le dichiarazioni presentate, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ferma restando la tutela accordata ai rifugiati e ai titolari di protezione sussidiaria.

2. Le pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica il numero dei candidati vincitori ed idonei eventualmente assunti nell'arco di validità della graduatoria di cui all'articolo 15, comma 7.

3. Il vincitore o l'idoneo che non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla assunzione e dalla graduatoria. Qualora il vincitore o l'idoneo assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio.»;

r) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Art. 18 *(Compensi per le commissioni di concorso).* — 1. I compensi per i componenti interni ed esterni delle commissioni e delle sottocommissioni di concorso e per i comitati di vigilanza e le segreterie dei concorsi sono stabiliti con il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56. Tali compensi si applicano, nei limiti delle risorse disponibili, anche alle commissioni e sottocommissioni e ai comitati di vigilanza dei concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali.»;

s) l'articolo 18-*bis* è sostituito dal seguente:

«Art. 18-*bis (Regioni ed enti locali).* — 1. Le regioni e gli enti locali si conformano alle disposizioni del presente regolamento ai sensi dell'articolo 70, comma 13, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;

t) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Art. 19 *(Concorsi unici per il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche).* — 1. Il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si svolge mediante concorsi pubblici unici, nonché ai sensi di quanto previsto agli articoli 28 e 28-*bis* del medesimo decreto legislativo, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento, nonché dei principi selettivi, delle finalità e delle modalità, in quanto compatibili, di cui al capo I.

2. Con le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o previste dalla normativa vigente, le amministrazioni e gli enti ivi indicati possono essere autorizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalità.

3. Le regioni e gli enti locali, le istituzioni universitarie e gli enti pubblici di ricerca possono aderire alla ricognizione dei fabbisogni per l'indizione dei concorsi unici di cui all'articolo 21, comma 1, e, in caso di adesione, si obbligano ad attingere alle relative graduatorie in caso di fabbisogno, nel rispetto dei vincoli finanziari loro applicabili in materia di assunzioni.

4. Al fine di assicurare la massima trasparenza delle procedure, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri garantisce, mediante il Portale, la diffusione di ogni informazione utile sullo stato della procedura di reclutamento e selezione.

5. Per l'applicazione software dedicata allo svolgimento delle prove concorsuali e le connesse procedure, ivi compreso lo scioglimento dell'anonimato anche con modalità digitali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per il tramite di FormezPA, può avvalersi di CINECA Consorzio Interuniversitario, con oneri a carico delle amministrazioni interessate alle procedure concorsuali nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

6. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

7. Per le procedure di cui al presente articolo, i termini previsti dall'articolo 34-*bis*, commi 2 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono stabiliti, rispettivamente, in otto e venti giorni.

8. Per lo svolgimento delle procedure dei concorsi unici il bando di concorso può fissare un contributo di ammissione per ciascun candidato non superiore a 10 euro per i concorsi per il personale non dirigenziale e di importo compreso tra i 10 e i 15 euro per i concorsi per il personale dirigenziale.»;

u) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Art. 20 *(Sedi di esame).* — 1. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, nella ricognizione del fabbisogno di cui all'articolo 21, comma 1, verifica le vacanze riguardanti le sedi delle amministrazioni ricadenti nella medesima regione. Ove tali vacanze risultino riferite ad una singola regione, il concorso unico si svolge in ambito regionale, ferme restando le norme generali di partecipazione ai concorsi pubblici.

2. In caso di svolgimento delle prove di concorso in sedi decentrate, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri individua le sedi di svolgimento delle prove concorsuali anche sulla base della provenienza geografica dei candidati, utilizzando idonei locali di plessi scolastici di ogni ordine e grado, di sedi universitarie e di ogni altra struttura pubblica o privata, anche avvalendosi del coordinamento dei prefetti territorialmente competenti. L'individuazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica delle strutture disponibili di cui al presente comma avviene tenendo conto delle esigenze di economicità delle procedure concorsuali e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente delle amministrazioni destinatarie delle predette procedure concorsuali a carico delle quali sono posti gli oneri derivanti dall'utilizzo delle strutture.»;

v) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Art. 21 *(Adempimenti per il concorso unico).* — 1. I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate.

2. Le amministrazioni pubbliche possono assumere personale solo attingendo alle nuove graduatorie di concorso predisposte presso il Dipartimento della funzione pubblica, fino al loro esaurimento, provvedendo a programmare le quote annuali di assunzioni. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 35, commi 3 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e quelle in materia di corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.»;

z) ai capi III e IV:

1) le parole: «sezione circoscrizionale» e «sezioni circoscrizionali», ovunque ricorrano, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «centro» e «centri»;

2) le parole: «lista» e «liste», ovunque ricorrano, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «elenco» e «elenchi»;

3) le parole: «della legge 4 gennaio 1968, n. 15» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445»;

4) le parole: «direzione provinciale del lavoro», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «centro per l'impiego»;

5) le parole: «direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «centro per l'impiego»;

6) le parole: «direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «centri per l'impiego»;

aa) all'articolo 24:

1) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I centri per l'impiego formano una graduatoria relativa a ciascuna area o categoria e profili generici e diverse graduatorie, distinte per area o categoria, e profili che richiedono specifiche professionalità, nelle quali l'inserimento, a differenza della prima, è operato sulla base del possesso di qualifica riconosciuta con attestati o sulla base di precedenti lavorativi, anche nell'impiego privato.»;

2) al comma 4, le parole: «all'art. 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191, come sostituito dall'art. 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 678 e 1014 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66»;

3) al comma 5, le parole: «dell'art. 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 678 e 1014 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66»;

4) il comma 6-*bis* è sostituito dal seguente:

«6-*bis*. Le graduatorie di cui ai commi 1 e 6 sono approvate dal centro per l'impiego competente a formulare la graduatoria, ai sensi dell'articolo 25, commi 1 e 2.»;

bb) all'articolo 25:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: «alla sezione medesima» sono sostituite dalle seguenti: «al centro medesimo»;

2) al comma 2, primo periodo, le parole: «ciascuna di dette sezioni» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuno di detti centri»;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le amministrazioni e gli enti richiedenti indicano nella richiesta di avviamento il numero dei posti riservati ai lavoratori aventi diritto ai sensi degli articoli 678 e 1014 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.»;

cc) all'articolo 27, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La selezione consiste nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative i cui contenuti sono determinati con riferimento a quelli previsti nelle declaratorie di area o categoria dei comparti di appartenenza od eventualmente anche del profilo definito dalle singole amministrazioni e comunque con riferimento ai contenuti ed alle modalità stabilite per le prove di idoneità relative al conseguimento degli attestati di professionalità della regione nel cui ambito ricade l'amministrazione che deve procedere alla selezione, ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.»;

dd) l'articolo 29 è sostituito dal seguente:

«Art. 29 *(Ambito di applicazione).* — 1. Le assunzioni obbligatorie presso le amministrazioni ed enti pubblici dei soggetti appartenenti alle categorie protette ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono secondo le modalità di cui all'articolo 30 del presente regolamento.»;

ee) l'articolo 30 è sostituito dal seguente:

«Art. 30 *(Modalità di iscrizione e requisiti).* — 1. I soggetti appartenenti alle categorie protette presentano domanda di iscrizione al centro per l'impiego ai sensi dell'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, dichiarando il possesso dei requisiti generali di ammissione nelle amministrazioni pubbliche previsti dalla normativa vigente, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. È comunque riservata all'amministrazione o ente che procede all'assunzione la facoltà di provvedere all'accertamento dei titoli e dei requisiti nei modi di legge.

3. Il titolo di studio richiesto è quello delle declaratorie di area o categoria nelle quali è prevista l'assunzione.»;

ff) all'articolo 31, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il centro per l'impiego dispone la cancellazione dagli elenchi del lavoratore nei casi previsti dall'articolo 10, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68.»;

gg) all'articolo 32:

1) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tali richieste sono rese pubbliche mediante le modalità di cui all'articolo 4, comma 7, del presente regolamento.»;

2) al comma 7, le parole: «di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68»;

hh) dopo l'articolo 32 è aggiunto, in fine, il seguente:

«Art. 32-*bis (Clausola di salvaguardia).* — 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.».

Art. 2.

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

a) gli articoli 10, 12, comma 2, 14, 15, commi 4 e 5, 6-*bis*, 22, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

b) l'articolo 4, commi 3-*quinquies*, 3-*sexies* e 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

c) gli articoli 247, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 e 12, 248 e 249, commi 1 e 1-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

d) l'articolo 3, commi 6, lettera *b)*, n. 6) e 11, della legge 19 giugno 2019, n. 56.

Art. 3.

Monitoraggio

1. Al fine di valutare il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento, digitalizzazione, velocizzazione e razionalizzazione nello svolgimento delle procedure concorsuali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri effettua, attraverso il Portale In.Pa, con cadenza annuale, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, un'attività di monitoraggio sulle tempistiche e sulla funzionalità delle modalità digitali di svolgimento delle procedure concorsuali.

2. All'esito dell'attività di monitoraggio di cui al comma 1, si provvede alla individuazione di eventuali interventi correttivi.

Art. 4.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalle disposizioni del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le attività previste dal presente regolamento sono svolte dalle Amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ZANGRILLO, *Ministro per la pubblica amministrazione*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, 1853

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 *(Regolamenti).* — Omissis

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti *(35)* per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

Omissis.»

— Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante (Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)), convertito con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79:

«Art. 3 *(Riforma delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni). — Omissis*.

6. Con decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, entro il 31 dicembre 2022, si provvede all'aggiornamento delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nel rispetto delle misure introdotte dal presente articolo e dei seguenti criteri:

a) raccolta organica delle disposizioni regolamentari che disciplinano la medesima materia, adeguando la normativa alla nuova disciplina di livello primario;

b) semplificazione e coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, del testo delle disposizioni vigenti, assicurando l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina;

c) indicazione espressa delle disposizioni da abrogare tra quelle previste dal decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 1°(gradi) aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e di ogni altra disposizione incompatibile con quelle introdotte dal presente decreto.»

— Si riporta il testo dell'articolo 5, del citato decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79:

«Art. 5 *(Rafforzamento dell'impegno a favore dell'equilibrio di genere).* — 1. Al fine di dare effettiva applicazione al principio della parità di genere nell'organizzazione e gestione del rapporto di lavoro, le amministrazioni adottano, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto dell'articolo 157, paragrafo 4, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ed in coerenza con gli obiettivi di lungo periodo della Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026, misure che attribuiscano vantaggi specifici ovvero evitino o compensino svantaggi nelle carriere al genere meno rappresentato. I criteri di discriminazione positiva devono essere proporzionati allo scopo da perseguire ed adottati a parità di qualifica da ricoprire e di punteggio conseguito nelle prove concorsuali. A tal fine, entro il 30 settembre 2022, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Dipartimento per le pari opportunità, adotta specifiche linee guida.»

— La legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante «Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 3 marzo 1987, n. 51, S.O.;

— La legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.;

— La legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 marzo 1999, n. 68, S.O.;

— Si riporta il testo degli articoli 35, 35-*ter* e 35-*quater*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:

«Art. 35 *(Reclutamento del personale (Art. 36, commi da 1 a 6 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 17 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22 del D.Lgs n. 80 del 1998, successivamente modificati dall'art. 2, comma 2 ter del decreto legge 17 giugno 1999, n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269 del 1999; Art. 36-*bis *del D.Lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 23 del D.Lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 274, comma 1, lett.* aa) *del D.Lgs n. 267 del 2000).* — 1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:

a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;

b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.

2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.

3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

d) decentramento delle procedure di reclutamento;

e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;

e-*bis*);

e-*ter*) possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento di alta specializzazione, il possesso del titolo di dottore di ricerca o del master universitario di secondo livello o l'essere stati titolari per almeno due anni di contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. In tali casi, nelle procedure sono individuate, tra le aree dei settori scientifico-disciplinari definite ai sensi dell'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127, afferenti al titolo di dottore di ricerca o al master universitario di secondo livello o al contratto di ricerca, quelle pertinenti alla tipologia del profilo o livello di inquadramento.

3-*bis*. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:

a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;

b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera *a)* e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione che emana il bando

3-*ter*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 gennaio 2013, sono dettati modalità e criteri applicativi del comma 3-*bis* e la disciplina della riserva dei posti di cui alla lettera *a)* del medesimo comma in rapporto ad altre categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma 3-*bis* costituiscono principi generali a cui devono conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche.

3-*quater*.

4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici.

4-*bis*. L'avvio delle procedure concorsuali mediante l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli aspetti finanziari, nonché dei criteri previsti dall'articolo 36.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le amministrazioni di cui al comma 4, le restanti amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento delle proprie procedure selettive, possono rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM). Tale Commissione è nominata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione ed è composta dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede, dall'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La Commissione: *a)* approva i bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato; *b)* indice i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici; *c)* valida le graduatorie finali di merito delle procedure concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; *d)* assegna i vincitori e gli idonei delle procedure concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; *e)* adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie delle commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione RIPAM si avvale di personale messo a disposizione dall'Associazione Formez PA.

5.1. Nell'ipotesi di cui al comma 5, il bando di concorso può fissare un contributo di ammissione, ai sensi dell'articolo 4, comma 3-*septies* del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 2013, n. 125.

5.2. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche avvalendosi dell'Associazione Formez PA e della Commissione RIPAM, elabora, previo accordo in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997, linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia. Le linee guida per le prove concorsuali e la valutazione dei titoli del personale sanitario, tecnico e professionale, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale sono adottate di concerto con il Ministero della salute.

5-*bis*. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, ad eccezione dei direttori dei servizi generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative che permangono nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a tre anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi.

5-*ter*. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato.

6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.»

«Art. 35-*ter (Portale unico del reclutamento)*. — 1. L'assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche centrali di cui all'articolo 1, comma 2, e nelle autorità amministrative indipendenti avviene mediante concorsi pubblici orientati alla massima partecipazione ai quali si accede mediante registrazione nel Portale unico del reclutamento, di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56, di seguito denominato "Portale", disponibile all'indirizzo www.InPA.gov.it, sviluppato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la gestione.

2. All'atto della registrazione al Portale l'interessato compila il proprio curriculum vitae, completo di tutte le generalità anagrafiche ivi richieste, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indicando un indirizzo di posta elettronica certificata o un domicilio digitale a lui intestato al quale intende ricevere ogni comunicazione relativa alla procedura cui intende partecipare, ivi inclusa quella relativa all'eventuale assunzione in servizio, unitamente ad un recapito telefonico. La registrazione al Portale è gratuita e può essere effettuata esclusivamente mediante i sistemi di identificazione di cui all'articolo 64, commi 2-*quater* e 2-*nonies*, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali e dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le caratteristiche e le modalità di funzionamento del Portale, le informazioni necessarie per la registrazione al medesimo da parte degli utenti, le modalità di accesso e di utilizzo dello stesso da parte delle amministrazioni di cui ai commi 1 e 4 e quelle per la pubblicazione dei bandi di concorso, degli avvisi di mobilità e degli avvisi di selezione di professionisti ed esperti, ivi compresi le comunicazioni ai candidati e la pubblicazione delle graduatorie, i tempi di conservazione dei dati raccolti o comunque trattati e le misure per assicurare l'integrità e la riservatezza dei dati personali, nonché le modalità per l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche del Portale. In relazione alle procedure per il reclutamento delle amministrazioni di cui all'articolo 3, il decreto di cui al terzo periodo tiene conto delle specificità dei rispettivi ordinamenti. Entro il medesimo termine di cui al terzo periodo, per le amministrazioni di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è adottato apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali. La veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è verificata dalle amministrazioni che indicono le selezioni e utilizzano il Portale in quanto amministrazioni procedenti ai sensi dell'articolo 71 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

2-*bis*. A decorrere dall'anno 2023 la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella *Gazzetta Ufficiale*.

3.

4. L'utilizzo del Portale è esteso a Regioni ed enti locali per le rispettive selezioni di personale. Le modalità di utilizzo da parte di Regioni ed enti locali sono definite con il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui al comma 2.

5. I bandi per il reclutamento e per la mobilità del personale pubblico sono pubblicati sul Portale secondo lo schema predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica. Il Portale garantisce l'acquisizione della documentazione relativa a tali procedure da parte delle amministrazioni pubbliche in formato aperto e organizza la pubblicazione in modo accessibile e ricercabile secondo parametri utili ai cittadini che intendono partecipare a tali procedure.

6. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

«Art. 35-*quater (Procedimento per l'assunzione del personale non dirigenziale)*. — 1. I concorsi per l'assunzione del personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi inclusi quelli indetti dalla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, ed esclusi quelli relativi al personale di cui all'articolo 3, prevedono:

a) l'espletamento di almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera ai sensi dell'articolo 37. Le prove di esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego, ovvero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Per profili iniziali e non specializzati, le prove di esame danno particolare rilievo all'accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini. Il numero delle prove d'esame e le relative modalità di svolgimento e correzione devono contemperare l'ampiezza e la profondità della valutazione delle competenze definite nel bando con l'esigenza di assicurare tempi rapidi e certi di svolgimento del concorso orientati ai principi espressi nel comma 2;

b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;

c) che le prove di esame possano essere precedute da forme di preselezione con test predisposti anche da imprese e soggetti specializzati in selezione di personale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e possano riguardare l'accertamento delle conoscenze o il possesso delle competenze di cui alla lettera *a)*, indicate nel bando;

d) che i contenuti di ciascuna prova siano disciplinati dalle singole amministrazioni responsabili dello svolgimento delle procedure di cui al presente articolo, le quali adottano la tipologia selettiva più conferente con la tipologia dei posti messi a concorso, prevedendo che per l'assunzione di profili specializzati, oltre alle competenze, siano valutate le esperienze lavorative pregresse e pertinenti, anche presso la stessa amministrazione, ovvero le abilità residue nel caso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Le predette amministrazioni possono prevedere che nella predisposizione delle prove le commissioni siano integrate da esperti in valutazione delle competenze e selezione del personale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

e) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali;

f) che i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possano concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale.

2. Le procedure di reclutamento di cui al comma 1 si svolgono con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, l'efficienza, l'efficacia e la celerità di espletamento, che assicurino l'integrità delle prove, la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, ricorrendo all'utilizzo

di sistemi digitali diretti anche a realizzare forme di preselezione ed a selezioni decentrate, anche non contestuali, in relazione a specifiche esigenze o per scelta organizzativa dell'amministrazione procedente, nel rispetto dell'eventuale adozione di misure compensative per lo svolgimento delle prove da parte dei candidati con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi specifici di apprendimento accertati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170. Nelle selezioni non contestuali le amministrazioni assicurano comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi possono essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente. La commissione definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni. Tali procedure e criteri di valutazione sono pubblicati nel sito internet dell'amministrazione procedente contestualmente alla graduatoria finale. All'attuazione del presente comma le amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.».

— Il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 agosto 2013, n. 204, è convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

— Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 4-*bis* del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113:

«Art. 3 *(Misure per la valorizzazione del personale e per il riconoscimento del merito). — Omissis*.

4-*bis*. Nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti da Stato, regioni, province, città metropolitane e comuni e dai loro enti strumentali, a tutti i soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) è assicurata la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove, analogamente a quanto disposto dall'articolo 5, commi 2, lettera *b)*, e 4, della legge 8 ottobre 2010, n. 170. Tali misure devono essere esplicitamente previste nei relativi bandi di concorso. La mancata adozione delle misure di cui al presente comma comporta la nullità dei concorsi pubblici. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dell'Autorità politica delegata per le disabilità entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente comma.»

— Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante «Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 1994, n. 185, S.O.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 8, 12, 13, 15, 24, 25, 27, 31 e 32, del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal presente decreto:

«Art. 8 *(Concorso per titoli ed esami). — 1. Nei concorsi per titoli ed esami, nei casi di assunzione per determinati profili, la valutazione dei titoli è effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali, a condizione della previa determinazione dei criteri di valutazione.*

2. Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente; il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.

*3. Le prove di esame si svolgono secondo le modalità di cui agli articoli 35, 35-*ter *e 35-*quater *del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.*

4. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame.»

«Art. 12 *(Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali)*. — 1. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.

2. Nei concorsi per titoli ed esami il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione delle prove orali.

3. Gli obblighi di comunicazione ai controinteressati di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, e all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si intendono assolti mediante pubblicazione di un apposito avviso sul Portale di cui all'articolo 4 da parte dell'amministrazione cui è indirizzata l'istanza di accesso agli atti e di accesso civico generalizzato.»

«Art. 13 *(Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte)*. — 1. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

2. Gli elaborati sono redatti in modalità digitale attraverso la strumentazione fornita per lo svolgimento delle prove. In ogni caso di malfunzionamento della strumentazione informatica, che ritardi o impedisca lo svolgimento della prova ad uno o più candidati, la commissione concede un tempo aggiuntivo pari alla durata del mancato funzionamento. La commissione assicura che il documento salvato dal candidato non sia modificabile. Tutti i dispositivi forniti per lo svolgimento delle prove scritte devono essere disabilitati alla connessione internet.

3. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione, se previsti dal bando di concorso, ed i dizionari.

4. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.

5. La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni stesse ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.»

«Art. 15 *(Processo verbale delle operazioni d'esame e formazione delle graduatorie)*. — 1. Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

2. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5.

3. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

4. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con decreto del Ministro per la funzione pubblica o dall'autorità competente nel caso in cui il concorso sia bandito da altre pubbliche amministrazioni ed è immediatamente efficace.

5. Le graduatorie dei vincitori dei concorsi sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dell'amministrazione interessata.

*6. Le graduatorie dei concorsi di cui al presente regolamento, ivi incluse quelle dei concorsi delle regioni e degli enti locali, sono pubblicate contestualmente sul Portale di cui all'articolo 35-*ter *del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e sul sito dell'amministrazione interessata. Dalla data di tale pubblicazione decorrono i termini per l'impugnativa.*

6-*bis*. Per gli enti locali territoriali le graduatorie di cui al comma 5 sono pubblicate nell'albo pretorio del relativo ente.

7. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale disciplinate dal presente regolamento rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali.»

«Art. 24 *(Iscrizione nelle liste)*. — 1. *I centri per l'impiego formano una graduatoria relativa a ciascuna area o categoria e profili generici e diverse graduatorie, distinte per area o categoria, e profili che richiedono specifiche professionalità, nelle quali l'inserimento, a differenza della prima, è operato sulla base del possesso di qualifica riconosciuta con attestati o sulla base di precedenti lavorativi, anche nell'impiego privato.* Le graduatorie sono formate sulla base degli elementi di cui alla tabella allegata al presente decreto, valutati uniformemente in tutto il territorio nazionale secondo i coefficienti ivi indicati.

2. Hanno titolo a partecipare alle selezioni per l'assunzione:

a) presso le amministrazioni e gli enti a carattere infraregionale o uffici periferici anche di amministrazioni e di enti a carattere nazionale e pluriregionale, il cui ambito territoriale di competenza è compreso o coincide con quello di una sezione circoscrizionale per l'impiego, i lavoratori inseriti nella graduatoria della selezione stessa;

b) presso le amministrazioni e gli enti, o uffici periferici, il cui ambito territoriale è compreso o coincide con quello di più sezioni della stessa provincia o della stessa regione, i lavoratori inseriti nelle graduatorie di tutte le sezioni circoscrizionali per l'impiego rispettivamente interessate;

c) presso le sedi ministeriali delle amministrazioni centrali dello Stato, le sedi delle direzioni generali e centrali delle amministrazioni ad ordinamento autonomo e degli enti a carattere nazionale o ultraregionale e le strutture alle sedi stesse direttamente riferibili, i lavoratori iscritti nella graduatoria di qualsiasi sezione circoscrizionale per l'impiego operante nel territorio nazionale.

3. Il lavoratore aspirante all'avviamento al lavoro deve dichiarare alla sezione di iscrizione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, il possesso dei requisiti generali di ammissione agli impieghi e la non sussistenza delle ipotesi di esclusione. E' comunque riservato all'amministrazione o ente che procede all'assunzione di provvedere all'accertamento di titoli e requisiti nei modi di legge.

4. I lavoratori che si trovino nelle condizioni *di cui agli articoli 678 e 1014 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*, debbono produrre alle sezioni circoscrizionali per l'impiego apposita certificazione rilasciata dagli organismi militari competenti. La sezione circoscrizionale per l'impiego annota il titolo a fianco dei nomi dei lavoratori interessati nella graduatoria degli iscritti nelle liste di collocamento.

5. I dipendenti aventi titolo alla riserva di posti partecipano alle prove selettive previste dal presente decreto, di norma unitamente ai lavoratori iscritti nelle liste di collocamento appositamente avviati e convocati. Per la copertura di posti riservati a dipendenti in servizio ed ai destinatari *degli articoli 678 e 1014 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*, eventualmente dagli stessi non ricoperti, si provvede con lavoratori da assumere con le procedure previste dal presente decreto.

6. Ai fini delle assunzioni con rapporti a tempo parziale e a tempo determinato, i lavoratori interessati debbono espressamente dichiarare la propria disponibilità. La dichiarazione si intende revocata qualora il lavoratore non risponda alla convocazione o rifiuti l'avviamento a selezione, limitatamente al relativo tipo di rapporto. Le sezioni circoscrizionali per l'impiego formano, con le medesime modalità per le assunzioni a tempo indeterminato, separate graduatorie dei lavoratori che abbiano dichiarato la disponibilità ai predetti rapporti.

*6-*bis. *Le graduatorie di cui ai commi 1 e 6 sono approvate dal centro per l'impiego competente a formulare la graduatoria, ai sensi dell'articolo 25, commi 1 e 2.*

7. I lavoratori assunti con rapporti a tempo determinato permangono nelle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato.»

«Art. 25 *(Procedure per l'avviamento a selezione a livello locale o periferico)*. — 1. Le amministrazioni e gli enti con circoscrizione amministrativa, anche periferica, compresa in quella di competenza di una sola sezione circoscrizionale per l'impiego, inoltrano direttamente *al centro medesimo* la richiesta di avviamento a selezione di un numero di lavoratori pari al doppio dei posti da ricoprire, con l'indicazione del titolo di studio, della qualifica di iscrizione nelle liste di collocamento e del livello retributivo. La sezione circoscrizionale per l'impiego, entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, salvo eccezionale e motivato impedimento, procede ad avviare a selezione i lavoratori nel numero richiesto secondo l'ordine di graduatoria degli iscritti aventi i requisiti indicati nella richiesta stessa.

2. Le amministrazioni e gli enti con circoscrizione amministrativa, anche periferica, compresa in quelle di competenza di più sezioni circoscrizionali per l'impiego, inoltrano a *ciascuno di detti centri* richiesta di un numero di lavoratori pari al doppio dei posti da ricoprire. La richiesta deve essere trasmessa anche all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, nel caso in cui siano interessate più circoscrizioni della stessa provincia, ovvero all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, nel caso in cui siano interessate circoscrizioni di province diverse, perché formulino, sulla base dei punteggi comunicati dalle sezioni circoscrizionali interessate, apposita graduatoria unica integrata dai lavoratori individuati dalle sezioni medesime secondo l'ordine delle rispettive graduatorie approvate. La graduatoria unica è resa pubblica mediante l'affissione all'albo degli uffici e delle sezioni interessate. L'ufficio provinciale o l'ufficio regionale del lavoro, entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, salvo eccezionale e motivato impedimento, sono tenuti ad avviare a selezionare i lavoratori secondo l'ordine della graduatoria unica in numero corrispondente al doppio dei posti da ricoprire. Fino alla comunicazione dell'avvenuta assunzione i lavoratori già avviati a selezione possono essere avviati a nuova selezione presso altre amministrazioni ed enti che ne facciano richiesta.

3. Le amministrazioni e gli enti richiedenti indicano nella richiesta di avviamento il numero dei posti riservati ai lavoratori aventi diritto ai sensi degli articoli 678 e 1014 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.»

«Art. 27 *(Selezione)*. — 1. Le amministrazioni e gli enti, entro dieci giorni dalla ricezione delle comunicazioni di avviamento, ovvero la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro dieci giorni dalla pubblicazione delle graduatorie integrali, debbono convocare i candidati per sottoporli alle prove di idoneità, rispettivamente secondo l'ordine di avviamento e di graduatoria integrata, indicando giorno e luogo di svolgimento delle stesse.

2. La selezione consiste nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative i cui contenuti sono determinati con riferimento a quelli previsti nelle declaratorie di area o categoria dei comparti di appartenenza od eventualmente anche del profilo definito dalle singole amministrazioni e comunque con riferimento ai contenuti ed alle modalità stabilite per le prove di idoneità relative al conseguimento degli attestati di professionalità della regione nel cui ambito ricade l'amministrazione che deve procedere alla selezione, ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

3. La selezione deve tendere ad accertare esclusivamente l'idoneità del lavoratore a svolgere le relative mansioni e non comporta valutazione comparativa.

4. Alla sostituzione dei lavoratori che non abbiano risposto alla convocazione o non abbiano superato le prove o non abbiano accettato la nomina ovvero non siano più in possesso dei requisiti richiesti, si provvede fino alla copertura dei posti con ulteriori avviamenti effettuati, secondo l'ordine della stessa graduatoria vigente al momento della richiesta, in seguito alla comunicazione da parte dell'ente dell'esito del precedente avviamento.

5. Le operazioni di selezione, sono, a pena di nullità, pubbliche e sono precedute dall'affissione di apposito avviso all'albo dell'amministrazione o dell'ente. A tutte le operazioni provvede la stessa commissione, fino alla completa copertura dei posti complessivamente indicati nella richiesta di avviamento o nel bando di offerta di lavoro.»

«Art. 31 *(Graduatorie)*. — 1. Le graduatorie dei lavoratori aventi diritto alle assunzioni obbligatorie sono formate dalle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro secondo i criteri ed i punteggi previsti nella tabella allegata.

2. Le graduatorie hanno validità annuale, sono formate dalle direzioni provinciali del lavoro con riferimento alla data del 31 dicembre di ciascun anno e pubblicate entro il 31 marzo dell'anno successivo. Fino alla data della pubblicazione continuano ad applicarsi le graduatorie dell'anno precedente.

3. I criteri ed i punteggi per la formazione delle graduatorie di cui al presente articolo possono essere modificati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Le modifiche hanno effetto sulla formazione delle graduatorie a partire dall'anno successivo a quello dell'adozione del decreto di modifica.

4. Il centro per l'impiego dispone la cancellazione dagli elenchi del lavoratore nei casi previsti dall'articolo 10, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68.»

«Art. 32 *(Modalità di assunzione)*. — 1. Le richieste di avviamento da parte di amministrazioni ed enti pubblici, anche a carattere nazionale e regionale, devono essere rivolte alla direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro competente nella sede presso la quale il lavoratore dovrà prestare servizio. *Tali richieste sono rese pubbliche mediante le modalità di cui all'articolo 4, comma 7, del presente regolamento*.

2. Le direzioni provinciali del lavoro, in conformità alla disciplina attuativa dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, in quanto applicabile, avviano i soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria alla prova tendente ad accertare l'idoneità a svolgere le mansioni, secondo l'ordine di graduatoria di ciascuna categoria, in misura pari ai posti da ricoprire.

3. Le prove selettive devono essere espletate, dall'amministrazione o ente interessati, entro quarantacinque giorni dalla data di avviamento a selezione ed il loro esito deve essere comunicato anche alla direzione provinciale del lavoro entro cinque giorni dalla conclusione della prova. Il lavoratore può essere avviato ad altra selezione soltanto dopo che è trascorso il suddetto periodo di cinquanta giorni, anche se la precedente selezione non è stata ancora espletata.

4. Le prove non comportano valutazione comparativa e sono preordinate ad accertare l'idoneità a svolgere le mansioni del profilo nel quale avviene l'assunzione.

5. In mancanza di iscritti appartenenti alla categoria richiesta, la direzione provinciale del lavoro, d'intesa con l'amministrazione o ente richiedente, avvia a selezione proporzionalmente i riservatari di altre categorie.

6. Qualora non vi siano iscritti in possesso della professionalità richiesta, la direzione provinciale del lavoro concorda con l'ente interessato l'avviamento a selezione di lavoratori in possesso di diverse professionalità di livello corrispondente.

7. La visita di controllo della permanenza dello stato invalidante di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, deve essere richiesta direttamente dall'amministrazione o ente pubblico interessati, prima di procedere all'assunzione, nei confronti di tutti i lavoratori invalidi, qualunque sia il tipo e il grado di invalidità. Copia del certificato sanitario deve essere trasmessa entro trenta giorni alla direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro [76] a cura dell'ente che ha richiesto l'accertamento.».

23G00093

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 2023.

Concessione di un assegno straordinario vitalizio in favore del sig. Mari Alberto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2010, con il quale sono stati determinati i criteri e le modalità per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 440;

Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 12 aprile 2022, con il quale è stata istituita la Commissione consultiva per l'attestazione della chiara fama e dei meriti acquisiti a livello nazionale ed internazionale dei candidati che hanno presentato domanda per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge n. 440/1985;

Vista la documentazione acquisita, gli esiti dell'istruttoria e la valutazione positiva data dalla predetta Commissione nella riunione del 13 giugno 2022;

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio di euro 24.000,00 annui in favore del sig. Mari Alberto;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2023;

Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

A decorrere dal 6 aprile 2023 è attribuito un assegno straordinario vitalizio dell'importo annuo di giuro ventiquattromila/00 al sig. Mari Alberto, nato a Milano il 16 febbraio 1937.

La relativa spesa farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 230 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2023 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 5 maggio 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1653

23A03678

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 aprile 2022.

Determinazione dei livelli di riferimento per le situazioni di esposizione di emergenza radiologiche e nucleari e dei criteri generici per l'adozione di misure protettive da inserirsi nei piani di emergenza di cui al Titolo XIV, Capo I, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni»;

Vista la direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, datata 5 dicembre 2013, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom, e, in particolare, l'art. 7, «Livelli di riferimento», e l'allegato I, «Livelli di riferimento per l'esposizione della popolazione di cui agli articoli 7 e 101»;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, recante «Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'art. 20, comma 1, lettera *a)*, della legge 4 ottobre 2019, n. 117»;

Visto, in particolare, l'art. 172, comma 7, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, che prevede che: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno sentiti il Dipartimento della protezione civile, l'ISIN, l'Istituto superiore di sanità, l'INAIL e il Consiglio nazionale delle ricerche, sono stabiliti, anche in relazione agli orientamenti dell'Unione europea e internazionali in materia, i livelli di riferimento per le situazioni di esposizione di emergenza e i criteri generici per l'adozione di misure protettive, da inserirsi nei piani di emergenza di cui al presente Titolo»;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri», che stabilisce che il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» è rinominato «Ministero della transizione ecologica»;

Tenuto conto degli orientamenti dell'Unione europea e internazionali in materia disponibili, e in particolare:

della pubblicazione dell'*International commission on radiological protection (ICRP) 103: «The 2007 recommendations of the international commission on radiological protection». Annals of the* ICRP Volume 37/2-4, 2008;

della pubblicazione dell'*International commission on radiological protection (ICRP) 146: «Radiological protection of people and the environment in the event of a large nuclear accident». Annals of the* ICRP Volume 49/4, 2020;

della pubblicazione dell'*International atomic energy agency (IAEA): «Preparedness and response for a nuclear or radiological emergency». IAEA Safety standards series* No. GSR Part 7;

del documento dell'Organizzazione mondiale della sanità «*Iodine thyroid blocking - Guidelines for use in planning for and responding to radiological and nuclear emergencies*». ISBN 978 92 4 155018 5. WHO 2017;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidente Roberto Garofoli, è stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Sentito il Dipartimento della protezione civile;

Sentito l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN);

Sentito l'Istituto superiore di sanità (ISS);

Sentito l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

Sentito il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

Esperite le procedure di notifica alla Commissione europea ai sensi dell'art. 33 del Trattato Euratom;

Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e il Ministro dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle situazioni di esposizione di emergenza suscettibili di comportare, nell'arco di un anno, per l'individuo rappresentativo della popolazione interessata dall'emergenza, valori di dose efficace o di dose equivalente superiori ai limiti di dose per gli individui della popolazione stabiliti ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di seguito denominato «decreto legislativo».

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, oltre alle definizioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo, si applicano le seguenti definizioni:

1) «criteri generici per l'adozione di misure protettive»: valori di dose proiettata (efficace, equivalente e assorbita per esposizione esterna) e di dose assorbita ricevuta a seguito di esposizione interna, in relazione ai quali si prende in considerazione l'adozione di specifiche misure protettive;

2) «dose proiettata»: dose che si prevede possa essere ricevuta in un intervallo di tempo dall'inizio dell'esposizione a seguito dell'incidente, da tutte le vie di esposizione, quando non vengono adottate misure protettive;

3) «dose residua»: dose che si prevede possa essere ricevuta, inclusiva della dose già eventualmente ricevuta a seguito dell'incidente al momento dell'inizio dell'attuazione delle misure protettive, dall'individuo rappresentativo da tutte le vie di esposizione, dopo che sono state completamente messe in atto le misure protettive, o dopo che è stata presa la decisione di non applicare alcuna misura protettiva;

4) «strategia di protezione ottimizzata»: insieme coordinato di misure protettive che consentono il rispetto di un livello di riferimento prefissato e mirano a ottimizzare la protezione al di sotto di detto livello di riferimento.

Art. 3.

Livelli di riferimento

1. I livelli di riferimento per le situazioni di esposizione di emergenza, espressi in termini di dosi efficaci residue per esposizione acuta o annua, sono fissati nell'intervallo tra 20 e 100 mSv nell'ambito, e secondo le procedure e i sistemi di responsabilità, dei piani di emergenza di cui al Titolo XIV, Capo I, del decreto legislativo, tenendo in debito conto i principi generali della radioprotezione per le situazioni di esposizione di emergenza di cui all'art. 173 del medesimo decreto legislativo.

2. In accordo con quanto indicato all'art. 173, comma 1, punti *b)* e *c)*, del decreto legislativo, in applicazione del principio di ottimizzazione, può essere considerato nell'ambito dei piani di emergenza di cui al Titolo XIV del decreto legislativo, un livello di riferimento al di sotto di 20 mSv in una situazione di esposizione di emergenza in cui può essere fornita una protezione adeguata senza causare danni sproporzionati dovuti alle contromisure protettive attuate o costi eccessivi.

3. I valori più elevati dell'intervallo tra 20 e 100 mSv vengono adottati nelle circostanze previste come estreme, in cui le misure protettive per ridurre l'esposizione potrebbero comportare conseguenze molto gravi sulle persone oppure non si ritenga possibile pianificare di mantenere le esposizioni al di sotto di un livello di riferimento inferiore.

4. Per la transizione da una situazione di esposizione di emergenza a una situazione di esposizione esistente, oltre a quanto previsto dall'art. 172, comma 6, e dall'allegato XXX del decreto legislativo, si tiene conto delle disposizioni di cui all'allegato XXXV, punto 3, lettera *b)*, del decreto legislativo.

5. I livelli di riferimento si riferiscono all'individuo rappresentativo.

Art. 4.

Criteri generici per l'adozione delle misure protettive

1. Nei piani di emergenza di cui al Titolo XIV del decreto legislativo, sono definiti i criteri generici predefiniti al superamento dei quali si prevede l'attuazione di particolari misure protettive.

2. Detti criteri sono fissati sulla base della strategia di protezione ottimizzata, che, ai sensi dell'art. 173, comma 4, del decreto legislativo, è parte integrante dei piani medesimi, tenendo conto dei valori riportati nella tabella A allegata al presente decreto, nonché ottimizzati in relazione alle circostanze in cui si sviluppano o si prevede possano evolvere la situazione di esposizione di emergenza e le sue caratteristiche.

3. I criteri generici in tabella A sono espressi in termini di valori di dose proiettata in relazione ai quali si prende in considerazione l'adozione delle misure protettive del riparo al chiuso, dell'evacuazione o della dislocazione della popolazione residente e della somministrazione di iodio stabile.

4. I criteri generici nella tabella A si riferiscono all'individuo rappresentativo.

Art. 5.

Strategie di ottimizzazione per l'applicazione delle misure protettive

1. Le misure protettive di cui all'art. 4, comma 3, devono essere pianificate ed eventualmente attuate nel corso di un'emergenza, in modo coordinato e ottimizzato, valutando anche l'impatto delle loro interazioni e interferenze reciproche sulle dosi residue per l'individuo rappresentativo della popolazione interessata all'emergenza.

2. Con riferimento ai principi di cui agli articoli 6 e 173, comma 1, del decreto legislativo, nella pianificazione delle situazioni di esposizione di emergenza, ovvero nel corso di una emergenza, l'ottimizzazione della protezione riguarda in via prioritaria le esposizioni al di sopra del livello di riferimento e continua a essere messa in atto anche al di sotto di detto livello, tenuto conto delle valutazioni e delle registrazioni dell'efficacia delle misure protettive adottate nel corso dell'emergenza.

3. Ai fini dell'adozione di eventuali misure protettive, si tiene adeguato conto delle circostanze del caso concreto, quali il numero e le caratteristiche delle persone interessate e le condizioni atmosferiche.

4. L'ottimizzazione della strategia di protezione ha lo scopo di mantenere le esposizioni al minimo ragionevolmente ottenibile, valutando se il danno associato all'attuazione delle misure protettive stesse non sia sproporzionato rispetto ai benefici previsti. Ciò in relazione, tra l'altro, alle caratteristiche specifiche dell'emergenza, del sito e dell'individuo rappresentativo. Per la verifica dell'adeguatezza della strategia complessiva di protezione, le dosi residue sono comparate ai livelli di riferimento.

5. In ottemperanza all'art. 173, comma 2, del decreto legislativo è da considerare sempre giustificata l'adozione di misure protettive urgenti nel caso in cui le dosi proiettate, relative all'individuo rappresentativo siano suscettibili di produrre, in mancanza di misure protettive, reazioni tissutali che comportano seri effetti deterministici.

6. Ai fini della predisposizione e dell'eventuale adozione delle misure protettive di cui al comma 5, i criteri generici in termini di dose assorbita per esposizione esterna acuta proiettata in un intervallo di tempo inferiore a dieci ore sono riportati nella tabella B allegata al presente decreto. La tabella C, allegata al presente decreto, reca i criteri generici in termini di dose assorbita a seguito di esposizione interna acuta dell'individuo rappresentativo.

7. La somministrazione di iodio stabile è indicata e di beneficio apprezzabile nei soggetti di età non superiore a 40 anni, con priorità a bambini, adolescenti e donne in stato di gravidanza o allattamento. Nel caso di esposizione alle radiazioni prolungata (oltre ventiquattro ore) o ripetuta, potrebbero essere indicate più somministrazioni, che sono ad ogni modo sconsigliate nei neonati, nelle donne in stato di gravidanza o allattamento e nei soggetti di età maggiore di 60 anni.

Art. 6.

Aggiornamento

1. Il presente decreto è aggiornato nel rispetto dell'evoluzione dello stato dell'arte degli orientamenti dell'Unione europea e internazionali in materia.

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti del presente decreto con le risorse umane, strumentali, finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, 29 aprile 2022

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il sottosegretario di Stato
GAROFOLI

Il Ministro della salute
SPERANZA

Il Ministro dell'interno
LAMORGESE

Il Ministro della transizione ecologica
CINGOLANI

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1558

Tabella A: Criteri generici per la pianificazione di misure protettive in situazioni di esposizione di emergenza, espressi in dose proiettata dall'inizio dell'esposizione (mSv).

MISURA PROTETTIVA	Criteri generici per la dose proiettata (mSv)
Riparo al chiuso	10 *(dose efficace proiettata in un tempo di 2 giorni)*
Evacuazione[1]	da 20 a 50 in relazione al livello di riferimento fissato *(dose efficace proiettata in un tempo di 7 giorni)*
Dislocazione[2]	30 *(dose efficace proiettata in un tempo di 30 giorni)*
Somministrazione di iodio stabile	40 *(dose equivalente alla tiroide proiettata nei sette giorni dall'inizio dell'esposizione)*

[1]Misura protettiva urgente attuata nella pima fase dell'emergenza, principalmente per contrastare la via di esposizione dell'inalazione da nube radioattiva, che consiste nel trasferimento di persone dalle loro case in un centro di raccolta di emergenza (ad esempio previsto in sede di pianificazione) per un periodo temporale relativamente breve.

[2]Trasferimento di persone dalle loro case, o dai centri di evacuazione di emergenza, in un luogo diverso per un periodo di tempo prolungato, con lo scopo di evitare l'esposizione a medio-lungo termine alla radioattività presente nell'ambiente.

Tabella B: Criteri generici di dose assorbita (Gy) per esposizione esterna acuta per l'individuo rappresentativo della popolazione interessata dall'emergenza, proiettata in un intervallo di tempo inferiore a 10 ore ai fini dell'attuazione di misure protettive urgenti[3] da adottare per evitare o limitare reazioni tissutali che comportano seri effetti deterministici.

Organo o tessuto	Criteri generici per la dose assorbita, Gy
Corpo intero (midollo osseo)	1
Polmoni	1
Pelle	10 su 100 cm^2
Tiroide	1
Cristallino	1
Gonadi	1
Feto	0,1

[3]Le misure protettive preventive dovrebbero essere attuate immediatamente anche in condizioni di difficoltà, e includere avvisi al pubblico e azioni urgenti di decontaminazione.

Tabella C: Criteri generici di dose assorbita[4] (Gy) a seguito di un'esposizione interna acuta per l'individuo rappresentativo della popolazione interessata dall'emergenza ai fini dell'attuazione di misure protettive urgenti[5] da adottare per evitare o limitare reazioni tissutali che comportano seri effetti deterministici.

Organo o tessuto	Criteri generici per la dose assorbita, Gy
Midollo osseo	0,2 Gy per radionuclidi con numero atomico Z ≥ 90
	2 Gy per radionuclidi con numero atomico Z ≤ 89
Polmoni	30
Colon	20
Tiroide	2
Feto	0,1

[4]I valori di dose assorbita riportati in tabella si riferiscono alla dose rilasciata a seguito di esposizione interna acuta in un arco di tempo di 30 giorni a partire dalla data di esposizione che produrrà gravi effetti deterministici nel 5% degli individui esposti

[5]Le misure protettive urgenti dovrebbero includere:
- esecuzione immediata di un controllo medico, con visite ed esami specialistici, e del conseguente trattamento medico;
- controllo della contaminazione;
- decorporazione immediata (rimozione o attenuazione della contaminazione interna), ove applicabile;
- registrazione dei dati clinici per un follow-up di lungo termine;
- assistenza psicologica.

23A03671

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 31 maggio 2023.

Soppressione delle commissioni mediche di verifica del Ministero dell'economia e delle finanze e trasferimento delle funzioni all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato», che, all'art. 71, disciplina la dispensa dal servizio per infermità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, recante «Testo unico in materia di pensioni di guerra»;

Visti, in particolare, gli articoli da 105 a 110 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, che disciplinano la composizione e il funzionamento delle commissioni mediche per le pensioni di guerra e della commissione medica superiore;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 932, recante provvidenze in favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali e, in particolare, l'art. 3, in ordine ai requisiti prescritti per i familiari superstiti aventi titolo al trattamento di reversibilità dell'assegno di benemerenza, tra cui, nei casi previsti, la condizione di invalidità a proficuo lavoro;

Vista la legge 12 giugno 1984, n. 222, in materia di invalidità pensionabile e, in particolare, l'art. 8, concernente la definizione dello stato di inabilità ai fini della concessione di prestazioni previdenziali ai familiari superstiti di iscritto o pensionato nell'assicurazione generale obbligatoria dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto l'art. 3, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, recante norme per il riconoscimento della invalidità civile;

Visto l'art. 13, della legge 8 agosto 1991, n. 274, che disciplina, per talune categorie di dipendenti pubblici, le modalità per l'accertamento, ai fini pensionistici, dell'inabilità, assoluta e permanente, a qualsiasi proficuo lavoro, non derivante da causa di servizio;

Visto l'art. 1, della legge 29 gennaio 1994, n. 94, recante provvidenze in favore degli *ex* deportati nei campi di sterminio nazista KZ, in particolare, in ordine ai requisiti prescritti per i familiari superstiti aventi titolo al trattamento di reversibilità dell'assegno vitalizio, tra cui, nei casi previsti, la condizione di invalidità a proficuo lavoro;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 del quale la disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria è estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime, tra cui la gestione dei dipendenti pubblici operante presso il soppresso INPDAP ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, successivamente confluita nell'Istituto nazionale della previdenza sociale per effetto dell'art. 21, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto l'art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che prevede la concessione della pensione di inabilità ai dipendenti pubblici iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio, per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa;

Visto l'art. 2-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, che rinomina le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidità civile in commissioni mediche di verifica;

Visto il decreto del Ministro del tesoro dell'8 maggio 1997, n. 187, con il quale è stato emanato il regolamento recante le modalità applicative delle disposizioni contenute al citato art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 377, recante la disciplina per il riordino e per la semplificazione del procedimento di liquidazione in materia pensionistica di guerra, in particolare, gli articoli 4, 6 e 7, in tema di commissioni mediche di verifica e commissione medica superiore;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, recante «Regolamento di semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie»;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 12 febbraio 2004, recante «Criteri organizzativi per l'assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, ed approvazione dei modelli di verbale utilizzabili, anche per le trasmissioni in via telematica, con le specificazioni sulle tipologie di accertamenti sanitari eseguiti e sulle modali-

tà di svolgimento dei lavori», in cui, tra l'altro, sono disciplinati gli adempimenti delle commissioni mediche di verifica;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 febbraio 2005, recante rimodulazione della composizione e dei criteri di funzionamento, tra l'altro, delle commissioni mediche di verifica;

Visto l'art. 7, comma 25, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che disciplina la soppressione delle commissioni mediche di verifica, ad eccezione di quelle ubicate nei capoluoghi di regione e nelle province a speciale autonomia;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2010, recante l'individuazione della data dell'avvio delle funzioni del nuovo assetto territoriale e la rideterminazione delle competenze territoriali delle commissioni mediche di verifica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2011, n. 171, recante «Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica al servizio, a norma dell'art. 55-*octies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», e, in particolare, l'art. 4, recante l'individuazione degli organi sanitari chiamati a pronunciarsi in materia;

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che prevede l'abrogazione degli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata nei confronti dei dipendenti pubblici, ad eccezione del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

Visto l'art. 15, comma 5, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, che attribuisce alle commissioni mediche di verifica la competenza ai fini della dichiarazione di inidoneità del personale docente della scuola alla propria funzione per motivi di salute;

Vista la direttiva n. 27490 del 6 marzo 2015 del Ministro dell'economia e delle finanze per l'individuazione dei criteri e delle procedure di selezione, tra l'altro, dei medici delle commissioni mediche di verifica e della commissione medica superiore;

Visto l'art. 7, comma 2-*ter* del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, che ha ripristinato gli istituti dell'equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per infermità per causa di servizio in favore del personale della polizia locale;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 (di seguito decreto-legge), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, e, in particolare, l'art. 45, comma 3- bis, come modificato dall'art. 13-*bis*, comma 6, lettera *a)*, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, che dispone, a decorrere dal 1° giugno 2023, la soppressione delle commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato, altresì, che il predetto comma 3-*bis* prevede il trasferimento all'Istituto nazionale della previdenza sociale di tutte le funzioni svolte dalle commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze e il conseguente subentro nell'attività di coordinamento, organizzazione e segreteria delle stesse, nonché nei rapporti giuridici relativi alle funzioni ad esso trasferite;

Visto il comma 3-*ter* del citato art. 45, che dispone, tra l'altro, che gli accertamenti di idoneità e inabilità lavorativa indicati nella norma siano effettuati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale con le modalità già in uso per l'assicurazione generale obbligatoria.

Considerato che, ai sensi del comma 3-*quater* del suddetto art. 45 del decreto- legge, entro il 31 maggio 2023, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le norme di coordinamento e le modalità attuative del trasferimento di funzioni delle commissioni mediche di verifica, comprese le modalità di eventuale utilizzo degli immobili in uso alle Ragionerie territoriali dello Stato, nonché sono accertate, con il medesimo decreto, le somme allocate per le finalità di cui ai commi da 3-*bis* a 3-*septies*, a legislazione vigente, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da trasferire all'INPS, a decorrere dal 1° giugno 2023, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Rilevata l'esigenza di semplificare, razionalizzare e armonizzare le procedure di accertamento e di valutazione delle condizioni di invalidità, di disabilità, di inabilità e di inidoneità di competenza delle commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze;

Sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 45, comma 3-*quater* del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, e, in particolare, ai sensi dell'art. 45, comma 3-*bis*, come modificato dall'art. 13-*bis*, comma 6, lettera *a)*, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, le modalità attuative relative al trasferimento all'Istituto nazionale della previdenza sociale delle funzioni già svolte, sulla base di specifiche norme di legge, dalle commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché le norme di coordinamento per assicurare lo svolgimento delle predette funzioni.

Art. 2.

Funzioni trasferite all'INPS

1. A decorrere dal 1° giugno 2023, sono trasferite all'Istituto nazionale della previdenza sociale le funzioni già svolte dalle commissioni mediche di verifica.

2. Le funzioni delle commissioni mediche di verifica trasferite all'Istituto nazionale della previdenza sociale sono quelle relative:

a) all'accertamento e valutazione delle condizioni di inabilità e di inidoneità al lavoro nei confronti del personale civile delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici e degli enti locali, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) agli accertamenti medico-legali nei confronti dei familiari superstiti dei dipendenti di cui alla lettera *a)* aventi titolo alla pensione indiretta o di reversibilità;

c) agli accertamenti medico-legali nei confronti dei cittadini aventi diritto a benefici in materia di pensioni di guerra dirette, indirette e di reversibilità e relativi assegni accessori, dei familiari superstiti aventi titolo al trattamento di reversibilità dell'assegno vitalizio concesso agli *ex* deportati nei campi di sterminio nazista KZ, dei familiari superstiti aventi titolo al trattamento di reversibilità dell'assegno di benemerenza concesso ai perseguitati politici antifascisti e razziali, nonché nei confronti dei familiari superstiti aventi diritto al trattamento di reversibilità degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare;

d) agli accertamenti medico-legali per la concessione dell'equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per infermità contratte per causa di servizio in favore del personale della Polizia locale.

3. Fermo restando quanto stabilito dal comma 2, all'Istituto nazionale della previdenza sociale è trasferita ogni altra funzione svolta, sulla base di specifiche norme di legge, dalle soppresse commissioni mediche di verifica.

Art. 3.

Modalità attuative

1. Per i procedimenti avviati sulla base delle richieste pervenute all'Istituto nazionale della previdenza sociale dal 1° giugno 2023, gli accertamenti medico-legali di idoneità e inabilità lavorativa di cui all'art. 45, comma 3-*ter* del decreto - legge sono effettuati dall'Istituto stesso con le modalità di accertamento già in uso per l'assicurazione generale obbligatoria.

2. In ogni caso, qualora e nei limiti in cui permanga l'obbligo di legge, ai fini della dichiarazione di inidoneità per motivi di salute nei confronti del personale docente della scuola, all'esito degli accertamenti medico-legali di cui all'art. 2, comma 2 lettera *a)*, partecipa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un rappresentante del Ministero dell'istruzione e del merito designato dal competente ufficio scolastico regionale. Agli accertamenti medico-legali di cui all'art. 2, comma 2 lettera *c)* partecipa il sanitario nominato in rappresentanza delle associazioni di categoria che tutelano gli invalidi di guerra, qualora e nei limiti in cui permanga l'obbligo di legge.

3. A decorrere dal 1° giugno 2023, le richieste di accertamento medico-legale inoltrate dalle varie amministrazioni pubbliche procedenti sono acquisite e trattate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in via telematica, secondo parametri tecnici e modalità procedurali stabiliti dall'Istituto medesimo nell'ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale nel rispetto dei principi di semplificazione, razionalizzazione e armonizzazione delle procedure previsti dal comma 3-*bis* dell'art. 45 del decreto-legge.

Art. 4.

Disposizioni transitorie

1. Per le richieste di accertamento medico-legale di cui all'art. 2, pendenti dinanzi alle commissioni mediche di verifica al 31 maggio 2023 e per quelle per cui, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, il Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite delle Ragionerie territoriali dello Stato, inoltra la documentazione di pertinenza all'Istituto nazionale della previdenza sociale, che provvede alla relativa definizione ai sensi dell'art. 45, comma 3 ter, ultimo periodo.

2. Le informazioni registrate nel sistema informatico in uso al Ministero dell'economia e delle finanze sono rese disponibili, mediante modalità digitali che saranno individuate sulla base di apposito Protocollo di intesa da sottoscrivere tra il Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite della Direzione dei servizi informativi e dell'innovazione, e l'Istituto nazionale della previdenza sociale. Nelle more del successivo trasferimento all'Istituto nazionale della previdenza sociale degli archivi delle commissioni mediche di verifica operanti presso il Ministero dell'economia e delle finanze, è garantito l'accesso alla documentazione e a tutti gli atti necessari all'espletamento delle funzioni trasferite.

3. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Istituto, ove necessario, può fare richiesta di utilizzo dei locali attualmente in uso alle commissioni mediche del Ministero dell'economia e delle finanze, per un periodo massimo di sei mesi, sulla base di un'apposita convenzione con il predetto Ministero, previo rimborso dei relativi costi logistici e di funzionamento.

4. In relazione ai contenziosi, che hanno ad oggetto le funzioni trasferite all'Istituto nazionale della previdenza sociale, il Ministero dell'economia e delle finanze assicura la tempestiva trasmissione degli elementi eventualmente in possesso ai fini della gestione del relativo contenzioso.

5. In ragione della soppressione *ex lege* delle commissioni mediche di verifica e delle funzioni di accertamento medico-legali da queste svolte sulla base di accordi interministeriali ovvero di atti autorizzativi sottoscritti dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, nei confronti del personale militare e di polizia, anche ad ordinamento civile, i relativi

atti autorizzativi e gli accordi cessano di avere efficacia dalla data del 31 maggio 2023 e la documentazione relativa ai procedimenti in corso è restituita, per il tramite delle Ragionerie territoriali dello Stato sulla base delle rispettive competenze, ai soggetti competenti.

Art. 5.

Accertamento delle risorse

1. Le somme allocate per le finalità di cui ai commi da 3-*bis* a 3-*septies* del decreto-legge, iscritte, a legislazione vigente, sul capitolo n. 1274 piano gestionale 1, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ammontano in termini di competenza e di cassa ad euro 3.745.000,00 annui a decorrere dal 2023.

2. Al fine di concludere le procedure di pagamento per le attività espletate dalle commissioni mediche del Ministero dell'economia e delle finanze fino al 31 maggio 2023, le somme che risultano disponibili per il trasferimento all'Istituto nazionale della previdenza sociale, relative all'esercizio finanziario 2023, ammontano ad euro 1.283.000,00.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono trasferite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le risorse di cui al comma 2 per l'esercizio finanziario 2023, nonché le risorse di cui al comma 1 a decorrere dall'esercizio finanziario 2024. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede al rimborso degli oneri sostenuti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale previdenza sulla base di apposita rendicontazione.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. A decorrere dal 1° giugno 2023 cessano le attività delle commissioni mediche operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 7, comma 25, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e all'art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

2. Le convenzioni in corso stipulate dal Ministero dell'economia e delle finanze con i componenti delle commissioni di cui al precedente comma si intendono *ex lege* risolte con effetto dal 1° giugno 2023. A decorrere dalla medesima data sono da intendersi *ex lege* revocati i provvedimenti direttoriali di nomina, nell'ambito delle citate commissioni, di ulteriori componenti.

Art. 7.

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente ivi incluso quanto previsto dall'art. 6 e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2023

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
CALDERONE

23A03658

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 12 giugno 2023.

Titolo per l'abilitazione all'esercizio di stazioni radio installate a bordo di navi lagunari.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modifiche e integrazioni;

Visti gli articoli 47 e 48 e il capitolo VII del regolamento delle radiocomunicazioni (edizione 2020), dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), che integra le disposizioni della costituzione e della convenzione dell'UIT, adottata a Kyoto il 14 ottobre 1994 e ratificata con legge 26 gennaio 1999, n. 26;

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Vista la risoluzione n. 1 della Conferenza IMO dei governi contraenti la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) 1974 del 9 novembre 1988, riguardante l'entrata in vigore di emendamenti per le radiocomunicazioni del sistema globale marittimo di soccorso e di sicurezza, nel seguito denominato GMDSS (*Global Maritime Distress and Safety System* - Sistema globale di soccorso e sicurezza in mare), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 14 marzo 1992 - Supplemento ordinario - parte prima;

Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), ratificata con legge del 23 maggio 1980, n. 313, e i successivi emendamenti della convezione stessa;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 104, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare,

l'art. 2, comma 1, con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy (di seguito il «Ministero»);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 novembre 2021 recante «l'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale» con le relative funzioni del Ministero sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 novembre 1991, n. 435 e successive modifiche e integrazioni, recante «Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 2022, n. 148, recante «Regolamento recante modifiche al regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435», che in particolare ha inserito il Titolo VII-*bis* rubricato «Stazione radioelettrica per le navi lagunari»;

Visto l'art. 168-*ter* del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, concernente la dotazione radioelettrica per le navi lagunari;

Visto l'art. 168-*nonies* (Operatore radiotelefonista) del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, che dispone che: «L'operatore radiotelefonista dell'apparato di cui all'art. 168-*ter* è in possesso almeno della specifica abilitazione conseguita sulla base della disciplina prevista, secondo criteri di semplificazione, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e il cui rilascio è di competenza dello stesso Ministero»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 marzo 2005, recante «Certificati di abilitazione all'uso degli apparati radio a bordo delle imbarcazioni adibite alla pesca costiera, locale e ravvicinata», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 68 del 23 marzo 2005;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 settembre 2018, n. 134, recante «Regolamento sui programmi di esame per il conseguimento dei certificati di operatore radio (GOC-ROC-LRC-SRC)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 284 del 6 dicembre 2018;

Visto il parere della Direzione generale servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali del Ministero - Divisione XII - Ispettorato territoriale del Veneto, territorialmente competente, trasmesso in data 29 novembre 2022 con nota prot. n. 174502;

Considerato che occorre adottare il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 168-*nonies* del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Decreta:

Art. 1.

Titolo abilitativo

1. Ai sensi dell'art. 168-*nonies* del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, è stabilito il titolo di abilitazione all'esercizio di stazioni radio installate a bordo di navi lagunari:

certificato limitato di radiotelefonista per le navi lagunari.

Art. 2.

Esami per il conseguimento del titolo

1. Il certificato di cui all'art. 1 viene conseguito previo superamento di esame, al fine di accertare l'idoneità a svolgere il servizio di radiocomunicazioni di bordo con un apparato VHF in DSC (*Digital Selective Calling*) di tipo fisso, interfacciato con un ricevitore GPS, secondo il «programma di esame» contenuto nell'allegato 1 al presente decreto.

2. L'organizzazione delle prove di accertamento dell'idoneità, di cui al comma 1, è affidata alla Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali del Ministero - Divisione XII - Ispettorato territoriale del Veneto, a cui viene indirizzata la domanda di ammissione all'accertamento dell'idoneità.

Art. 3.

Requisito per l'ammissione agli esami

1. Per l'ammissione agli esami per il conseguimento del certificato di cui al precedente art. 1, comma 1, i candidati devono aver compiuto almeno sedici anni.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice per il conseguimento del certificato di cui all'art. 1 è nominata con provvedimento del direttore generale della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali del Ministero ed è costituita come segue:

a) un dirigente di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy con funzioni di Presidente o, in assenza di quest'ultimo, da un delegato;

b) almeno due funzionari del Ministero delle imprese e del made in Italy in possesso del certificato di operatore *Long Range* (LRC) o, in caso di assenza, da delegati;

c) un funzionario del Ministero delle imprese e del made in Italy con funzioni di segretario o, in assenza di quest'ultimo, da un delegato.

2. La commissione esaminatrice opera a titolo gratuito e non è previsto alcun compenso a tal fine.

Art. 5.

Sanzioni

1. Nel caso in cui il rilascio del certificato in attuazione del presente decreto sia stato determinato da dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali, si applicano le disposizioni previste dall'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale del 25 settembre 2018, n. 134.

2. In caso di infrazioni o negligenze relative al servizio radioelettrico di bordo, si applicano le sanzioni previste dall'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale del 25 settembre 2018, n. 134.

3. Quando sia intervenuta la revoca del certificato di abilitazione di cui all'art. 1 del presente decreto, non è più ammesso il conseguimento del citato certificato limitato di radiotelefonista per le navi lagunari.

Art. 6.

Equivalenze

1. I titolari dei certificati di seguito elencati sono abilitati anche all'esercizio delle stazioni radio delle navi lagunari di cui all'art. 168-*ter* del decreto Presidente della Repubblica n. 435 dell'8 novembre 1991:

a) certificato generale di operatore (GOC);

b) certificato limitato di operatore (ROC);

c) certificato di operatore *Long Range* (LRC);

d) certificato di operatore *Short Range* (SRC);

e) certificato di abilitazione all'esercizio degli apparati radio a bordo delle imbarcazioni adibite alla pesca costiera, locale e ravvicinata, di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 68 del 23 marzo 2005.

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2023

Il Ministro: URSO

ALLEGATO *1*

PROGRAMMA DI ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DI STAZIONI RADIO INSTALLATE A BORDO DI NAVI LAGUNARI, DENOMINATO «CERTIFICATO LIMITATO DI RADIOTELEFONISTA PER LE NAVI LAGUNARI».

Il certificato viene rilasciato ai candidati che abbiano dato prova di possedere le cognizioni teoriche e pratiche e le attitudini professionali di seguito specificate.

Conoscenza teorica di:

scelta ed utilizzo dei canali per le diverse tipologie di comunicazioni (soccorso, urgenza, sicurezza, *routine* nave-nave o nave-stazione costiera);

apparato VHF con DSC e ricevitore GPS;

nozioni generali sul GMDSS;

tecnica DSC, codice MMSI;

procedure necessarie per effettuare chiamate di routine, soccorso, urgenza, sicurezza, annullamento chiamate per falso allarme.

Dimostrazione pratica, secondo le disposizioni della normativa di settore, di:

attivazione delle principali funzioni dell'impianto VHF/DSC, interfacciato con un ricevitore GPS;

operazioni e comandi che vengono utilizzati durante le chiamate di *routine*, soccorso, urgenza e sicurezza e per la procedura di segnalazione di un falso allarme.

23A03672

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

DECRETO 20 marzo 2023.

Nomina del commissario liquidatore dell'Automobile Club di Vigevano.

IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 19, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che prevede l'attribuzione al Presidente del Consiglio dei ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il regio decreto 14 novembre 1926, n. 2481, con il quale l'Automobile Club d'Italia è stato costituito in ente morale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1950, n. 881 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato approvato lo statuto dell'Ente;

Visto l'art. 63 del vigente statuto in tema di liquidazione e scioglimento degli Automobili Club;

Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, gli articoli 15 e 26 relativi, rispettivamente, al Dipartimento per la gioventù e il servizio civile universale e al Dipartimento per lo sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con cui il dott. Andrea Abodi è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2022, con cui al Ministro senza portafoglio dott. Andrea Abodi è stato conferito l'incarico per lo sport e i giovani;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022 con il quale sono state delegate le funzioni in materia di sport al Ministro senza portafoglio, dott. Andrea Abodi;

Visto l'art. 15 comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111 recante disposizioni in materia di liquidazione degli enti dissestati e di commissariamento;

Visto il decreto del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 26 aprile 2013, con il quale, in relazione alla situazione di criticità in essere presso l'Automobile Club di Vigevano, è stata disposta, ai sensi dell'art 15, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111/2011, la liquidazione coatta amministrativa del sodalizio;

Visto l'incarico di commissario liquidatore dell'Automobile Club di Vigevano conferito con il decreto di cui sopra, al dott. Giorgio Cumin;

Preso atto che il dott. Cumin, con nota in atti prot. n. 6573 del 18 maggio 2021, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico e, con successiva nota in atti prot. n. 7096 del 28 maggio 2021, nell'ambito della relazione sulle attività svolte, ha rappresentato che la procedura di liquidazione dell'AC non risulta allo stato conclusa;

Vista la deliberazione adottata dal consiglio generale dell'Automobile Club d'Italia nella riunione del 26 ottobre 2021;

Tenuto conto di quanto evidenziato con la deliberazione sopra citata in merito all'esigenza di un tempestivo ripristino della procedura liquidatoria;

Preso atto della proposta formulata dal Presidente dell'Automobile Club d'Italia di sottoporre il nominativo del dott. Filippo Bavagnoli, quale persona in grado di portare a compimento la procedura di liquidazione dell'AC di Vigevano;

Visti i requisiti professionali come risultanti dal curriculum del dott. Filippo Bavagnoli;

Vista la dichiarazione del dott. Filippo Bavagnoli, resa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso enti privati di controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

Decreta:

È nominato commissario liquidatore dell'Automobile Club di Vigevano, a seguito delle dimissioni del dott. Giorgio Cumin, il dott. Filippo Bavagnoli.

Con successivo provvedimento sarà definito il compenso del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2023

Il Ministro per lo sport e i giovani
ABODI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

23A03657

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 20 giugno 2023.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Zykadia», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 436/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMICA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53

del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di Dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del D.M. 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli artt. 11 e 12 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe A rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'articolo 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 1025/2018 del 27 giugno 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 161, del 13 luglio 2018, recante «Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, dei medicinali per uso umano «Zykadia», approvati con procedura centralizzata»;

Vista la domanda presentata in data 30 gennaio 2023 con la quale la società Novartis Europharm Limited ha chiesto la rinegoziazione delle condizioni negoziali del medicinale «Zykadia» (ceritinib);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 7 settembre, 14 e 16 novembre 2022;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 17 e 19-21 aprile 2023;

Vista la delibera n. 17 del 24 maggio 2023 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Oggetto della rinegoziazione

Il medicinale ZYKADIA (ceritinib) è rinegoziato alle condizioni qui sotto indicate.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

«Zykadia» è indicato in monoterapia per il trattamento in prima linea di pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) positivo per la chinasi del linfoma anaplastico (ALK).

«Zykadia» è indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) positivo per la chinasi del linfoma anaplastico (ALK) in stadio avanzato, precedentemente trattati con crizotinib.

Confezione: «150 mg capsula rigida uso orale blister (PVC/PCTFE/ALU)» 90 capsule - A.I.C. n. 044233031/E (in base 10);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 4.824,00;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7.961,53.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex-factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

È chiuso il registro dedicato al monitoraggio dell'uso del medicinale «Zykadia», a base di «Ceritinib», per le indicazioni ammesse alla rimborsabilità:

Trattamento di pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) positivo per la chinasi del linfoma anaplastico (ALK) in stadio avanzato, precedentemente trattati con crizotinib;

In monoterapia per il trattamento in prima linea di pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) positivo per la chinasi del linfoma anaplastico (ALK).

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Zykadia» (ceritinib) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, pneumologo e internista (RNRL).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 20 giugno 2023

Il dirigente: TROTTA

23A03679

DETERMINA 20 giugno 2023.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Simponi», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 443/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMICA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di Dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera

e), del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe A rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 427/2010 del 4 agosto 2010 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 202, del 30 agosto 2010, recante «Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Simponi» (golimumab), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea» relativamente alle confezioni con A.I.C. nn. 039541014 e 039541038;

Vista la determina AIFA n. 20/2015 del 19 gennaio 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 22, del 28 gennaio 2015, recante «Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Simponi» (golimumab), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea» relativamente alla confezione con A.I.C. n. 039541053;

Vista la domanda presentata in data 26 settembre 2022 con la quale la Società MSD Italia S.r.l. ha chiesto la rinegoziazione delle condizioni negoziali del medicinale SIMPONI (golimumab);

Visto il parere espresso dalla commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 7-9, 14 e 16 novembre 2022;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 17 aprile 2022;

Vista la delibera n. 17 del 24 maggio 2023 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Oggetto della rinegoziazione

Il medicinale SIMPONI (golimumab) è rinegoziato alle condizioni qui sotto indicate.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

Artrite reumatoide (AR):

Simponi, in associazione con metotrexato (MTX), è indicato per:

il trattamento dell'artrite reumatoide in fase attiva di grado da moderato a grave, in pazienti adulti, quando la risposta ai farmaci anti-reumatici che modificano la malattia (DMARD Disease-Modifying AntiRheumatic Drug), incluso MTX, sia stata inadeguata.

il trattamento dell'artrite reumatoide grave, attiva e progressiva negli adulti non precedentemente trattati con MTX.

Simponi, in associazione con MTX, ha dimostrato di ridurre il tasso di progressione del danno articolare misurato tramite raggi X e di migliorare la funzionalità fisica.

Artrite psoriasica (PsA):

Simponi, singolarmente o in associazione con metotrexato (MTX), è indicato per il trattamento dell'artrite psoriasica in fase attiva e progressiva, negli adulti, qualora sia stata inadeguata la risposta a precedenti trattamenti DMARD. Simponi ha dimostrato di ridurre il tasso di progressione del danno articolare periferico, misurato con i raggi X in pazienti con sottotipi di malattia poliarticolare simmetrica (vedere paragrafo 5.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto) e di migliorare la funzionalità fisica.

Spondiloartrite assiale:

Spondilite anchilosante (SA):

Simponi è indicato per il trattamento della spondilite anchilosante grave in fase attiva, negli adulti che non hanno risposto in modo adeguato alle terapie convenzionali.

Spondiloartrite assiale non radiografica (SpA assiale nr):

Simponi è indicato per il trattamento di pazienti adulti con grave spondiloartrite assiale non radiografica in fase attiva con segni obiettivi di infiammazione come indicato da elevati livelli di proteina C reattiva (PCR) e/o dall'evidenza nella risonanza magnetica per immagini (RMI), che hanno avuto una risposta inadeguata o sono intolleranti ai farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS).

Colite ulcerosa (CU):

Simponi è indicato per il trattamento della colite ulcerosa in fase attiva di grado da moderato a grave, in pazienti adulti che non hanno risposto in modo adeguato alla terapia convenzionale inclusi corticosteroidi e 6-mercaptopurina (6-MP) o azatioprina (AZA), o che risultano intolleranti o per cui esista una controindicazione medica a queste terapie.

Confezioni:

«50 mg soluzione per iniezione in penna preriempita uso sottocutaneo» penna preriempita (vetro) 0,5 ml 1 penna preriempita - A.I.C. n. 039541014/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1.157,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.909,51;

«100 mg soluzione per iniezione in penna preriempita (vetro) 1 ml uso sottocutaneo» 1 penna preriempita - A.I.C. n. 039541053/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1.157,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.909,51;

«50 mg soluzione per iniezione in siringa preriempita uso sottocutaneo» siringa preriempita (vetro) 0,5 ml 1 siringa preriempita - A.I.C. n. 039541038/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1.157,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.909,51.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Resta valida l'applicazione della scheda di prescrizione vigente, come da determina AIFA n. 198/2023 del 20 aprile 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 28 aprile 2023.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

L'indicazione terapeutica Artrite idiopatica giovanile poliarticolare (AIGp):

«Simponi in associazione con MTX è indicato per il trattamento dell'artrite idiopatica giovanile poliarticolare in bambini di età pari o superiore a due anni, che hanno risposto in modo inadeguato ad una precedente terapia con MTX» non è rimborsata dal Sistema sanitario nazionale.

Il contratto è NOVATIVO della determina AIFA n. 1052 del 14 ottobre 2020 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 271 del 30 ottobre 2020, che, pertanto, si estingue.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale SIMPONI (golimumab) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - reumatologo, internista, gastroenterologo (RRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 20 giugno 2023

Il dirigente: TROTTA

23A03680

DETERMINA 20 giugno 2023.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Brineura», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 447/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMICA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di Dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario» e in particolare l'art. 15, comma 8, lettera *b)*, con il quale è stato previsto un fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi 408-409 con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 490/2020 del 30 aprile 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 121, del 12 maggio 2020, recante «Regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano "Brineura"»;

Vista la domanda presentata in data 11 marzo 2022 con la quale la società Biomarin International Limited ha chiesto la rinegoziazione delle condizioni negoziali del medicinale BRINEURA (cerliponase alfa);

Visto il parere espresso dalla commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 30 settembre e 3-5 ottobre 2022;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 17 e 19-21 aprile 2023;

Vista la delibera n. 17 del 24 maggio 2023 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Oggetto della rinegoziazione

Il medicinale BRINEURA (cerliponase alfa) è rinegoziato alle condizioni qui sotto indicate.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

Brineura è indicato per il trattamento della patologia ceroidolipofuscinosi neuronale di tipo 2 (CLN2), nota anche come carenza di tripeptidil-peptidasi 1 (TPP-1).

Confezione:

«150 mg - soluzione per infusione - uso intracerebroventricolare - flaconcino (vetro) - soluzione: 5 ml (30 mg/ml) + 5 ml di soluzione di irrigazione» 2 flaconcini + 1 flaconcino - A.I.C. n. 045425016/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 23.076,92;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 38.086,15.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Eliminazione del tetto di spesa per il medicinale Brineura dall'entrata in vigore delle condizioni negoziali di cui alla presente determina.

L'accordo deve intendersi novativo della determina AIFA n. 490/2020 del 30 aprile 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 121 del 12 maggio 2020, che, pertanto, si estingue.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

È confermato il Registro dedicato al monitoraggio dell'uso del medicinale BRINEURA, a base di cerliponase alfa per l'indicazione ammessa alla rimborsabilità:

Brineura è indicato per il trattamento della patologia ceroidolipofuscinosi neuronale di tipo 2 (CLN2), nota anche come carenza di tripeptidil-peptidasi 1 (TPP-1).

Ai fini della prescrizione e della dispensazione del medicinale, i medici ed i farmacisti afferenti ai centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata disponibile a fronte dell'accesso attraverso il sito istituzionale dell'AIFA, all'indirizzo *web* https://registri.aifa.gov.it

I medici ed i farmacisti abilitati all'accesso al registro di monitoraggio AIFA dovranno effettuare la prescrizione e dispensazione del medicinale in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'AIFA: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1

In caso di temporaneo impedimento dell'accesso ai sistemi informativi, i medici ed i farmacisti abilitati dovranno garantire i trattamenti a partire dalla data di entrata in vigore della presente determina. Successivamente alla disponibilità delle funzionalità informatiche, i medici ed i farmacisti dovranno comunque inserire i dati dei trattamenti effettuati nella suddetta piattaforma *web*.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale BRINEURA (cerliponase alfa) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 20 giugno 2023

Il dirigente: TROTTA

23A03681

DETERMINA 20 giugno 2023.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche e riclassificazione del medicinale per uso umano «Sirturo», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 448/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la domanda presentata in data 29 luglio 2022, con la quale la società Janssen-Cilag International N. V. ha chiesto l'estensione delle indicazioni terapeutiche in regime di rimborso del medicinale «Sirturo» (bedaquilina), relativamente alla confezione avente codice A.I.C. n. 043332016/E;

Vista la determina AIFA n. 79/2021 del 9 giugno 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 144 del 18 giugno 2021, recante «Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano "Sirturo", approvato con procedura centralizzata», relativamente alla confezione avente codice A.I.C. n. 043332030/E;

Vista la domanda presentata in data 12 ottobre 2022 con la quale la società Janssen-Cilag International N. V. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità, del medicinale «Sirturo» (bedaquilina) relativamente alla confezione avente codice A.I.C. n. 043332030/E;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico–scientifica rilasciato nella seduta del 6 e 8-10 febbraio 2023;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso reso nella seduta del 17 e 19-21 aprile 2023;

Vista la delibera n. 17 del 24 maggio 2023 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La nuova indicazione terapeutica del medicinale SIRTURO (bedaquilina):

«"Sirturo» è indicato per l'uso nei pazienti adulti e pediatrici (di età compresa fra i 5 anni e i 18 anni non compiuti e di peso pari ad almeno 15 *kg)* come parte di un appropriato regime di associazione per la tubercolosi polmonare multiresistente (MDR *TB)* quando non può essere utilizzato altro efficace regime terapeutico per motivi di resistenza o tollerabilità.

Si devono prendere in considerazione le linee guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici»

è rimborsata come segue.

Confezioni:

«100 mg- compressa- uso orale-flacone (HDPE)» 188 compresse - A.I.C. n. 043332016/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 22.228,81;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 36.686,43;

«20 mg- compressa- uso orale- flacone (HDPE)» 60 compresse - A.I.C. n. 043332030/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 1.418,86;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.341,69.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex-factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Eliminazione del tetto di spesa vigente a partire dalla data di efficacia del presente provvedimento:

l'eventuale sfondamento sarà calcolato riparametrando mensilmente il tetto attualmente previsto che l'azienda si impegna a ripianare, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Accordo negoziale novativo della determina AIFA n. 944/2020 del 15 settembre 2020 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 238 del 25 settembre 2020, e della determina AIFA n. 945/2021 del 9 agosto 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 198 del 19 agosto 2021, che, pertanto, si estinguono.

Validità del contratto: ventiqauttro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Sirturo» (bedaquilina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - infettivologo, pneumologo (RNRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 20 giugno 2023

Il dirigente: TROTTA

23A03682

DETERMINA 27 giugno 2023.

Procedura *pay-back* 5% - Anno 2023. (Determina n. DG/262/2023).

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53

del 29 marzo 2012 del Ministero della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) di seguito, «regolamento»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra è stata nominata, a decorrere dal 25 gennaio 2023, quale sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, nella legge n. 196 del 2022;

Visto l'art. 1, comma 796, lettera *f)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - finanziaria 2007», con cui sono state confermate, per gli anni 2007 e seguenti, le misure di contenimento della spesa farmaceutica assunte dall'AIFA con la deliberazione del consiglio di amministrazione AIFA 27 settembre 2006, n. 26;

Visto l'art. 1, comma 796, lettera *g)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha riconosciuto alle aziende farmaceutiche la possibilità di chiedere all'AIFA la sospensione degli effetti di cui alla deliberazione citata al punto precedente, previa dichiarazione di impegno al versamento, in favore delle regioni interessate, degli importi così come indicati nelle tabelle di equivalenza degli effetti economico - finanziari per il Servizio sanitario nazionale (S.S.N.);

Vista la determina del direttore generale dell'AIFA 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 settembre 2006, n. 227, con cui sono stati disposti dall'AIFA *i)* la riduzione, nella misura del 5%, del prezzo al pubblico, già vigente, dei medicinali comunque dispensati o impiegati dal Servizio sanitario nazionale; *ii)* la ridefinizione dello sconto al produttore dello 0,6% del prezzo al pubblico, come da determina del direttore generale dell'AIFA 30 dicembre 2005, recante «Misure di ripiano della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata per l'anno 2005»; ed *iii)* il mantenimento delle predette misure sino ad integrale copertura del disavanzo accertato per l'anno 2006, previa verifica da effettuarsi entro la data del 15 febbraio 2007;

Vista la determina del direttore generale dell'AIFA 9 febbraio 2007, di «Approvazione delle richieste relative alle aziende farmaceutiche, che si sono avvalse della facoltà di ripianare l'eccedenza di spesa farmaceutica secondo le modalità di *pay-back*», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 febbraio 2007, n. 43, e, in particolare, l'art. 1, comma 3, con cui sono state individuate le quote di spettanza dovute al farmacista ed al grossista ai sensi dell'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, contenente le «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

Considerato che, successivamente, l'art. 1, commi 225 e 227, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014», a decorrere dall'anno 2014, ha dato la possibilità alle aziende farmaceutiche che ne facciano richiesta di usufruire della sospensione della riduzione di prezzo del 5% di cui all'art. 1, comma 796, lettera *g)*, della legge citata n. 296 del 2006, come disposta con la citata determina 27 settembre 2006;

Vista, per quanto di interesse ai fini del presente provvedimento, la determina del direttore generale dell'AIFA 27 giugno 2022, n. 285 , riguardante «Procedura *pay-back* 5% - Anno 2022», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 2022, n. 151, che ha regolamentato, per l'anno 2022, la relativa procedura di *pay-back*, specificando i prezzi dei medicinali rispetto ai quali le aziende intendevano avvalersi della sospensione del 5%, nonché i prezzi dei medicinali cui era stata ripristinata tale riduzione del 5%;

Vista la determina del direttore generale dell'AIFA 6 luglio 2022, n. 297, contenente la «Modifica dell'allegato 2 alla determina n. 285/2022 del 27 giugno 2022, concernente "Procedura *pay-back* 5% - Anno 2022"», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 luglio 2022, n. 160;

Ravvisata, anche per l'anno 2023, la necessità di procedere a determinare i prezzi dei medicinali delle aziende che intendono avvalersi della sospensione del 5% di cui all'art. 1, comma 796, lettera *g)*, della legge citata n. 296 del 2006, nonché dei prezzi dei medicinali delle aziende che non manifestano detta volontà ovvero che, pur avendola manifestata, non procedono al versamento di quanto dovuto in favore delle regioni interessate;

Preso atto che, ai fini della suddetta determina dei prezzi, anche per il procedimento relativo all'anno 2023, le eventuali differenze di prezzo tra prodotti uguali o analoghi, quale conseguenza dall'applicazione del *pay-back* 5%, non costituiscono variazioni di spesa a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, contenente il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 e successive modifiche ed integrazioni, contenente il «regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi»;

il regolamento AIFA per l'attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

il regolamento AIFA in materia di accesso documentale, accesso civico e accesso generalizzato;

Considerata, la comunicazione di avvio del procedimento di *pay-back* 5% - anno 2023, pubblicata sul portale AIFA in data 1° giugno 2023, con cui le aziende farmaceutiche sono state invitate a collegarsi, a decorrere dalle ore 14,00 della medesima data, attraverso il *link*: https://servizionline.aifa.gov.it alla sezione AIFA *front-end* dedicata, per prendere visione dell'elenco dei medicinali per i quali è possibile avvalersi della sospensione della riduzione del prezzo del 5%, a fronte del versamento (*pay-back*) del relativo controvalore sui conti correnti appositamente indicati dalle singole regioni interessate;

Acquisite dalle aziende le dichiarazioni di accettazione/diniego al *pay-back* 5% - anno 2023, pervenute all'AIFA fino alla data del 15 giugno 2023;

Tenuto conto delle comunicazioni di rettifica e/o inclusione pervenute all'indirizzo PEC dedicato fino al 26 giugno 2022;

Per tutto quanto in premessa;

Determina:

Art. 1.

1. È approvata la metodologia di calcolo del *pay-back* 5% per l'anno 2023, di cui all'allegato 1 del presente provvedimento.

2. In applicazione della predetta metodologia, è approvato l'elenco, di cui all'allegato 2 del presente provvedimento, che riporta le confezioni di medicinali di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modifiche ed integrazioni, classificati in classe A e H (e, quindi, a carico del Servizio sanitario nazionale), per i quali sono ripristinati, con decorrenza dal 1° luglio 2022, i prezzi in vigore al 30 settembre 2006 (nonché quelli rideterminati successivamente a tale data) nonché le confezioni di medicinali per i quali, per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2022, in ragione dell'applicazione del *pay-back*, è sospesa la riduzione del prezzo del 5%, di cui alla determina del direttore generale dell'AIFA 27 settembre 2006.

3. I prezzi riportati nell'allegato 2 relativi ai medicinali di classe A di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono prezzi al pubblico, comprensivi dell'IVA, applicati a fronte della loro erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale e, altresì, della riduzione prevista dalla determina del direttore generale dell'AIFA del 3 luglio 2006.

4. I prezzi riportati nell'allegato 2 relativi ai medicinali di classe H di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono prezzi massimi di cessione al lordo dell'eventuale ulteriore sconto S.S.N., applicati a fronte della loro erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale e comprensivi, altresì, della riduzione prevista dalla determina di cui al comma precedente.

Art. 2.

1. Le aziende farmaceutiche che hanno sottoscritto la dichiarazione di accettazione/diniego al *pay-back* 5% - anno 2023 provvedono in favore delle regioni interessate ed entro il 26 giugno 2023, a completare il versamento degli importi calcolati sulla base dei dati a consuntivo dell'anno 2022.

2. Le distinte di versamento attestanti l'effettivo pagamento degli importi dovuti devono essere trasmesse entro il 29 giugno 2023 all'apposita area dedicata al *pay-back* 5% - anno 2023 (AIFA *front-end*: http://www.agenziafarmaco.gov.it/frontend) e all'indirizzo PEC dedicato.

Art. 3.

Il presente provvedimento, unitamente agli allegati 1 e 2, che ne costituiscono parte integrante, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana con efficacia dal giorno successivo alla relativa pubblicazione.

Roma, 27 giugno 2023

Il sostituto del direttore generale: MARRA

ALLEGATO *1*

METODOLOGIA DI CALCOLO DEL *PAY-BACK* 5% 2023

L'art. 1, commi 225 e 227 legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni offre la possibilità, a partire dall'anno 2014, per le aziende farmaceutiche di usufruire della sospensione, ai sensi dell'art. 1 comma 796, lettera *g)* legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni, della riduzione di prezzo del 5% disposta con determina AIFA del 27 settembre 2006. Si rende qui di seguito nota la metodologia di calcolo del *pay-back* 5% per l'anno 2023.

A) Procedura di calcolo

1. Sono state selezionate tutte le specialità medicinali in fascia A e in fascia H che hanno aderito alla proroga del *pay-back* 5% per l'anno 2022, ai sensi della determina AIFA n. DG/285/2022 del 30 giugno 2022 concernente procedura *pay-back* 5% - Anno 2022 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 151 del 30 giugno 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, ottenendo la proroga della sospensione della riduzione di prezzo del 5% disposta con determina AIFA n. 26 del 27 settembre 2006.

2. Sono state individuate tutte le specialità in fascia A e in fascia H commercializzate nel corso del 2022, aventi almeno un mese di consumi a carico del Servizio sanitario nazionale.

3. Sono state, inoltre, selezionate tutte quelle in fascia A e in fascia H autorizzate dopo il 31 dicembre 2006 che hanno perso nel 2022 il requisito dell'innovatività, attribuito ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera *a)* legge 29 novembre 2007, n. 222 e successive modificazioni ed integrazioni e ai sensi dell'art. 15, comma 8, lettera *b)*, legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Infine, si è tenuto conto di tutte le specialità medicinali in fascia A e in fascia H autorizzate dopo il 31 dicembre 2006, rispetto alle quali l'azienda farmaceutica non ha mai avuto la possibilità di esercitare l'opzione di adesione o meno alla proroga della sospensione della riduzione di prezzo del 5% disposta con determina AIFA n. 26 del 27 settembre 2006.

5. Relativamente all'insieme di specialità medicinali di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 sono stati estratti i dati di consumo (numero di confezioni), sia attraverso il canale delle farmacie aperte al pubblico (farmaceutica convenzionata), sia attraverso quello delle strutture sanitarie pubbliche (ospedali, ASL, ecc.) dislocate sul territorio (farmaceutica non convenzionata) nell'anno 2022. I consumi utilizzati nel successivo sviluppo della procedura sono relativi ad ogni specialità medicinale che abbia almeno un mese di commercializzazione nel 2022.

6. La riduzione di prezzo del 5% disposta con determina AIFA n. 26 del 27 settembre 2006 sopra richiamata è stata calcolata nel seguente modo:

a. per i farmaci in fascia A:

i. erogati attraverso le farmacie aperte al pubblico (farmaceutica convenzionata) quale differenza tra il vigente prezzo a ricavo azienda al netto dell'IVA (individuato sulla base delle quote di spettanza definite ai sensi del primo periodo del comma 40, dell'art. 1, legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni), della riduzione di legge det. AIFA 3 luglio 2006 e delle eventuale riduzione selettiva ed il medesimo prezzo ridotto del 5%, sempre al netto dell'IVA;

ii. per quelli erogati alle strutture sanitarie pubbliche (farmaceutica non convenzionata) quale differenza tra il vigente prezzo a ricavo azienda al netto dell'IVA (individuato sulla base delle quote di spettanza definite ai sensi del primo periodo del comma 40 dell'art. 1 legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni), della riduzione di legge det. AIFA 3 luglio 2006, e dello sconto S.S.N. esclusivamente negoziato con l'AIFA, ed il medesimo prezzo ridotto del 5%, sempre al netto dell'IVA.

b. per i farmaci in fascia H (erogati esclusivamente attraverso le strutture sanitarie pubbliche - farmaceutica non convenzionata) quale differenza tra il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale (vigente al 29 maggio 2023) e quello ridotto del 5%.

7. Le differenze di prezzo per ciascuna specialità medicinale così calcolate sono state poi moltiplicate per il consumo medio mensile nel 2022 successivamente riportato all'anno, ottenendo così l'importo totale di *pay-back* 2023 per ciascuna specialità medicinale, in ciascuna regione e per singola azienda farmaceutica. Tali differenze di prezzo sono state calcolate rispetto ai prezzi vigenti.

8. Laddove l'azienda farmaceutica decida di non prorogare il *pay-back* 5% al 2023, per una parte o per l'intero elenco delle proprie specialità medicinali, AIFA rende noto l'importo di *pay-back* che dovrà essere comunque versato alle regioni per i mesi del 2023 durante i quali essa ha continuato a beneficiare della sospensione dalla riduzione del 5% del prezzo, ovvero, per l'anno oggetto del presente provvedimento poiché l'azienda beneficerà fino al 30 giugno 2023 di tale sospensione, il *pay-back* è stato calcolato per il periodo (1° gennaio 2023 - 30 giugno 2023). Sono escluse tutte le specialità per le quali l'azienda titolare di A.I.C. abbia dato apposita comunicazione supportata da idonea documentazione con conseguente riduzione del prezzo pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, per tali specialità l'importo di *pay-back* sarà calcolato esclusivamente per i mesi in cui l'azienda ha beneficiato della sospensione della riduzione del 5%.

9. Ai sensi dell'art. 1, comma 796, lettera *g)*, legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e successive modificazioni ed integrazioni (legge finanziaria 2007), le aziende possono sospendere l'effetto di riduzione del 5% del prezzo al pubblico introdotto dalla determina AIFA n. 26 del 27 settembre 2006 sopra richiamata, previo anticipo diretto alle regioni del valore corrispondente al 5%. Il valore del *pay-back* è pertanto determinato sul prezzo a ricavo azienda come descritto al punto 6 (o il prezzo massimo di cessione) e non sul prezzo di cessione sostenuto dalla singola struttura sanitaria pubblica, risultante ad esito delle procedure di acquisto.

10. I prezzi al pubblico non tengono conto dello sconto al produttore pari allo 0,6% stabilito con determina AIFA del 3 luglio 2006 e dell'ulteriore sconto a carico dei grossisti e dei farmacisti disposto con determina AIFA del 9 febbraio 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 57 del 9 marzo 2007, come modificata dalla determina AIFA del 15 giugno 2012 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 23 giugno 2012).

B) Ambito di applicazione

Il procedimento fa riferimento a tutti i farmaci di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 della procedura, classificati in fascia A e in fascia H, in commercio e con vendite alla data del 31 dicembre 2022, con l'esclusione dei prodotti emoderivati di origine estrattiva, degli emoderivati da DNA ricombinante, dei vaccini, dell'ossigeno e di medicinali non inseriti nelle liste di trasparenza ai sensi dell'art. 7, comma 1, della citata legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni con prezzo al pubblico uguale o inferiore a 5 euro (art. 1, comma 2, determina AIFA del 27 settembre 2006).

C) Dati di consumo

Ai fini del procedimento, sono stati utilizzati i seguenti dati di consumo:

per la farmaceutica convenzionata: i dati del flusso dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali (OsMed - istituito dell'art. 68, comma 9, legge 23 dicembre 1998, n. 448, modificato dall'art. 18 decreto ministeriale salute 20 settembre 2004, n. 245) e quelli generati sulla base delle Distinte contabili riepilogative (DCR), 2022 aggiornate che AIFA riceve mensilmente dalle regioni;

per la farmaceutica non convenzionata: i dati di consumo rilevati nell'ambito del flusso della tracciabilità del farmaco trasmessi dalle stesse aziende farmaceutiche (flusso istituito ai sensi del decreto ministeriale salute 15 luglio 2004), i dati della distribuzione diretta e per conto (flusso istituito ai sensi del decreto ministeriale salute 30 luglio 2007) acquisiti da NSIS con nota protocollo 0018250-26/04/2023-DGSISS-MDS-P ed aggiornati dall'NSIS al 20 aprile 2023.

Glossario:

(1) Convenzionata (classe A): importo del *pay-back* ricavato sulla base del numero di confezioni di medicinali di fascia A erogate attraverso le farmacie aperte al pubblico, in regime di assistenza convenzionale.

(2) Non convenzionata (classe A): importo del *pay-back* ricavato sulla base del numero di confezioni acquistate dalle strutture sanitarie pubbliche per essere poi erogate in distribuzione diretta o per conto, o per essere somministrate al paziente all'interno delle strutture stesse.

(3) Non convenzionata (classe H): importo del *pay-back* derivante dal numero di confezioni acquistate dalle strutture sanitarie pubbliche per essere poi erogate in distribuzione diretta o per essere somministrate al paziente all'interno delle strutture stesse.

(4) = (1)+(2)+(3) Totale: somma degli importi del *pay-back* della convenzionata, della non convenzionata (classe *A)* e della non convenzionata (classe *H)*.

(5) = Nella piattaforma *payback* 5% 2023, il prezzo riportato nel prospetto «Confezioni in convenzionata» è da intendersi come prezzo al pubblico al netto delle riduzioni di legge (5% +5%).

ALLEGATO 2

ATC	PRINCIPIO ATTIVO	AIC	SPECIALITA'	CONFEZIONE	TITOLARE AIC	CLASSE	PREZZO (€)	PB 5% 2023
N05AX12	ARIPIPRAZOLO	043143027	ABILIFY MAINTENA	1 flaconcino IM 400 mg + 1 flaconcino solv 2 ml rilascio prolungato	OTSUKA PHARMACEUT.NETHER.BV	H	266,86	x
R03AK11	FLUTICASONE PROPIONATO/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO	042292019	ABRIFF	sosp inal 120 dosi 50 mcg + 5 mcg	MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC. Srl	A	33,00	x
R03AK11	FLUTICASONE PROPIONATO/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO	042292021	ABRIFF	sosp inal 120 dosi 125 mcg + 5 mcg	MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC. Srl	A	50,17	x
R03AK11	FLUTICASONE PROPIONATO/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO	042292033	ABRIFF	sosp inal 120 dosi 250 mcg + 10 mcg	MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC. Srl	A	73,98	x
D11AH07	TRALOKINUMAB	049573025	ADTRALZA	4 (2X2) siringhe preriempite 150 mg 1 ml confezione multipla	LEO PHARMA A/S	H	1.216,00	x
A16AB05	LARONIDASI	035891011	ALDURAZYME	1 flaconcino EV 5 ml 500 U	GENZYME EUROPE B.V.	H	665,00	x
N02AB03	FENTANIL	039014028	ALGHEDON	3 cerotti transd 25 mcg/ora	ANGELINI SpA	A	13,89	
N02AB03	FENTANIL	039014081	ALGHEDON	3 cerotti transd 50 mcg/ora	ANGELINI SpA	A	22,21	
N02AB03	FENTANIL	039014143	ALGHEDON	3 cerotti transd 75 mcg/ora	ANGELINI SpA	A	36,29	
N02AB03	FENTANIL	039014206	ALGHEDON	3 cerotti transd 100 mcg/ora	ANGELINI SpA	A	44,75	
N02AB03	FENTANIL	039014269	ALGHEDON	3 cerotti transd 12 mcg/ora	ANGELINI SpA	A	5,37	
H02AB09	IDROCORTISONE	046129019	ALKINDI	granuli in capsule da aprire 0,5 mg 50 cps flacone	DIURNAL EUROPE BV	A	62,72	x
H02AB09	IDROCORTISONE	046129021	ALKINDI	granuli in capsule da aprire 1 mg 50 cps flacone	DIURNAL EUROPE BV	A	125,43	x
H02AB09	IDROCORTISONE	046129033	ALKINDI	granuli in capsule da aprire 2 mg 50 cps flacone	DIURNAL EUROPE BV	A	180,31	x
J01CA04	AMOXICILLINA SODICA	033452083	AMOXICILLINA SODICA K24 PHARMACEUTICALS	50 flaconi EV 1.000 mg	K24 PHARMACEUTICALS Srl	H	20,49	
R03AL03	UMECLIDINIO BROMURO/VILANTEROLO TRIFENATATO	043438023	ANORO ELLIPTA	polv inal 30 dosi 55 mcg + 22 mcg	GLAXOSMITHKLINE (IRELAND) LTD	A	57,15	x
A10AB06	INSULINA GLULISINA	036684013	APIDRA	1 flaconcino SC 10 ml 100 UI/ml	SANOFI AVENTIS DEUTSCHL.GMBH	A	32,93	x
A10AB06	INSULINA GLULISINA	036684088	APIDRA	5 cartucce SC 3 ml 300 UI	SANOFI AVENTIS DEUTSCHL.GMBH	A	49,39	x
A10AB06	INSULINA GLULISINA	036684328	APIDRA	solostar 5 penne preriempite SC 100 U/ml 3 ml	SANOFI AVENTIS DEUTSCHL.GMBH	A	49,39	x
B01AX05	FONDAPARINUX SODICO	035606033	ARIXTRA	10 siringhe SC 2,5 mg 0,5 ml	MYLAN IRE HEALTHCARE LTD	A	67,45	x
B01AX05	FONDAPARINUX SODICO	035606060	ARIXTRA	7 siringhe SC 1,5 mg 0,3 ml	MYLAN IRE HEALTHCARE LTD	A	28,31	x
B01AX05	FONDAPARINUX SODICO	035606072	ARIXTRA	10 siringhe SC 1,5 mg 0,3 ml	MYLAN IRE HEALTHCARE LTD	A	40,47	x
B01AX05	FONDAPARINUX SODICO	035606110	ARIXTRA	10 siringhe SC 5 mg 0,4 ml	MYLAN IRE HEALTHCARE LTD	A	138,04	x
B01AX05	FONDAPARINUX SODICO	035606146	ARIXTRA	10 siringhe SC 7,5 mg 0,6 ml	MYLAN IRE HEALTHCARE LTD	A	207,01	x
B01AX05	FONDAPARINUX SODICO	035606173	ARIXTRA	10 siringhe SC 10 mg 0,8 ml	MYLAN IRE HEALTHCARE LTD	A	207,01	x
R03AK07	BUDESONIDE/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO	035362060	ASSIEME	TURBOHALER polv inal 120 dosi 160 mcg + 4,5 mcg	SIMESA SpA	A	59,29	

ATC	PRINCIPIO ATTIVO	AIC	SPECIALITA'	CONFEZIONE	TITOLARE AIC	CLASSE	PREZZO (€)	PB 5% 2023
R03AK07	BUDESONIDE/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO	035363062	ASSIEME MITE	polv inal 120 dosi 80 mcg + 4,5 mcg	SIMESA SpA	A	46,95	
G03GA05	FOLLITROPINA ALFA DA DNA RICOMBINANTE	043364013	BEMFOLA	1 cartuccia in penna preriemp SC 75 UI/0,125 ml + ago	GEDEON RICHTER PLC	A	32,48	X
G03GA05	FOLLITROPINA ALFA DA DNA RICOMBINANTE	043364025	BEMFOLA	1 cartuccia in penna preriemp SC 150 UI/0,25 ml + ago	GEDEON RICHTER PLC	A	64,13	X
G03GA05	FOLLITROPINA ALFA DA DNA RICOMBINANTE	043364037	BEMFOLA	1 cartuccia in penna preriemp SC 225 UI/0,375 ml + ago	GEDEON RICHTER PLC	A	95,00	X
G03GA05	FOLLITROPINA ALFA DA DNA RICOMBINANTE	043364049	BEMFOLA	1 cartuccia in penna preriemp SC 300 UI/0,50 ml + ago	GEDEON RICHTER PLC	A	125,06	X
G03GA05	FOLLITROPINA ALFA DA DNA RICOMBINANTE	043364052	BEMFOLA	1 cartuccia in penna preriemp SC 450 UI/0,75 ml + ago	GEDEON RICHTER PLC	A	185,15	X
G03GA05	FOLLITROPINA ALFA DA DNA RICOMBINANTE	043364064	BEMFOLA	5 cartucce in penne preriemp SC 75 UI/0,125 ml + 5 aghi	GEDEON RICHTER PLC	A	162,41	X
G03GA05	FOLLITROPINA ALFA DA DNA RICOMBINANTE	043364088	BEMFOLA	5 cartucce in penne preriemp SC 150 UI/0,25 ml + 5 aghi	GEDEON RICHTER PLC	A	320,68	X
G03GA05	FOLLITROPINA ALFA DA DNA RICOMBINANTE	043364102	BEMFOLA	5 cartucce in penne preriemp SC 225 UI/0,375 ml + 5 aghi	GEDEON RICHTER PLC	A	475,00	X
G03GA05	FOLLITROPINA ALFA DA DNA RICOMBINANTE	043364126	BEMFOLA	5 cartucce in penne preriemp SC 300 UI/0,50 ml + 5 aghi	GEDEON RICHTER PLC	A	625,32	X
G03GA05	FOLLITROPINA ALFA DA DNA RICOMBINANTE	043364140	BEMFOLA	5 cartucce in penne preriemp SC 450 UI/0,75 ml + 5 aghi	GEDEON RICHTER PLC	A	925,76	X
M05BA04	ACIDO ALENDRONICO SALE SODICO TRIIDRATO	040246011	BINOSTO	4 cpr eff 70 mg	ABIOGEN PHARMA SpA	A	16,18	x
M05BA04	ACIDO ALENDRONICO SALE SODICO TRIIDRATO	040622033	BONASOL	orale soluz 4 flaconi 70 mg 100 ml	BRUNO FARMACEUTICI SpA	A	16,18	x
R03BB05	ACLIDINIO BROMURO	042470029	BRETARIS GENUAIR	polv inal 1 flacone 60 dosi 322 mcg	ASTRAZENECA AB	A	45,37	x
B01AC24	TICAGRELOR	040546044	BRILIQUE	56 cpr riv 90 mg	ASTRAZENECA AB	A	106,68	x
B01AC24	TICAGRELOR	040546083	BRILIQUE	56 cpr riv 60 mg confezione calendarizzata	ASTRAZENECA AB	A	106,68	x
B01AC24	TICAGRELOR	040546133	BRILIQUE	56 cpr orodispers 90 mg	ASTRAZENECA AB	A	106,68	x
R03AL05	ACLIDINIO BROMURO/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO	043773011	BRIMICA GENUAIR	polv inal 1 inalatore 60 dosi 340 mcg + 12 mcg	ASTRAZENECA AB	A	60,33	x
N02AJ08	IBUPROFENE/CODEINA FOSFATO EMIDRATO	042269011	BRUFECOD	30 cpr riv 400 mg + 30 mg	MYLAN ITALIA Srl	A	6,79	x
B01AX07	CAPLACIZUMAB	046989012	CABLIVI	1 flaconcino EV SC 10 mg + 1 siringa 1 ml + 1 adattatore + 1 ago + 2 tamponi imbevuti di alcool	ABLYNX NV	H	4.071,42	x
L01EL02	ACALABRUTINIB	049155017	CALQUENCE	56 cps 100 mg	ASTRAZENECA AB	H	5.378,65	x
A16AX10	ELIGLUSTAT TARTRATO	043869015	CERDELGA	56 cps 84 mg	GENZYME EUROPE B.V.	A	32.698,9 5	x
L04AA18	EVEROLIMUS	036373025	CERTICAN	60 cpr 0,25 mg	NOVARTIS FARMA SpA	A	165,89	x
L04AA18	EVEROLIMUS	036373102	CERTICAN	60 cpr 0,75 mg	NOVARTIS FARMA SpA	A	497,65	x
L04AA18	EVEROLIMUS	036373227	CERTICAN	60 cpr dispers 0,25 mg	NOVARTIS FARMA SpA	A	165,89	x

ATC	PRINCIPIO ATTIVO	AIC	SPECIALITA'	CONFEZIONE	TITOLARE AIC	CLASSE	PREZZO (€)	PB 5% 2023
G03XC02	BAZEDOXIFENE ACETATO	039364017	CONBRIZA	28 cpr riv 20 mg	PFIZER EUROPE MA EEIG	A	34,68	x
V04CD01	METIRAPONE	043094010	CORMETO	50 cps molli 250 mg flacone	HRA PHARMA RARE DISESASE	A	381,78	x
L04AC10	SECUKINUMAB	043873025	COSENTYX	1 siringa in penna preriempita SC 150 mg 1 ml	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED	H	473,81	
L04AC10	SECUKINUMAB	043873037	COSENTYX	2 siringhe preriempite SC 150 mg 1 ml	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED	H	947,63	
L04AC10	SECUKINUMAB	043873049	COSENTYX	1 penna preriempita SC 150 mg 1 ml	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED	H	473,81	
L04AC10	SECUKINUMAB	043873052	COSENTYX	2 penne preriempite SC 150 mg 1 ml	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED	H	947,63	
L04AC10	SECUKINUMAB	043873088	COSENTYX	1 siringa preriempita SC 300 mg 2 ml 150 mg/ml	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED	H	947,63	
L04AC10	SECUKINUMAB	043873102	COSENTYX	1 penna preriempita SC 300 mg 2 ml 150 mg/ml	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED	H	947,63	
S01ED51	DORZOLAMIDE CLORIDRATO/TIMOLOLO MALEATO	034242077	COSOPT	collirio senza conservante 20 mg/ml + 5 mg/ml 10 ml 1 flacone con erogatore	SANTEN ITALY Srl	A	23,05	x
C09BX02	BISOPROLOLO FUMARATO/PERINDOPRIL ARGININA	044256028	COSYREL	30 cpr riv 5 mg + 5 mg flacone	LES LABORATOIRES SERVIER	A	9,96	x
C09BX02	BISOPROLOLO FUMARATO/PERINDOPRIL ARGININA	044256055	COSYREL	30 cpr riv 5 mg + 10 mg flacone	LES LABORATOIRES SERVIER	A	9,96	x
C09BX02	BISOPROLOLO FUMARATO/PERINDOPRIL ARGININA	044256081	COSYREL	30 cpr riv 10 mg + 5 mg flacone	LES LABORATOIRES SERVIER	A	10,35	x
C09BX02	BISOPROLOLO FUMARATO/PERINDOPRIL ARGININA	044256117	COSYREL	30 cpr riv 10 mg + 10 mg flacone	LES LABORATOIRES SERVIER	A	10,35	x
A09AA02	PANCRELIPASI	029018064	CREON 10.000UI	100 cps gastrores 150 mg rilascio modificato	MYLAN ITALIA Srl	A	17,31	x
L01FG02	RAMUCIRUMAB	043797012	CYRAMZA	1 flaconcino EV 10 ml 10 mg/ml	ELI LILLY NEDERLAND BV	H	570,00	x
L01FG02	RAMUCIRUMAB	043797036	CYRAMZA	1 flaconcino EV 50 ml 10 mg/ml	ELI LILLY NEDERLAND BV	H	2.850,00	x
R03DX07	ROFLUMILAST	040107029	DAXAS	30 cpr riv 500 mcg	ASTRAZENECA AB	A	65,85	x
R03DX07	ROFLUMILAST	040107082	DAXAS	28 compresse 250 mcg	ASTRAZENECA AB	A	30,73	x
J04AK06	DELAMANID	043367046	DELTYBA	48 cpr riv 50 mg	OTSUKA NOVEL PRODUCTS GMBH	H	1.385,67	x
R03AL05	ACLIDINIO BROMURO/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO	043777010	DUAKLIR GENUAIR	polv inal 1 inalatore 60 dosi 340 mcg + 12 mcg	ASTRAZENECA AB	A	60,33	X
D11AH05	DUPILUMAB	045676057	DUPIXENT	1 siringa preriempita 300 mg 2 ml	SANOFI-AVENTIS GROUPE	A	953,28	
D11AH05	DUPILUMAB	045676069	DUPIXENT	2 siringhe preriempite 300 mg 2 ml	SANOFI-AVENTIS GROUPE	H	1.155,20	
D11AH05	DUPILUMAB	045676095	DUPIXENT	1 siringa preriempita 200 mg 1,14 ml	SANOFI-AVENTIS GROUPE	A	953,28	
D11AH05	DUPILUMAB	045676107	DUPIXENT	2 siringhe preriempite 200 mg 1,14 ml	SANOFI-AVENTIS GROUPE	H	1.155,20	
D11AH05	DUPILUMAB	045676133	DUPIXENT	1 penna preriempita SC 200 mg 1,14 ml	SANOFI-AVENTIS GROUPE	A	953,28	
D11AH05	DUPILUMAB	045676145	DUPIXENT	2 penne preriempite 200 mg 1,14 ml	SANOFI-AVENTIS GROUPE	H	1.155,20	

ATC	PRINCIPIO ATTIVO	AIC	SPECIALITA'	CONFEZIONE	TITOLARE AIC	CLASSE	PREZZO (€)	PB 5% 2023
D11AH05	DUPILUMAB	045676172	DUPIXENT	1 penna preriempita 300 mg 2 ml	SANOFI-AVENTIS GROUPE	A	953,28	
D11AH05	DUPILUMAB	045676184	DUPIXENT	2 penne preriempite 300 mg 2 ml	SANOFI-AVENTIS GROUPE	H	1.155,20	
H02AB09	IDROCORTISONE	049545015	EFMODY	50 cps 5 mg rilascio modificato flacone	DIURNAL EUROPE BV	H	160,53	x
H02AB09	IDROCORTISONE	049545027	EFMODY	50 cps 10 mg rilascio modificato flacone	DIURNAL EUROPE BV	H	321,05	x
R03BB05	ACLIDINIO BROMURO	042471021	EKLIRA GENUAIR	polv inal 1 inalatore 60 dosi 322 mcg	ASTRAZENECA AB	A	45,37	X
R03AL08	VILANTEROLO TRIFENATATO/UMECLIDINIO BROMURO/FLUTICASONE FUROATO	045789029	ELEBRATO ELLIPTA	polv inal 30 dosi 92 mcg + 55 mcg + 22 mcg	GLAXOSMITHKLINE TRAD.SERV.LTD	A	81,55	x
N06AX12	BUPROPIONE CLORIDRATO	037697051	ELONTRIL	30 cpr 300 mg rilascio modificato flacone	GLAXOSMITHKLINE SpA	A	41,04	x
N02CD02	GALCANEZUMAB	047424015	EMGALITY	1 penna SC 120 mg 1 ml	ELI LILLY NEDERLAND BV	A	666,35	x
D05AX52	CALCIPOTRIOLO MONOIDRATO/BETAMETASONE DIPROPIONATO	044207013	ENSTILAR	schiuma cutanea 60 g 50 mcg/g + 0,5 mg/g	LEO PHARMA A/S	A	61,92	x
C09DX04	SACUBITRIL/VALSARTAN COMPLESSO DI SALE SODICO	044558017	ENTRESTO	28 cpr riv 24 mg + 26 mg	NOVARTIS EUROPHARM LTD	A	100,98	x
C09DX04	SACUBITRIL/VALSARTAN COMPLESSO DI SALE SODICO	044558029	ENTRESTO	28 cpr riv 49 mg + 51 mg	NOVARTIS EUROPHARM LTD	A	100,98	x
C09DX04	SACUBITRIL/VALSARTAN COMPLESSO DI SALE SODICO	044558031	ENTRESTO	56 cpr riv 49 mg + 51 mg	NOVARTIS EUROPHARM LTD	A	201,94	x
C09DX04	SACUBITRIL/VALSARTAN COMPLESSO DI SALE SODICO	044558068	ENTRESTO	56 cpr riv 97 mg + 103 mg	NOVARTIS EUROPHARM LTD	A	201,94	x
S01ED51	DORZOLAMIDE CLORIDRATO/TIMOLOLO MALEATO	044738019	EYROOBI	collirio 1 flacone 5 ml 20 mg/ml + 5 mg/ml	FIDIA FARMACEUTICI SpA	A	8,28	x
R03DX10	BENRALIZUMAB	045931019	FASENRA	1 siringa preriempita 1 ml 30 mg/ml	ASTRAZENECA AB	A	3.632,09	x
R03DX10	BENRALIZUMAB	045931021	FASENRA	1 penna preriempita SC 1 ml 30 mg/ml	ASTRAZENECA AB	A	3.632,09	x
C01CA24	ADRENALINA	042416014	FASTJEKT	1 penna preriempita 150 mcg	VIATRIS HEALTHCARE LIMITED	H	47,20	x
C01CA24	ADRENALINA	042416038	FASTJEKT	1 penna preriempita 300 mcg	VIATRIS HEALTHCARE LIMITED	H	47,20	x
G03FB08	ESTRADIOLO/DIDROGESTERONE	033639055	FEMOSTON 1/10	14 cpr riv bianche + 14 cpr riv grigie	VIATRIS HEALTHCARE LIMITED	A	9,23	x
G03FA14	ESTRADIOLO/DIDROGESTERONE	033639081	FEMOSTON 1/5 CONTI	28 cpr riv 1 mg + 5 mg	VIATRIS HEALTHCARE LIMITED	A	9,23	x
G03FB08	ESTRADIOLO/DIDROGESTERONE	033639016	FEMOSTON 2/10	14 cpr riv rosse + 14 cpr riv gialle	VIATRIS HEALTHCARE LIMITED	A	9,23	x
M01AE14	DEXIBUPROFENE	035512045	FENEXTRA	30 cpr riv 400 mg	BRUNO FARMACEUTICI SpA	A	7,42	x
M01AE14	DEXIBUPROFENE	035512072	FENEXTRA	orale grat 30 bust 300 mg	BRUNO FARMACEUTICI SpA	A	5,56	x
M01AE14	DEXIBUPROFENE	035512084	FENEXTRA	orale grat 30 bust 400 mg	BRUNO FARMACEUTICI SpA	A	7,42	x
A10AB05	INSULINA ASPART	045249051	FIASP	flextouch 5 penne 100 U/ml 3 ml	NOVO NORDISK A/S	A	52,36	x
A10AB05	INSULINA ASPART	045249101	FIASP	penfill 5 cartucce 100 U/ml 3 ml	NOVO NORDISK A/S	A	52,36	x

ATC	PRINCIPIO ATTIVO	AIC	SPECIALITA'	CONFEZIONE	TITOLARE AIC	CLASSE	PREZZO (€)	PB 5% 2023
D07AC17	FLUTICASONE PROPIONATO	029014038	FLIXODERM	ung derm 30 g 0,05 mg/g	GLAXOSMITHKLINE SpA	A	6,17	x
R03AK11	FLUTICASONE PROPIONATO/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO	042294013	FLUTIFORMO	sosp inal 120 dosi 50 mcg + 5 mcg	MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC. Srl	A	33,00	x
R03AK11	FLUTICASONE PROPIONATO/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO	042294025	FLUTIFORMO	sosp inal 120 dosi 125 mcg + 5 mcg	MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC. Srl	A	50,17	x
R03AK11	FLUTICASONE PROPIONATO/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO	042294037	FLUTIFORMO	sosp inal 120 dosi 250 mcg + 10 mcg	MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC. Srl	A	73,98	x
R03AK08	BECLOMETASONE DIPROPIONATO/FORMOTEROLO FUMARATO	037778014	FORMODUAL	soluz inal 120 erogazioni 100 mcg + 6 mcg	PROMEDICA Srl	A	36,02	
R03AK08	BECLOMETASONE DIPROPIONATO/FORMOTEROLO FUMARATO	037778077	FORMODUAL	soluz inal 120 erogazioni 200 mcg + 6 mcg	PROMEDICA Srl	A	49,31	
A10BK01	DAPAGLIFLOZIN PROPANEDIOLO MONOIDRATO	042494070	FORXIGA	28 cpr riv 10 mg	ASTRAZENECA AB	A	56,10	x
R03AK08	BECLOMETASONE DIPROPIONATO/FORMOTEROLO FUMARATO	037789017	FOSTER	soluz inal 120 erogazioni 100 mcg + 6 mcg	CHIESI FARMACEUTICI SpA	A	36,02	
R03AK08	BECLOMETASONE DIPROPIONATO/FORMOTEROLO FUMARATO	037789070	FOSTER	soluz inal 120 erogazioni 200 mcg + 6 mcg	CHIESI FARMACEUTICI SpA	A	49,31	
L01FA03	OBINUTUZUMAB	043533013	GAZYVARO	1 flaconcino soluz EV 1.000 mg/40 ml	ROCHE REGISTRATION GMBH	H	2.828,63	x
R03AK07	BUDESONIDE/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO	043507045	GIBITER	EASYHALER polv inal 1 inalatore 120 dosi 160 mcg + 4,5 mcg	MENARINI INTERNAT. O.L.S.A	A	49,31	x
R03AK07	BUDESONIDE/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO	043507072	GIBITER	EASYHALER polv inal 1 inalatore 60 dosi 320 mcg + 9 mcg	MENARINI INTERNAT. O.L.S.A	A	49,31	x
R03AK07	BUDESONIDE/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO	043507134	GIBITER	EASYHALER polv inal 1 inalatore 120 dosi 80 mcg + 4,5 mcg	MENARINI INTERNAT. O.L.S.A	A	37,63	x
A10BD19	EMPAGLIFLOZIN/LINAGLIPTIN	045183050	GLYXAMBI	30x1 cpr riv 10 mg + 5 mg	BOEHRINGER INGELHEIM INT.GMBH	A	106,49	x
A10BD19	EMPAGLIFLOZIN/LINAGLIPTIN	045183148	GLYXAMBI	30x1 cpr riv 25 mg + 5 mg	BOEHRINGER INGELHEIM INT.GMBH	A	106,49	x
L01AA06	IFOSFAMIDE	023779061	HOLOXAN	1 flaconcino EV 1 g polv	BAXTER SpA	H	28,91	x
L04AC08	CANAKINUMAB	039472016	ILARIS	1 flaconcino SC 150 mg	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED	H	10.450,0 0	X
L04AC08	CANAKINUMAB	039472042	ILARIS	1 flaconcino SC 150 mg 1 ml	NOVARTIS EUROPHARM LTD	H	10.450,0 0	x
L01FF03	DURVALUMAB	047089014	IMFINZI	1 flaconcino EV 10 ml 50 mg/ml	ASTRAZENECA AB	H	2.631,59	x
L01FF03	DURVALUMAB	047089026	IMFINZI	1 flaconcino EV 2,4 ml 50 mg/ml	ASTRAZENECA AB	H	631,58	x
R03AK08	BECLOMETASONE DIPROPIONATO/FORMOTEROLO FUMARATO	037798016	INUVER	soluz inal 120 erogazioni 100 mcg + 6 mcg	CHIESI FARMACEUTICI SpA	A	36,02	
L01EJ01	RUXOLITINIB FOSFATO	042226050	JAKAVI	56 cpr 5 mg	NOVARTIS EUROPHARM LTD	H	1.989,68	x
L01EJ01	RUXOLITINIB FOSFATO	042226086	JAKAVI	56 cpr 15 mg	NOVARTIS EUROPHARM LTD	H	3.979,36	x
L01EJ01	RUXOLITINIB FOSFATO	042226112	JAKAVI	56 cpr 20 mg	NOVARTIS EUROPHARM LTD	H	3.979,36	x
L01EJ01	RUXOLITINIB FOSFATO	042226151	JAKAVI	56 cpr 10 mg	NOVARTIS EUROPHARM LTD	H	3.979,36	x

ATC	PRINCIPIO ATTIVO	AIC	SPECIALITA'	CONFEZIONE	TITOLARE AIC	CLASSE	PREZZO (€)	PB 5% 2023
A10BK03	EMPAGLIFLOZIN	043443047	JARDIANCE	28 cpr riv 25 mg	BOEHRINGER INGELHEIM INT.GMBH	A	62,34	x
A10BK03	EMPAGLIFLOZIN	043443136	JARDIANCE	28 cpr riv 10 mg	BOEHRINGER INGELHEIM INT.GMBH	A	62,34	x
A10BD11	METFORMINA CLORIDRATO/LINAGLIPTIN	042203051	JENTADUETO	56 cpr riv 2,5 mg + 850 mg	BOEHRINGER INGELHEIM INT.GMBH	A	61,90	x
A10BD11	METFORMINA CLORIDRATO/LINAGLIPTIN	042203190	JENTADUETO	56 cpr riv 2,5 mg + 1.000 mg	BOEHRINGER INGELHEIM INT.GMBH	A	61,90	x
N04BD01	SELEGILINA CLORIDRATO	025462021	JUMEX	25 cpr 10 mg	CHIESI ITALIA SpA	A	15,99	x
C03EA14	POTASSIO CANRENOATO/BUTIZIDE	025166024	KADIUR	20 cpr riv 50 mg + 5 mg	NEOPHARMED GENTILI SpA	A	6,11	x
H02CA03	KETOCONAZOLO	043781018	KETOCONAZOLE HRA	60 cpr 200 mg	HRA PHARMA RARE DISESASE	A	816,18	x
L01EF02	RIBOCICLIB SUCCINATO	045618030	KISQALI	42 cpr riv 200 mg	NOVARTIS EUROPHARM LTD	H	3.039,27	x
L01EF02	RIBOCICLIB SUCCINATO	045618055	KISQALI	63 cpr riv 200 mg	NOVARTIS EUROPHARM LTD	H	4.558,90	x
D06BX03	TIRBANIBULINA	049607017	KLISYRI	unguento cutaneo 5 buste 250 g 10 mg/g	ALMIRALL S.A.	A	79,57	x
A10BD10	SAXAGLIPTIN CLORIDRATO/METFORMINA CLORIDRATO	041689023	KOMBOGLYZE	56 cpr riv 2,5 mg + 850 mg	ASTRAZENECA AB	A	61,90	x
A10BD10	SAXAGLIPTIN CLORIDRATO/METFORMINA CLORIDRATO	041689086	KOMBOGLYZE	56 cpr riv 2,5 mg + 1.000 mg	ASTRAZENECA AB	A	61,90	x
L04AC12	BRODALUMAB	045484019	KYNTHEUM	2 siringhe preriempite 210 mg 1,5 ml	LEO PHARMA A/S	H	1.105,26	x
R03AL03	UMECLIDINIO BROMURO/VILANTEROLO TRIFENATATO	043444025	LAVENTAIR ELLIPTA	polv inal 30 dosi 55 mcg + 22 mcg	GLAXOSMITHKLINE (IRELAND) LTD	A	57,15	x
L01AA02	CLORAMBUCILE	024790026	LEUKERAN	25 cpr riv 2 mg	ASPEN PHARMA TRADING LIMITED	A	16,47	x
R05DB27	LEVODROPROPIZINA	042005013	LEVOTUSS TOSSE	orale gtt 30 ml 60 mg/ml	DOMPE' FARMACEUTICI SpA	A	9,77	x
L01FF06	CEMIPLIMAB	048070015	LIBTAYO	1 flaconcino EV 350 mg	REGENERON IRELAND DAC	H	6.626,25	x
H02AB07	PREDNISONE	038986016	LODOTRA	30 cpr 1 mg rilascio modificato flacone	MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC. Srl	A	26,45	x
H02AB07	PREDNISONE	038986067	LODOTRA	30 cpr 2 mg rilascio modificato flacone	MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC. Srl	A	26,45	x
H02AB07	PREDNISONE	038986117	LODOTRA	30 cpr 5 mg rilascio modificato flacone	MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC. Srl	A	26,45	x
V03AE10	SODIO ZIRCONIO CICLOSILICATO	046335028	LOKELMA	orale sosp 30 bust 5 g	ASTRAZENECA AB	A	387,40	x
V03AE10	SODIO ZIRCONIO CICLOSILICATO	046335042	LOKELMA	orale sosp 30 bust 10 g	ASTRAZENECA AB	A	775,11	x
S01ED51	TAFLUPROST/TIMOLOLO MALEATO	043622012	LOYADA	collirio 30 flaconcini 0,3 ml 15 mcg/ml + 5 mg/ml	SANTEN ITALY Srl	A	28,89	x
S01ED51	TAFLUPROST/TIMOLOLO MALEATO	043622024	LOYADA	collirio 90 flaconcini 0,3 ml 15 mcg/ml + 5 mg/ml	SANTEN ITALY Srl	A	86,67	x
G03GA07	LUTROPINA ALFA	034951044	LUVERIS	1 flaconcino SC 75 UI + 1 flaconcino solv	MERCK EUROPE BV	A	42,33	x
G03GA07	LUTROPINA ALFA	034951057	LUVERIS	3 flaconcini SC 75 UI + 3 flaconcini solv	MERCK EUROPE BV	A	127,00	x

ATC	PRINCIPIO ATTIVO	AIC	SPECIALITA'	CONFEZIONE	TITOLARE AIC	CLASSE	PREZZO (€)	PB 5% 2023
C03DA03	CANRENONE	024273056	LUVION	20 cps 100 mg	NEOPHARMED GENTILI SpA	A	7,29	x
C03DA02	POTASSIO CANRENOATO	024273070	LUVION	6 fiale EV 200 mg + 6 fiale solv 2 ml	NEOPHARMED GENTILI SpA	H	5,29	x
C03DA03	CANRENONE	024273094	LUVION	40 cpr 50 mg	NEOPHARMED GENTILI SpA	A	7,42	x
L04AA42	SIPONIMOD FUMARATO	048440010	MAYZENT	12 cpr riv 0,25 mg	NOVARTIS EUROPHARM LTD	A	158,82	x
L04AA42	SIPONIMOD FUMARATO	048440022	MAYZENT	120 cpr riv 0,25 mg	NOVARTIS EUROPHARM LTD	A	1.588,20	x
L04AA42	SIPONIMOD FUMARATO	048440034	MAYZENT	28 cpr riv 2 mg	NOVARTIS EUROPHARM LTD	A	2.964,65	x
L01EE01	TRAMETINIB DIMETILSULFOSSIDO	043524026	MEKINIST	30 cpr riv 0,5 mg flacone	NOVARTIS EUROPHARM LTD	H	1.218,04	x
L01EE01	TRAMETINIB DIMETILSULFOSSIDO	043524065	MEKINIST	30 cpr riv 2 mg flacone	NOVARTIS EUROPHARM LTD	H	4.872,18	x
A06AH03	NALOXEGOL OSSALATO	043793052	MOVENTIG	30 cpr riv 25 mg	KYOWA KIRIN HOLDINGS B.V.	A	95,48	X
L01AD05	FOTEMUSTINA	029376011	MUPHORAN	1 flacone EV 208 mg + 1 fiala solv 4 ml	LES LABORATOIRES SERVIER	H	387,08	x
M05BA	SODIO NERIDRONATO	035268010	NERIXIA	1 fiala IM EV 25 mg	ABIOGEN PHARMA SpA	A	14,65	x
M05BA	SODIO NERIDRONATO	035268022	NERIXIA	2 fiale EV 100 mg	ABIOGEN PHARMA SpA	H	60,58	x
M05BA	SODIO NERIDRONATO	035268034	NERIXIA	4 fiale IM EV 25 mg 2 ml	ABIOGEN PHARMA SpA	A	57,43	x
L01EX09	NINTEDANIB ESILATO	043827029	OFEV	60x1 cps molli 100 mg	BOEHRINGER INGELHEIM INT.GMBH	H	2.583,33	x
L01EX09	NINTEDANIB ESILATO	043827043	OFEV	60x1 cps molli 150 mg	BOEHRINGER INGELHEIM INT.GMBH	H	2.583,33	x
L04AA37	BARICITINIB	045260027	OLUMIANT	28 cpr riv 2 mg	ELI LILLY NEDERLAND BV	H	660,21	x
L04AA37	BARICITINIB	045260066	OLUMIANT	84 cpr riv 2 mg	ELI LILLY NEDERLAND BV	H	1.980,64	x
L04AA37	BARICITINIB	045260104	OLUMIANT	28 cpr riv 4 mg	ELI LILLY NEDERLAND BV	H	660,21	x
L04AA37	BARICITINIB	045260142	OLUMIANT	84 cpr riv 4 mg	ELI LILLY NEDERLAND BV	H	1.980,64	x
D07AD01	CLOBETASOLO PROPIONATO	036580025	OLUX	schiuma cutanea 100 g 500 mcg/g	GIULIANI SpA	A	13,01	x
N03AX25	CENOBAMATO	049442015	ONTOZRY	14 cpr riv 25 mg + 14 cpr riv 12,5 mg	ANGELINI PHARMA SpA	A	244,56	x
N03AX25	CENOBAMATO	049442027	ONTOZRY	14 cpr riv 50 mg	ANGELINI PHARMA SpA	A	122,27	x
N03AX25	CENOBAMATO	049442039	ONTOZRY	28 cpr riv 50 mg	ANGELINI PHARMA SpA	A	244,56	x
N03AX25	CENOBAMATO	049442054	ONTOZRY	14 cpr riv 100 mg	ANGELINI PHARMA SpA	A	122,27	x
N03AX25	CENOBAMATO	049442066	ONTOZRY	28 cpr riv 100 mg	ANGELINI PHARMA SpA	A	244,56	x
N03AX25	CENOBAMATO	049442080	ONTOZRY	14 cpr riv 150 mg	ANGELINI PHARMA SpA	A	122,27	x

ATC	PRINCIPIO ATTIVO	AIC	SPECIALITA'	CONFEZIONE	TITOLARE AIC	CLASSE	PREZZO (€)	PB 5% 2023
N03AX25	CENOBAMATO	049442092	ONTOZRY	28 cpr riv 150 mg	ANGELINI PHARMA SpA	A	244,56	x
N03AX25	CENOBAMATO	049442116	ONTOZRY	14 cpr riv 200 mg	ANGELINI PHARMA SpA	A	122,27	x
N03AX25	CENOBAMATO	049442128	ONTOZRY	28 cpr riv 200 mg	ANGELINI PHARMA SpA	A	244,56	x
L04AA24	ABATACEPT	037989035	ORENCIA	3 flaconcini EV 250 mg polv + 3 siringhe	BRISTOL M.SQUIBB PHARMA EEIG	H	1.023,44	
L04AA24	ABATACEPT	037989086	ORENCIA	4 siringhe SC 125 mg 1 ml	BRISTOL M.SQUIBB PHARMA EEIG	H	920,55	
L04AA24	ABATACEPT	037989112	ORENCIA	4 penne preriemp clickject SC 125 mg 1 ml	BRISTOL M.SQUIBB PHARMA EEIG	H	920,55	
R07AX30	LUMACAFTOR/IVACAFTOR	044560011	ORKAMBI	112 cpr riv 200 mg + 125 mg	VERTEX PHARMACEUT.IRELAND LTD	A	20.373,0 4	x
R07AX30	LUMACAFTOR/IVACAFTOR	044560047	ORKAMBI	112 cpr riv 100 mg + 125 mg	VERTEX PHARMACEUT.IRELAND LTD	A	20.373,0 4	x
R07AX30	LUMACAFTOR/IVACAFTOR	044560050	ORKAMBI	56 buste grat 100 mg + 125 mg	VERTEX PHARMACEUT.IRELAND LTD	A	20.373,0 4	x
R07AX30	LUMACAFTOR/IVACAFTOR	044560062	ORKAMBI	56 buste grat 150 mg + 188 mg	VERTEX PHARMACEUT.IRELAND LTD	A	20.373,0 4	x
D07AC13	MOMETASONE FUROATO	043699014	OVISON	soluz cut 30 ml 1 mg/g	ABIOGEN PHARMA SpA	A	5,92	x
D07AC13	MOMETASONE FUROATO	043699026	OVISON	soluz cut 100 ml 1 mg/g	ABIOGEN PHARMA SpA	A	17,96	x
D07AC13	MOMETASONE FUROATO	043604026	OVIXAN	crema derm 30 g 1 mg/g	ABIOGEN PHARMA SpA	A	5,92	x
D07AC13	MOMETASONE FUROATO	043604038	OVIXAN	crema derm 100 g 1 mg/g	ABIOGEN PHARMA SpA	A	17,96	x
N02AA05	OSSICODONE (OXICODONE) CLORIDRATO	034435014	OXYCONTIN	28 cpr 10 mg rilascio prolungato	MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC. Srl	A	8,17	
N02AA05	OSSICODONE (OXICODONE) CLORIDRATO	034435077	OXYCONTIN	28 cpr 20 mg rilascio prolungato	MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC. Srl	A	16,12	
N02AA05	OSSICODONE (OXICODONE) CLORIDRATO	034435139	OXYCONTIN	28 cpr 40 mg rilascio prolungato	MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC. Srl	A	28,77	
N02AA05	OSSICODONE (OXICODONE) CLORIDRATO	034435192	OXYCONTIN	28 cpr 80 mg rilascio prolungato	MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC. Srl	A	51,36	
N02AA05	OSSICODONE (OXICODONE) CLORIDRATO	034435267	OXYCONTIN	28 cpr 5 mg rilascio prolungato	MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC. Srl	A	4,50	
A10BJ06	SEMAGLUTIDE	046128029	OZEMPIC	1 penna preriempita 1,5 ml 0,25 mg/dose + 4 aghi	NOVO NORDISK A/S	A	177,71	x
A10BJ06	SEMAGLUTIDE	046128031	OZEMPIC	1 penna preriempita 1,5 ml 0,5 mg/dose + 4 aghi	NOVO NORDISK A/S	A	177,71	x
A10BJ06	SEMAGLUTIDE	046128056	OZEMPIC	1 penna preriempita 3 ml 1 mg/dose + 4 aghi	NOVO NORDISK A/S	A	177,71	x
N02AX06	TAPENTADOLO CLORIDRATO	040422420	PALEXIA	30 cpr 50 mg rilascio prolungato	GRUNENTHAL ITALIA Srl	A	19,17	
N02AX06	TAPENTADOLO CLORIDRATO	040422545	PALEXIA	30 cpr 100 mg rilascio prolungato	GRUNENTHAL ITALIA Srl	A	37,81	

ATC	PRINCIPIO ATTIVO	AIC	SPECIALITA'	CONFEZIONE	TITOLARE AIC	CLASSE	PREZZO (€)	PB 5% 2023
N02AX06	TAPENTADOLO CLORIDRATO	040422661	PALEXIA	30 cpr 150 mg rilascio prolungato	GRUNENTHAL ITALIA Srl	A	48,78	
N02AX06	TAPENTADOLO CLORIDRATO	040422786	PALEXIA	30 cpr 200 mg rilascio prolungato	GRUNENTHAL ITALIA Srl	A	59,49	
N02AX06	TAPENTADOLO CLORIDRATO	040422901	PALEXIA	30 cpr 250 mg rilascio prolungato	GRUNENTHAL ITALIA Srl	A	74,36	
N02AX06	TAPENTADOLO CLORIDRATO	040423840	PALEXIA	40 cpr 25 mg rilascio prolungato	GRUNENTHAL ITALIA Srl	A	12,77	
N02AB03	FENTANIL CITRATO	040328015	PECFENT	1 flacone spray nasale 100 mcg/erog	KYOWA KIRIN HOLDINGS B.V.	A	81,52	X
N02AB03	FENTANIL CITRATO	040328027	PECFENT	4 flaconi spray nasale 100 mcg/erogazione	KYOWA KIRIN HOLDINGS B.V.	A	293,51	X
N02AB03	FENTANIL CITRATO	040328039	PECFENT	1 flacone spray nasale 400 mcg/erog	KYOWA KIRIN HOLDINGS B.V.	A	81,52	X
N02AB03	FENTANIL CITRATO	040328041	PECFENT	4 flaconi spray nasale 400 mcg/erogazione	KYOWA KIRIN HOLDINGS B.V.	A	293,51	X
L01FX14	POLATUZUMAB VEDOTIN	048443016	POLIVY	1 flaconcino polv EV 140 mg	ROCHE REGISTRATION GMBH	H	11.684,5 3	x
L01FX14	POLATUZUMAB VEDOTIN	048443028	POLIVY	1 flaconcino polv EV 30 mg	ROCHE REGISTRATION GMBH	H	2.503,83	x
V03AB37	IDARUCIZUMAB	044561013	PRAXBIND	2 flaconcini EV 2,5 g 50 ml	BOEHRINGER INGELHEIM INT.GMBH	H	2.493,75	x
M05BX04	DENOSUMAB	040108033	PROLIA	1 siringa SC 60 mg 1 ml	AMGEN EUROPE B.V.	A	329,25	x
L01BB02	MERCAPTOPURINA	010344012	PURINETHOL	25 cpr 50 mg flacone	ASPEN PHARMA TRADING LIMITED	A	31,94	x
A02BD08	BISMUTO SUBCITRATO POTASSIO/METRONIDAZOLO/TETRACICLINA CLORIDRATO	041527019	PYLERA	120 cps 140 mg + 125 mg + 125 mg flacone	LAB.JUVISE' PHARMACEUTICALS	A	67,41	X
A10BD21	SAXAGLIPTIN/DAPAGLIFLOZIN PROPANEDIOLO MONOIDRATO	044924025	QTERN	28 cpr riv 5 mg + 10 mg	ASTRAZENECA AB	A	112,10	x
L01EX22	SELPERCATINIB	049358017	RETSEVMO	60 cps 40 mg flacone	ELI LILLY NEDERLAND BV	H	2.435,90	x
L01EX22	SELPERCATINIB	049358068	RETSEVMO	56 cps 40 mg	ELI LILLY NEDERLAND BV	H	2.273,50	x
L01EX22	SELPERCATINIB	049358106	RETSEVMO	56 cps 80 mg	ELI LILLY NEDERLAND BV	H	4.547,01	x
L01EX22	SELPERCATINIB	049358118	RETSEVMO	112 cps 80 mg	ELI LILLY NEDERLAND BV	H	9.094,03	x
B02BX05	ELTROMBOPAG OLAMINA	039827023	REVOLADE	28 cpr riv 25 mg	NOVARTIS EUROPHARM LTD	H	1.142,38	x
B02BX05	ELTROMBOPAG OLAMINA	039827050	REVOLADE	28 cpr riv 50 mg	NOVARTIS EUROPHARM LTD	H	2.284,75	x
B02BX05	ELTROMBOPAG OLAMINA	039827136	REVOLADE	orale sosp 30 bust 25 mg	NOVARTIS EUROPHARM LTD	H	1.223,97	x
L04AA44	UPADACITINIB EMIIDRATO	048399012	RINVOQ	28 cpr 15 mg rilascio prolungato	ABBVIE DEUTSCHLAND GmbH&CO.KG	H	760,00	x
N05AX16	BREXPIPRAZOLO	046927036	RXULTI	10 cpr riv 1 mg	OTSUKA PHARMACEUT.NETHER.BV	A	30,26	x
N05AX16	BREXPIPRAZOLO	046927051	RXULTI	28 cpr riv 2 mg	OTSUKA PHARMACEUT.NETHER.BV	A	84,73	x

ATC	PRINCIPIO ATTIVO	AIC	SPECIALITA’	CONFEZIONE	TITOLARE AIC	CLASSE	PREZZO (€)	PB 5% 2023
N05AX16	BREXPIPRAZOLO	046927063	RXULTI	28 cpr riv 3 mg	OTSUKA PHARMACEUT.NETHER.BV	A	84,73	x
N05AX16	BREXPIPRAZOLO	046927075	RXULTI	28 cpr riv 4 mg	OTSUKA PHARMACEUT.NETHER.BV	A	84,73	x
A10BJ06	SEMAGLUTIDE	048719025	RYBELSUS	30 cpr 3 mg	NOVO NORDISK A/S	A	208,14	x
A10BJ06	SEMAGLUTIDE	048719052	RYBELSUS	30 cpr 7 mg	NOVO NORDISK A/S	A	208,14	x
A10BJ06	SEMAGLUTIDE	048719088	RYBELSUS	30 cpr 14 mg	NOVO NORDISK A/S	A	208,14	x
L01EX10	MIDOSTAURINA	045612013	RYDAPT	4x28 cps molli 25 mg	NOVARTIS EUROPHARM LTD	H	12.680,17	x
S01EE05	TAFLUPROST	046050011	SAFLUROUND	collirio 1 flaconcino 15 mcg/ml 3 ml	SANTEN OY	A	20,90	x
S01EE05	TAFLUPROST	038926034	SAFLUTAN	collirio 30 flaconcini 15 mcg/ml 0,3 ml	SANTEN ITALY Srl	A	25,94	x
C03XA01	TOLVAPTAN	039551078	SAMSCA	10x1 cpr 7,5 mg	OTSUKA PHARMACEUT.NETHER.BV	H	703,95	
C03XA01	TOLVAPTAN	039551015	SAMSCA	10x1 cpr 15 mg	OTSUKA PHARMACEUT.NETHER.BV	H	703,95	
C03XA01	TOLVAPTAN	039551039	SAMSCA	10x1 cpr 30 mg	OTSUKA PHARMACEUT.NETHER.BV	H	703,95	
A04AA02	GRANISETRONE	042924011	SANCUSO	1 cerotto transdermico 3,1 mg/24 ore	KYOWA KIRIN HOLDINGS B.V.	A	90,93	X
L01FC02	ISATUXIMAB	048617017	SARCLISA	EV flacone 100 mg/5 ml	SANOFI WINTHROP INDUSTRIE	H	630,11	x
L01FC02	ISATUXIMAB	048617031	SARCLISA	EV flacone 500 mg/25 ml	SANOFI WINTHROP INDUSTRIE	H	3.150,52	x
M01AE14	DEXIBUPROFENE	034765154	SERACTIL	30 cpr riv 400 mg	NEOPHARMED GENTILI SpA	A	7,42	x
M01AE14	DEXIBUPROFENE	034765228	SERACTIL	orale polv 30 bust 400 mg	NEOPHARMED GENTILI SpA	A	7,42	x
R03AK07	BUDESONIDE/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO	035260064	SINESTIC	TURBOHALER polv inal 120 dosi 160 mcg + 4,5 mcg	ASTRAZENECA SpA	A	55,20	
R03AK07	BUDESONIDE/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO	035260215	SINESTIC	TURBOHALER polv inal 60 dosi 320 mcg + 9 mcg	ASTRAZENECA SpA	A	56,33	
N04BA05	MELEVODOPA CLORIDRATO/CARBIDOPA IDRATA	035625060	SIRIO	60 cpr eff 12,5 mg + 125 mg	CHIESI ITALIA SpA	A	19,71	x
N04BA05	MELEVODOPA CLORIDRATO/CARBIDOPA IDRATA	035625072	SIRIO	60 cpr eff 25 mg + 100 mg	CHIESI ITALIA SpA	A	19,71	x
L04AX07	DIMETILFUMARATO	045493018	SKILARENCE	42 cpr gastrores 30 mg	ALMIRALL S.A.	A	155,41	x
L04AX07	DIMETILFUMARATO	045493044	SKILARENCE	90 cpr gastrores 120 mg	ALMIRALL S.A.	A	333,02	x
L04AC18	RISANKIZUMAB	047821018	SKYRIZI	SC 2 siringhe preriempite 75 mg 0,83 ml + 2 tamponcini imbevuti di alcool	ABBVIE DEUTSCHLAND GmbH&CO.KG	H	3.230,00	x
R03AL06	TIOTROPIO BROMURO/OLODATEROLO CLORIDRATO	043661014	SPIOLTO RESPIMAT	soluz inal 1 inalatore da 60 erogazioni 2,5 mcg + 2,5 mcg + 1 cartuccia	BOEHRINGER INGELHEIM INT.GMBH	A	63,50	x
R03AL06	TIOTROPIO BROMURO/OLODATEROLO CLORIDRATO	043661053	SPIOLTO RESPIMAT	soluz inal 1 inalatore da 60 erogazioni 2,5 mcg + 2,5 mcg + 1 cartuccia	BOEHRINGER INGELHEIM INT.GMBH	A	63,50	x

ATC	PRINCIPIO ATTIVO	AIC	SPECIALITA’	CONFEZIONE	TITOLARE AIC	CLASSE	PREZZO (€)	PB 5% 2023
R03AL06	TIOTROPIO BROMURO/OLODATEROLO CLORIDRATO	043661077	SPIOLTO RESPIMAT	soluz inal 2,5 mcg + 2,5 mcg 1 cartuccia 60 erogazioni	BOEHRINGER INGELHEIM INT.GMBH	A	57,52	x
R03BB04	TIOTROPIO BROMURO	038880011	SPIRIVA RESPIMAT	soluz inal 60 erogazioni 2,5 mcg	BOEHRINGER INGELHEIM INT.GMBH	A	46,34	
R03BB04	TIOTROPIO BROMURO	038880050	SPIRIVA RESPIMAT	soluz inal 60 erogazioni 2,5 mcg + 1 cartuccia	BOEHRINGER INGELHEIM INT.GMBH	A	46,34	
R03BB04	TIOTROPIO BROMURO	038880074	SPIRIVA RESPIMAT	soluz inal 60 erogazioni 2,5 mcg	BOEHRINGER INGELHEIM INT.GMBH	A	42,66	
L01EX05	REGORAFENIB	042925026	STIVARGA	3x28 cpr riv 40 mg flacone	BAYER AG	A	3.449,34	x
A10AE54	INSULINA GLARGINE/LIXISENATIDE	045254012	SULIQUA	3 penne preriempite 3 ml 100 U/ml + 50 mcg/ml	SANOFI-AVENTIS GROUPE	A	166,77	x
A10AE54	INSULINA GLARGINE/LIXISENATIDE	045254036	SULIQUA	3 penne preriempite 3 ml 100 U/ml + 33 mcg/ml	SANOFI-AVENTIS GROUPE	A	166,77	x
N01AB07	DESFLURANO	029288040	SUPRANE	6 flaconi liq inal 240 ml in alluminio	BAXTER SpA	H	567,73	x
R03AK07	BUDESONIDE/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO	035194063	SYMBICORT	TURBOHALER polv inal 120 dosi 160 mcg + 4,5 mcg	ASTRAZENECA SpA	A	51,94	
R03AK07	BUDESONIDE/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO	035194214	SYMBICORT	TURBOHALER polv inal 60 dosi 320 mcg + 9 mcg	ASTRAZENECA SpA	A	52,09	
R03AK07	BUDESONIDE/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO	035194265	SYMBICORT	sosp pressurizzata inal 120 erogazioni 160 mcg + 4,5 mcg	ASTRAZENECA SpA	A	49,51	
R03AK07	BUDESONIDE/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO	035194291	SYMBICORT	sosp press inal 120 dosi 80 mcg + 2,25 mcg	ASTRAZENECA SpA	A	26,72	
R03AK07	BUDESONIDE/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO	035603063	SYMBICORT MITE	TURBOHALER polv inal 120 dosi 80 mcg + 4,5 mcg	ASTRAZENECA SpA	A	46,95	
A10BD20	EMPAGLIFLOZIN/METFORMINA CLORIDRATO	044229045	SYNJARDY	56x1 cpr riv 5 mg + 850 mg	BOEHRINGER INGELHEIM INT.GMBH	A	62,34	x
A10BD20	EMPAGLIFLOZIN/METFORMINA CLORIDRATO	044229134	SYNJARDY	56x1 cpr riv 5 mg + 1.000 mg	BOEHRINGER INGELHEIM INT.GMBH	A	62,34	x
A10BD20	EMPAGLIFLOZIN/METFORMINA CLORIDRATO	044229223	SYNJARDY	56x1 cpr riv 12,5 mg + 850 mg	BOEHRINGER INGELHEIM INT.GMBH	A	62,34	x
A10BD20	EMPAGLIFLOZIN/METFORMINA CLORIDRATO	044229312	SYNJARDY	56 cpr riv 12,5 mg + 1.000 mg	BOEHRINGER INGELHEIM INT.GMBH	A	62,34	x
S01BA05	TRIAMCINOLONE ACETONIDE	040637011	TAIOFTAL	1 flaconcino 80 mg 1 ml uso intravitreo	FIDIA FARMACEUTICI SpA	H	76,38	x
L04AC13	IXEKIZUMAB	044863025	TALTZ	SC 2 penne preriemp 1 ml 80 mg	ELI LILLY AND COMPANY LIMITED	H	2.025,40	x
L04AC13	IXEKIZUMAB	044863037	TALTZ	SC 3 penne preriemp 1 ml 80 mg	ELI LILLY AND COMPANY LIMITED	H	3.038,10	x
L04AC13	IXEKIZUMAB	044863052	TALTZ	SC 2 siringhe preriemp 1 ml 80 mg	ELI LILLY AND COMPANY LIMITED	H	2.025,40	x
L04AC13	IXEKIZUMAB	044863064	TALTZ	SC 3 siringhe preriemp 1 ml 80 mg	ELI LILLY AND COMPANY LIMITED	H	3.038,10	x
N02AA55	OSSICODONE (OXICODONE) CLORIDRATO/NALOXONE CLORIDRATO DIIDRATO	039586045	TARGIN	28 cpr riv 5 mg + 2,5 mg rilascio prolungato	MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC. Srl	A	9,85	
N02AA55	OSSICODONE (OXICODONE) CLORIDRATO/NALOXONE CLORIDRATO DIIDRATO	039586159	TARGIN	28 cpr riv 10 mg + 5 mg rilascio prolungato	MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC. Srl	A	14,20	
N02AA55	OSSICODONE (OXICODONE) CLORIDRATO/NALOXONE CLORIDRATO DIIDRATO	039586262	TARGIN	28 cpr riv 20 mg + 10 mg rilascio prolungato	MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC. Srl	A	24,81	
N02AA55	OSSICODONE (OXICODONE) CLORIDRATO/NALOXONE CLORIDRATO DIIDRATO	039586375	TARGIN	28 cpr 40 mg + 20 mg rilascio prolungato	MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC. Srl	A	43,67	

ATC	PRINCIPIO ATTIVO	AIC	SPECIALITA'	CONFEZIONE	TITOLARE AIC	CLASSE	PREZZO (€)	PB 5% 2023
N07XX02	RILUZOLO	042018010	TEGLUTIK	orale sosp flacone 300 ml 5 mg/ml	ITALFARMACO SpA	A	126,83	x
N07XX15	INOTERSEN SODICO	046924027	TEGSEDI	4 siringhe preriempite SC 1,5 ml 189 mg/ml	AKCEA THERAPEUTICS IRELAND LTD	H	22.724,00	x
J01XA05	ORITAVANCINA DIFOSFATO	044015016	TENKASI	3 flaconcini EV polv 400 mg	MENARINI INTERNAT. O.L.S.A	H	2.442,55	x
C09CA02	EPROSARTAN MESILATO	033331149	TEVETENZ	28 cpr riv 600 mg	VIATRIS HEALTHCARE LIMITED	A	19,47	x
C09DA02	EPROSARTAN MESILATO/IDROCLOROTIAZIDE	036772010	TIARTAN	28 cpr riv 600 mg + 12,5 mg	VIATRIS HEALTHCARE LIMITED	A	23,94	x
L01BB03	TIOGUANINA	022825018	TIOGUANINA ASPEN	25 cpr 40 mg	ASPEN PHARMA TRADING LIMITED	A	148,57	x
A07AA11	RIFAXIMINA	041924046	TIXTELLER	56 cpr riv 550 mg	ALFASIGMA SpA	A	254,56	x
G03BA03	TESTOSTERONE	037314010	TOSTREX	gel multidose 60 g 2% con dosatore	KYOWA KIRIN HOLDINGS B.V.	A	53,47	x
A10BH05	LINAGLIPTIN	041401035	TRAJENTA	28 cpr riv 5 mg	BOEHRINGER INGELHEIM INT.GMBH	A	61,90	x
N02AX02	TRAMADOLO CLORIDRATO	035986025	TRALODIE	20 cps 100 mg rilascio prolungato	NEOPHARMED GENTILI SpA	A	8,49	
N02AX02	TRAMADOLO CLORIDRATO	035986052	TRALODIE	10 cps 150 mg rilascio prolungato	NEOPHARMED GENTILI SpA	A	6,37	
N02AX02	TRAMADOLO CLORIDRATO	035986090	TRALODIE	10 cps 200 mg rilascio prolungato	NEOPHARMED GENTILI SpA	A	8,49	
N02AX02	TRAMADOLO CLORIDRATO	035986025	TRALODIE	20 cps 100 mg rilascio prolungato	NEOPHARMED GENTILI SpA	A	8,49	
N02AX02	TRAMADOLO CLORIDRATO	035986052	TRALODIE	10 cps 150 mg rilascio prolungato	NEOPHARMED GENTILI SpA	A	6,37	
N02AX02	TRAMADOLO CLORIDRATO	035986090	TRALODIE	10 cps 200 mg rilascio prolungato	NEOPHARMED GENTILI SpA	A	8,49	
M09AX03	ATALUREN	043535018	TRANSLARNA	orale grat 30 bust 125 mg	PTC THERAPEUTICS INTERNAT.LTD	H	2.889,90	x
M09AX03	ATALUREN	043535020	TRANSLARNA	orale grat 30 bust 250 mg	PTC THERAPEUTICS INTERNAT.LTD	H	5.779,80	x
M09AX03	ATALUREN	043535032	TRANSLARNA	orale grat 30 bust 1.000 mg	PTC THERAPEUTICS INTERNAT.LTD	H	23.119,20	x
R03AL08	VILANTEROLO TRIFENATATO/UMECLIDINIO BROMURO/FLUTICASONE FUROATO	045790021	TRELEGY ELLIPTA	polv inal 30 dosi 92 mcg + 55 mcg + 22 mcg	GLAXOSMITHKLINE TRAD.SERV.LTD	A	81,55	x
R03AL09	BECLOMETASONE DIPROPIONATO/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO/GLICOPIRRONIO BROMURO	045489022	TRIMBOW	soluz inal 120 erogazioni 87 mcg + 5 mcg + 9 mcg	CHIESI FARMACEUTICI SpA	A	77,00	x
R03AL09	BECLOMETASONE DIPROPIONATO/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO/GLICOPIRRONIO BROMURO	045489109	TRIMBOW	polv inal 120 erog 88 mcg + 5 mcg + 9 mcg	CHIESI FARMACEUTICI SpA	A	81,55	x
N06AX05	TRAZODONE CLORIDRATO	022323048	TRITTICO	30 cpr div 100 mg	ANGELINI SpA	A	8,84	x
N06AX05	TRAZODONE CLORIDRATO	022323063	TRITTICO	30 cpr div 75 mg rilascio prolungato	ANGELINI SpA	A	6,80	x
N06AX05	TRAZODONE CLORIDRATO	022323075	TRITTICO	20 cpr div 150 mg rilascio prolungato	ANGELINI SpA	A	9,02	x
N06AX05	TRAZODONE CLORIDRATO	022323099	TRITTICO	orale gtt 30 ml 60 mg/ml	ANGELINI SpA	A	7,11	x

ATC	PRINCIPIO ATTIVO	AIC	SPECIALITA’	CONFEZIONE	TITOLARE AIC	CLASSE	PREZZO (€)	PB 5% 2023
N06AX05	TRAZODONE CLORIDRATO	022323113	TRITTICO	14 cpr riv CONTRAMID 150 mg rilascio prolungato	ANGELINI SpA	A	6,23	x
N06AX05	TRAZODONE CLORIDRATO	022323190	TRITTICO	30 cpr riv CONTRAMID 300 mg rilascio prolungato	ANGELINI SpA	A	23,87	x
N06AX05	TRAZODONE CLORIDRATO	022323012	TRITTICO	3 fiale IM EV 50 mg 5 ml	ANGELINI SpA	A	2,38	(PP inv.)
N06AX05	TRAZODONE CLORIDRATO	022323036	TRITTICO	30 cpr div 50 mg	ANGELINI SpA	A	4,86	(PP inv.)
C10BX11	ATORVASTATINA CALCIO TRIIDRATO/PERINDOPRIL ARGININA/AMLODIPINA BESILATO	043427018	TRIVERAM	30 cpr riv 10 mg + 5 mg + 5 mg flacone	LES LABORATOIRES SERVIER	A	12,90	x
C10BX11	ATORVASTATINA CALCIO TRIIDRATO/PERINDOPRIL ARGININA/AMLODIPINA BESILATO	043427044	TRIVERAM	30 cpr riv 20 mg + 5 mg + 5 mg flacone	LES LABORATOIRES SERVIER	A	12,90	x
C10BX11	ATORVASTATINA CALCIO TRIIDRATO/PERINDOPRIL ARGININA/AMLODIPINA BESILATO	043427071	TRIVERAM	30 cpr riv 20 mg + 10 mg + 5 mg flacone	LES LABORATOIRES SERVIER	A	13,28	x
C10BX11	ATORVASTATINA CALCIO TRIIDRATO/PERINDOPRIL ARGININA/AMLODIPINA BESILATO	043427107	TRIVERAM	30 cpr riv 20 mg + 10 mg + 10 mg flacone	LES LABORATOIRES SERVIER	A	14,44	x
C10BX11	ATORVASTATINA CALCIO TRIIDRATO/PERINDOPRIL ARGININA/AMLODIPINA BESILATO	043427133	TRIVERAM	30 cpr riv 40 mg + 10 mg + 10 mg flacone	LES LABORATOIRES SERVIER	A	14,44	x
R03AL11	FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO/GLICOPIRRONIO/BUDESONIDE	049279021	TRIXEO AEROSPHERE	1 inalatore 5 mcg + 7,2 mcg + 160 mcg 120 erogazioni	ASTRAZENECA AB	A	81,55	x
A10BJ05	DULAGLUTIDE	043783024	TRULICITY	4 penne preriempite SC 0,5 ml 0,75 mg	ELI LILLY NEDERLAND BV	A	161,56	x
A10BJ05	DULAGLUTIDE	043783075	TRULICITY	4 penne preriempite SC 1,5 mg 0,5 ml	ELI LILLY NEDERLAND BV	A	161,56	x
L01EX09	NINTEDANIB ESILATO	043782022	VARGATEF	120 cps molli 100 mg	BOEHRINGER INGELHEIM INT.GMBH	H	2.583,33	x
L01EX09	NINTEDANIB ESILATO	043782046	VARGATEF	60 cps molli 150 mg	BOEHRINGER INGELHEIM INT.GMBH	H	2.583,33	x
N02AB03	FENTANIL CITRATO	042415063	VELLOFENT	4 cpr subling 67 mcg	ANGELINI SpA	A	40,76	x
N02AB03	FENTANIL CITRATO	042415087	VELLOFENT	30 cpr subling 67 mcg	ANGELINI SpA	A	238,20	x
N02AB03	FENTANIL CITRATO	042415149	VELLOFENT	4 cpr subling 133 mcg	ANGELINI SpA	A	40,76	x
N02AB03	FENTANIL CITRATO	042415164	VELLOFENT	30 cpr subling 133 mcg	ANGELINI SpA	A	238,20	x
N02AB03	FENTANIL CITRATO	042415226	VELLOFENT	4 cpr subling 267 mcg	ANGELINI SpA	A	40,76	x
N02AB03	FENTANIL CITRATO	042415240	VELLOFENT	30 cpr subling 267 mcg	ANGELINI SpA	A	238,20	x
N02AB03	FENTANIL CITRATO	042415303	VELLOFENT	4 cpr subling 400 mcg	ANGELINI SpA	A	40,76	X
N02AB03	FENTANIL CITRATO	042415327	VELLOFENT	30 cpr subling 400 mcg	ANGELINI SpA	A	226,29	
N02AB03	FENTANIL CITRATO	042415380	VELLOFENT	4 cpr subling 533 mcg	ANGELINI SpA	A	40,76	X
N02AB03	FENTANIL CITRATO	042415404	VELLOFENT	30 cpr subling 533 mcg	ANGELINI SpA	A	238,20	x
N02AB03	FENTANIL CITRATO	042415467	VELLOFENT	4 cpr subling 800 mcg	ANGELINI SpA	A	40,76	X
N02AB03	FENTANIL CITRATO	042415481	VELLOFENT	30 cpr subling 800 mcg	ANGELINI SpA	A	226,29	

ATC	PRINCIPIO ATTIVO	AIC	SPECIALITA'	CONFEZIONE	TITOLARE AIC	CLASSE	PREZZO (€)	PB 5% 2023
D05AX04	TACALCITOLO MONOIDRATO	031494014	VELLUTAN	ung derm 20 g 4 mcg/g	ABIOGEN PHARMA SpA	A	13,10	x
D05AX04	TACALCITOLO MONOIDRATO	031494026	VELLUTAN	emuls cutanea 20 ml 4 mcg/g	ABIOGEN PHARMA SpA	A	12,53	x
D05AX04	TACALCITOLO MONOIDRATO	031494040	VELLUTAN	emuls cutanea 50 ml 4 mcg/g	ABIOGEN PHARMA SpA	A	20,65	x
L01XX52	VENETOCLAX	045198025	VENCLYXTO	7x2 cpr riv 10 mg dose unitaria	ABBVIE DEUTSCHLAND GmbH&CO.KG	H	82,17	x
L01XX52	VENETOCLAX	045198049	VENCLYXTO	7x1 cpr riv 50 mg dose unitaria	ABBVIE DEUTSCHLAND GmbH&CO.KG	H	205,41	x
L01XX52	VENETOCLAX	045198052	VENCLYXTO	7x1 cpr riv 100 mg dose unitaria	ABBVIE DEUTSCHLAND GmbH&CO.KG	H	410,82	x
L01XX52	VENETOCLAX	045198064	VENCLYXTO	7x2 cpr riv 100 mg dose unitaria	ABBVIE DEUTSCHLAND GmbH&CO.KG	H	821,64	x
L01XX52	VENETOCLAX	045198076	VENCLYXTO	4x28 cpr riv 100 mg dose unitaria	ABBVIE DEUTSCHLAND GmbH&CO.KG	H	6.573,08	x
N01BB02	LIDOCAINA	040335022	VERSATIS	10 cerotti medicati 700 mg	GRUNENTHAL ITALIA Srl	A	23,47	x
N01BB02	LIDOCAINA	040335059	VERSATIS	30 cerotti medicati 700 mg	GRUNENTHAL ITALIA Srl	A	70,40	x
L01EF03	ABEMACICLIB	047091107	VERZENIOS	28 cpr riv 50 mg	ELI LILLY NEDERLAND BV	H	1.894,74	x
L01EF03	ABEMACICLIB	047091121	VERZENIOS	28 cpr riv 100 mg	ELI LILLY NEDERLAND BV	H	1.894,74	x
L01EF03	ABEMACICLIB	047091145	VERZENIOS	28 cpr riv 150 mg	ELI LILLY NEDERLAND BV	H	1.894,74	x
N06AX12	BUPROPIONE CLORIDRATO	037685056	WELLBUTRIN	30 cpr 300 mg rilascio modificato flacone	GLAXOSMITHKLINE SpA	A	41,04	x
N04BD03	SAFINAMIDE METANSOLFONATO	043906039	XADAGO	30 cpr riv 50 mg	ZAMBON SpA	A	137,58	x
N04BD03	SAFINAMIDE METANSOLFONATO	043906080	XADAGO	30 cpr riv 100 mg	ZAMBON SpA	A	137,58	x
A10BD15	DAPAGLIFLOZIN PROPANEDIOLO MONOIDRATO/METFORMINA CLORIDRATO	043208038	XIGDUO	56 cpr riv 5 mg + 850 mg	ASTRAZENECA AB	A	56,10	x
A10BD15	DAPAGLIFLOZIN PROPANEDIOLO MONOIDRATO/METFORMINA CLORIDRATO	043208091	XIGDUO	56 cpr riv 5 mg + 1.000 mg	ASTRAZENECA AB	A	56,10	x
V10XX03	RADIO-223RA-DICLORURO	043116019	XOFIGO	1 flaconcino EV 6 ml 1.100 kbq/ml	BAYER AG	H	4.180,00	x
A10AE56	INSULINA DEGLUDEC/LIRAGLUTIDE	043619030	XULTOPHY	5 penne preriemp SC 3 ml 100 U/ml + 3,6 mg/ml	NOVO NORDISK A/S	A	352,43	x
D06BB10	IMIQUIMOD	043585025	ZYCLARA	crema derm 28 bust 250 mg 3,75%	VIATRIS HEALTHCARE LIMITED	A	96,10	x

23A03776

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 13 giugno 2023.

Modifiche al provvedimento 30 luglio 2019, recante «Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo».

IL DIRETTORIO DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, di recepimento della direttiva (UE) 2015/849 (cd. quarta direttiva antiriciclaggio)

Visto, in particolare, l'art. 19, comma 1, lettera *a)*, n. 5 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di individuare forme e modalità idonee di acquisizione a distanza dei dati identificativi della clientela ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di identificazione, tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche di identificazione a distanza;

Visto il provvedimento della Banca d'Italia del 30 luglio 2019 con cui sono state emanate le «Disposizioni in materia di adeguata verifica per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo»;

Visto, in particolare, quanto previsto dalla Parte Seconda, Sezione VIII, delle Disposizioni in materia di adeguata verifica della Banca d'Italia del 30 luglio 2019, recante «Disposizioni specifiche in materia di operatività a distanza»;

Considerato il contenuto degli Orientamenti dell'Autorità bancaria europea sull'utilizzo di soluzioni di *onboarding* a distanza del cliente per le finalità di cui all'art. 13, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849, pubblicati in data 22 novembre 2022;

EMANA
il seguente provvedimento:

Art. 1.

Modifiche alle disposizioni della Banca d'Italia in materia di adeguata verifica per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo del 30 luglio 2019

1. Nella sezione VIII, Parte Seconda delle disposizioni della Banca d'Italia in materia di adeguata verifica del 30 luglio 2019, è abrogato il seguente capoverso: «In alternativa a quanto previsto sub *a)*, *b)*, *c)*, l'identificazione del cliente-persona fisica può essere effettuata dai destinatari in digitale da remoto secondo la procedura di registrazione audio/video disciplinata nell'Allegato 3.».

2. È abrogato l'allegato 3 delle disposizioni della Banca d'Italia in materia di adeguata verifica del 30 luglio 2019 («Procedura di video-identificazione»).

Art. 2.

Entrata in vigore

Il presente provvedimento entra in vigore il 2 ottobre 2023.

Roma, 13 giugno 2023

Il direttore generale: SIGNORINI

23A03659

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di idrocortisone, «Flebocortid Richter».

Estratto determina AAM/PPA n. 409/2023 del 21 giugno 2023

Codice pratica: VN2/2023/87.

Autorizzazione: per il medicinale FLEBOCORTID RICHTER, nelle confezioni:

«100 mg/2 ml polvere e solvente per soluzioni iniettabili da nebulizzare o rettale» 1 fiala polvere + 1 fiala solvente da 2 ml - A.I.C. n. 013986029;

«500 mg/5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone + 1 fiala solvente 5 ml - A.I.C. n. 013986031;

«1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone + 1 fiala solvente 10 ml - A.I.C. n. 013986043, è autorizzato il seguente *grouping* di variazioni:

Variazioni comuni per tutte le formulazioni di «Flebocortid Richter» da «100 mg/2 ml», «500 mg/5 ml» e «1 g/10 ml»:

Tipo II B.II.b.1.z - Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito - Altre

Aggiunta del sito Mefar Ilac Sanayii A.S., Ramazanoglu Mah. Ensar Cad. No. 20 34906, Kurtkoy - Pendik - Istanbul, Turkey per la produzione di *bulk* e confezionamento primario

Tipo IAIN B.II.b.1.a - Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito - Sito di confezionamento secondario

Aggiunta del sito Mefar Ilac Sanayii A.S., Ramazanoglu Mah. Ensar Cad. No. 20 34906, Kurtkoy - Pendik - Istanbul, Turkey per il confezionamento secondario

Tipo IA B.II.b.2.a - Modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito - Sostituzione o aggiunta di un sito in cui si effettuano il controllo dei lotti/le prove

Aggiunta del sito Mefar Ilac Sanayii A.S., Ramazanoglu Mah. Ensar Cad. No. 20 34906, Kurtkoy - Pendik - Istanbul, Turkey per il controllo dei lotti.

Tipo IAIN B.II.b.2.c.2 - Modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito - Sostituzione o aggiunta di un fabbricante responsabile dell'importazione e/o del rilascio dei lotti - Compresi il controllo dei lotti/le prove

Aggiunta del sito Fidia farmaceutici S.p.a., via Ponte della Fabbrica 3/A, 35031 Abano Terme (PD) per il controllo e rilascio dei lotti.

Variazioni correlate alle fiale di polvere della formulazione «Flebocortid Richter» «100 mg/2 ml»:

Tipo IB *by default* B.II.b.4.a - Modifica della dimensione del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito - Sino a dieci volte superiore alla dimensione attuale approvata del lotto.

Aumento del *batch size* per il sito MEFAR.

Tipo IB *by default* B.II.b.3.a - Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito - Modifica minore nel procedimento di fabbricazione

Modifica minore nelle operazioni di dissoluzione di alcuni eccipienti per il sito MEFAR.

Tipo IB *by default* B.II.b.3.a - Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito - Modifica minore nel procedimento di fabbricazione

Introduzione di una nuova operazione per il sito MEFAR.

Tipo IB B.II.e.4.c - Modifica della forma o delle dimensioni del contenitore o della chiusura (confezionamento primario) - Medicinali sterili

Introduzione di fiale con diverse dimensioni per il sito MEFAR.

Tipo IA B.II.b.5.a - Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito - Rafforzamento dei limiti applicati in corso di fabbricazione

Restringimento dei valori di accettabilità per un test *in-process* per il sito MEFAR.

Variazioni correlate alle fiale di solvente (NaCl 0.9%) della formulazione «Flebocortid Richter» «100 mg/2 ml»:

Tipo IB *by default* B.II.b.4.b - Modifica della dimensione del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito - Sino a 10 volte inferiore

Diminuzione del *batch size* per il sito MEFAR.

Tipo IB *by default* B.II.b.3.a - Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito - Modifica minore nel procedimento di fabbricazione

Diminuzione di un parametro di processo per il sito MEFAR.

Tipo IB *by default* B.II.b.3.a - Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito - Modifica minore nel procedimento di fabbricazione.

Introduzione di una operazione per il sito MEFAR.

Tipo IB B.II.e.4.c - Modifica della forma o delle dimensioni del contenitore o della chiusura (confezionamento primario) - Medicinali sterili

Modifica delle dimensioni delle fiale per il sito MEFAR.

Tipo IB *by default* B.II.b.5.z - Modifica delle prove in corso di fabbricazione (IPC) o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito

Cambio dei limiti e frequenza di un test *in-process* per il sito MEFAR

Tipo IB *by default* B.II.b.5.z - Modifica delle prove in corso di fabbricazione (IPC) o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito

Cambio dei limiti e frequenza di un test *in-process* per il sito MEFAR

Tipo IA B.II.d.1.a - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Rafforzamento dei limiti delle specifiche

Restringimento del limite di un test al rilascio ed alla scadenza.

Variazioni correlate ai flaconi di polvere delle formulazioni «Flebocortid Richter» «500 mg/ 5 ml» e «1g/ 10 ml»:

Tipo IB *by default* B.II.b.4.a - Modifica della dimensione del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito - Sino a dieci volte superiore alla dimensione attuale approvata del lotto.

Aumento del *batch size* della polvere per 500mg/5ml per il sito MEFAR.

Tipo IB *by default* B.II.b.4.a - Modifica della dimensione del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito - Sino a dieci volte superiore alla dimensione attuale approvata del lotto.

Aumento del *batch size* della polvere per 1g/10 ml per il sito MEFAR.

Tipo IB B.II.e.4.c - Modifica della forma o delle dimensioni del contenitore o della chiusura (confezionamento primario) - Medicinali sterili

Introduzione di flaconi della polvere per la formulazione 500 mg/5ml con diverse dimensioni per il sito MEFAR.

Tipo IB B.II.e.4.c - Modifica della forma o delle dimensioni del contenitore o della chiusura (confezionamento primario) - Medicinali sterili

Introduzione di flaconi della polvere per la formulazione 1mg/10 ml con diverse dimensioni per il sito MEFAR.

Tipo IA B.II.b.5.a - Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito - Rafforzamento dei limiti applicati in corso di fabbricazione

Restringimento per il sito MEFAR dei valori di accettabilità di un test *in-process* effettuato durante la preparazione della polvere della formulazione 500mg/5ml.

Tipo IA B.II.b.5.a - Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito - Rafforzamento dei limiti applicati in corso di fabbricazione

Restringimento per il sito MEFAR dei valori di accettabilità di un test *in-process* effettuato durante la preparazione della polvere della formulazione 1g/10ml.

Tipo IA B.II.b.5.b) - Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito - Aggiunta di nuove prove e di nuovi limiti

Aggiunta per il sito MEFAR di un controllo *in-process* per la formulazione da 500 mg/5ml.

Tipo IA B.II.b.5.b) - Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito - Aggiunta di nuove prove e di nuovi limiti

Aggiunta per il sito MEFAR di un controllo *in-process* per la formulazione da 1g/10ml.

Variazioni correlate alle fiale di solvente (WFI) per «Flebocortid Richter» «500 mg/5 ml» e «1g/10 ml»:

Tipo IB by default B.II.b.4.b - Modifica della dimensione del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito - Sino a 10 volte inferiore

Diminuzione del batch size di WFI per il sito MEFAR per la fiala da 5 ml.

Tipo IB *by default* B.II.b.4.a - Modifica della dimensione del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito - Sino a 10 volte superiore

Aumento del batch size di WFI per il sito MEFAR per la fiala da 10 ml.

Tipo IB *by default* B.II.b.3.a - Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito - Modifica minore nel procedimento di fabbricazione

Diminuzione di un parametro di processo per il sito MEFAR per fiale da 5 ml.

Tipo IB *by default* B.II.b.3.a - Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito - Modifica minore nel procedimento di fabbricazione

Diminuzione di un parametro di processo per il sito MEFAR per fiale da 10 ml.

Tipo IB B.II.e.4.c - Modifica della forma o delle dimensioni del contenitore o della chiusura (confezionamento primario) - Medicinali sterili

Cambio nelle dimensioni delle fiale da 5 ml per il sito MEFAR.

Tipo IB B.II.e.4.c - Modifica della forma o delle dimensioni del contenitore o della chiusura (confezionamento primario) - Medicinali sterili

Cambio nelle dimensioni delle fiale da 10 ml per il sito MEFAR.

Tipo IB *by default* B.II.b.3.a - Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito - Modifica minore nel procedimento di fabbricazione.

Introduzione di una operazione durante il processo di fabbricazione delle fiale da 5 ml per il sito MEFAR.

Tipo IB *by default* B.II.b.3.a - Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito - Modifica minore nel procedimento di fabbricazione.

Introduzione di una operazione durante il processo di fabbricazione delle fiale da 10 ml per il sito MEFAR.

Tipo IB *by default* B.II.b.5.z - Modifica delle prove in corso di fabbricazione (IPC) o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito

Cambio dei limiti e frequenza di controllo per un test *in-process* per la fiala da 5 ml per il sito MEFAR

Tipo IB *by default* B.II.b.5.z - Modifica delle prove in corso di fabbricazione (IPC) o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito

Cambio dei limiti e frequenza di controllo per un test *in-process* per la fiala da 10 ml per il sito MEFAR

Tipo IB *by default* B.II.b.5.z - Modifica delle prove in corso di fabbricazione (IPC) o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito

Cambio della frequenza di controllo per un test *in-process* per la fiala da 5 ml per il sito MEFAR

Tipo IB *by default* B.II.b.5.z - Modifica delle prove in corso di fabbricazione (IPC) o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito

Cambio della frequenza di controllo per un test *in-process* per la fiala da 10 ml per il sito MEFAR

Tipo IA B.III.2.b - Modifica al fine di conformarsi alla farmacopea europea o alla farmacopea nazionale di uno Stato membro - Modifica al fine di conformarsi ad un aggiornamento della monografia applicabile della farmacopea europea o della farmacopea nazionale di uno Stato membro

Eliminazione di alcuni test dalle specifiche della WFI.

Con l'aggiunta dell'officina Fidia farmaceutici S.p.a. per il controllo e rilascio dei lotti è modificato il paragrafo 6 del foglio illustrativo.

Titolare A.I.C.: Fidia farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Ponte della Fabbrica, 3/A, 35031 Abano Terme, Padova, codice fiscale n. 00204260285.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, entro e non oltre i sei mesi dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determinata, di cui al presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determinata, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A03673

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di quetiapina, «Quetiapina Mylan».

Estratto determina AAM/PPA n. 412/2023 del 21 giugno 2023

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito delle variazioni approvate dallo Stato membro di riferimento (Portogallo):

codice pratica: VC2/2022/44;

n. procedura: PT/H/2380/001-005/II/029:

tipo II - C.I.2.b modifica dei paragrafi 4.4, 4.8, 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e paragrafi 2 e 4 del foglio illustrativo;

codice pratica: VC2/2022/413;

n. procedura: PT/H/2380/001-005/II/032:

tipo II - C.I.2.b modifica del paragrafo 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e paragrafo 4 del foglio illustrativo relativamente al medicinale QUETIAPINA MYLAN, A.I.C. n. 043057, in tutte le confezioni attualmente autorizzate.

Titolare: Mylan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in - via Vittor Pisani n. 20 - 20124 Milano, codice fiscale 13179250157.

Gli stampati corretti e approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina, di cui al presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina, di cui al presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A03674

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di protossido d'azoto / ossigeno, «Donopa».

Estratto determina AAM/PPA n. 425/2023 del 21 giugno 2023

Si autorizza la seguente variazione, relativamente al medicinale DONOPA:

Tipo II, C.I.z) - Aggiornamento degli stampati in accordo in ottemperanza al «*post approval commitment*» pronunciato all'esito della procedura di rinnovo dell'A.I.C.

Si modificano i paragrafi 4.3 e 4.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e le sezioni corrispondenti del foglio illustrativo.

Confezioni A.I.C. n.:

041095011 - «50%/50% Gas medicinale compresso» 1 bombola in acciaio da 2 l a 135 Bar;

041095023 - «50%/50% Gas medicinale compresso» 1 bombola in acciaio da 2,7 l a 135 Bar;

041095035 - «50%/50% Gas medicinale compresso» 1 bombola in acciaio da 5 l a 135 Bar;

041095047 - «50%/50% Gas medicinale compresso» 1 bombola in acciaio da 10 l a 135 Bar;

041095050 - «50%/50% Gas medicinale compresso» 1 bombola in acciaio da 15 l a 135 Bar;

041095062 - «50%/50% Gas medicinale compresso» 1 bombola in acciaio da 20 l a 135 Bar;

041095074 - «50%/50% Gas medicinale compresso» 1 bombola in alluminio da 2 l a 135 Bar;

041095086 - «50%/50% Gas medicinale compresso» 1 bombola in alluminio da 2,7 l a 135 Bar;

041095098 - «50%/50% Gas medicinale compresso» 1 bombola in alluminio da 5 l a 135 Bar;

041095100 - «50%/50% Gas medicinale compresso» 1 bombola in alluminio da 10 l a 135 Bar;

041095112 - «50%/50% Gas medicinale compresso» 1 bombola in alluminio da 15 l a 135 Bar;

041095124 - «50%/50% Gas medicinale compresso» 1 bombola in alluminio da 20 l a 135 Bar;

041095136 - «50%/50% Gas medicinale compresso» 1 bombola in acciaio da 2 l a 185 Bar;

041095148 - «50%/50% Gas medicinale compresso» 1 bombola in acciaio da 5 l a 185 Bar;

041095151 - «50%/50% Gas medicinale compresso» 1 Bombola in alluminio da 2 l a 185 Bar;

041095163 - «50%/50% Gas medicinale compresso» 1 Bombola in alluminio da 5 l a 185 Bar.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: SOL S.p.a., codice fiscale n. 00422900208, con sede legale e domicilio fiscale in via Borgazzi, 27 - 20900 Monza (MB), Italia.

Numero procedura: NL/H/2233/001/II/010.

Codice pratica: VC2/2021/633.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A03675

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di picosulfolo, «Euchessina C.M.».

Estratto determina AAM/PPA n. 418/2023 del 21 giugno 2013

Trasferimento di titolarità: AIN/2023/983.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Marco Antonetto S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Stradello Marche n. 6, 43121 - Parma - codice Fiscale 00525530010.

Medicinale: EUCHESSINA C.M..

Confezioni:

«750 mg/100 ml gocce orali, soluzione» 1 flacone 20 ml - A.I.C. 022941064;

«3,5 mg compresse masticabili» 18 compresse - A.I.C. 022941076;

in seguito alla procedura di fusione per incorporazione, alla società Chiesi Farmaceutici S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Palermo n. 26/A - 43122 - Parma, codice fiscale 01513360345

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Proroga commercializzazione lotti già prodotti e non ancora rilasciati

È autorizzata la proroga della commercializzazione, con foglio illustrativo ed etichette non aggiornate, dei seguenti lotti già prodotti e non ancora rilasciati alla data di entrata in vigore della presente determina.

Medicinale	A.I.C. Confezione	Lotti
Euchessina C.M. «750 mg/100 ml gocce orali, soluzione» 1 flacone 20 ml	022941064	232901A 232352A 232353A

I lotti sopracitati possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A03683

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di cefotaxime, «Zariviz».

Estratto determina AAM/PPA n. 426/2023 del 21 giugno 2023

Trasferimento di titolarità: AIN/2023/984.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Sanofi S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio n. 37/B - 20158 - Milano, Italia, codice fiscale: 00832400154.

Medicinale: ZARIVIZ.

Confezioni:

«1 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 4 ml - A.I.C. 024259032;

«1 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 4 ml - A.I.C. 024259044;

alla società Amdipharm Ltd con sede legale in 3 Burlington Road, Temple Chambers, Dublin 4, D04 RD68 Irlanda.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A03684

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI

Aggiornamento della pericolosità idraulica nel Comune di Piove di Sacco

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 4, delle norme di attuazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni, con decreto del segretario generale n. 53 del 21 aprile 2023, è stata aggiornata la pericolosità idraulica presente nel comune di Piove di Sacco (PD).

L'affissione nell'albo pretorio del Comune di Piove di Sacco è avvenuta nei termini previsti dalla normativa e non è pervenuta alcuna osservazione.

L'aggiornamento ha efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito http://www.distretto-alpiorientali.it/

23A03685

Aggiornamento della pericolosità idraulica nel Comune di Segusino

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 4, delle norme di attuazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni, con decreto del segretario generale n. 51 del 21 aprile 2023, è stata aggiornata la pericolosità idraulica presente nel Comune di Segusino (TV).

L'affissione nell'albo pretorio del Comune di Segusino è avvenuta nei termini previsti dalla normativa e non è pervenuta alcuna osservazione.

L'aggiornamento ha efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito http://www.distretto-alpiorientali.it/

23A03686

Aggiornamento della pericolosità idraulica nel Comune di Rosolina

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 4, delle norme di attuazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto delle Alpi orientali, con decreto del segretario generale n. 92 del 15 giugno 2023, è stata aggiornata la pericolosità idraulica nel Comune di Rosolina (RO).

L'aggiornamento ha efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito http://www.distretto-alpiorientali.it/

23A03687

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Limitazione di funzioni del titolare del Consolato onorario in Lourdes (Francia).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il signor Franco Santi, console onorario in Lourdes (Francia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Marsiglia degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Marsiglia delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Marsiglia dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Marsiglia degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d'Italia in Marsiglia;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato generale d'Italia in Marsiglia;

g) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Marsiglia delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Marsiglia, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentica amministrativa di firma, nei casi in cui essa sia prevista dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale d'Italia in Marsiglia;

k) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

l) vidimazioni e legalizzazioni;

m) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

n) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Marsiglia della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato generale d'Italia in Marsiglia e restituzione al Consolato generale d'Italia in Marsiglia delle ricevute di avvenuta consegna;

o) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro al Consolato generale d'Italia in Marsiglia;

p) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Marsiglia della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato generale d'Italia in Marsiglia, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

q) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Marsiglia della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità - presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dal Consolato generale d'Italia in Marsiglia e restituzione materiale al Consolato generale d'Italia in Marsiglia dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

r) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato generale d'Italia in Marsiglia;

s) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale d'Italia in Marsiglia;

t) collaborazione all'aggiornamento da parte del Consolato generale d'Italia in Marsiglia dello schedario dei connazionali residenti;

u) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2023

Il direttore generale: VARRIALE

23A03660

Elevazione dei Vice Consolati onorari in Aksai (Kazakhstan) e in Atyrau (Kazakhstan) al rango di Consolato onorario.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Art. 1.

Il Vice Consolato onorario in Aksai (Kazakhstan) è soppresso.

Art. 2.

È istituito in Aksai (Kazakhstan) un Consolato onorario, posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Astana, con la seguente circoscrizione territoriale: Regione di Karaciaganak.

Art. 3.

Il Vice Consolato onorario in Atyrau (Kazakhstan) è soppresso.

Art. 4.

È istituito in Atyrau (Kazakhstan) un Consolato onorario, posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Astana, con la seguente circoscrizione territoriale: Regioni di Atyrau e Manghistau.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2023

Il direttore generale: VARRIALE

23A03661

Rilascio di *exequatur*

In data 13 giugno 2023 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'Exequatur al sig. Paolo Fagiolini, console generale onorario di Romania in Firenze.

23A03666

Rilascio di *exequatur*

In data 13 giugno 2023 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'Exequatur al sig. Antonio Paone, Console onorario di Mongolia in Napoli.

23A03667

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione delle medaglie di bronzo al merito di Marina

Con decreto ministeriale n. 322 datato 12 giugno 2023 è stata concessa la medaglia di bronzo al merito di Marina al Luogotenente Np De Tommaso Giuseppe, nato l'11 marzo 1979 a Pescara, con la seguente motivazione: «Militare che, durante le difficili operazioni di soccorso svolte in località contrada Gadir - Pantelleria (TP) nei confronti di trenta persone minacciate dalla presenza di un grave incendio incombente, con coraggio e perizia marinaresca interveniva da mare al fine di scongiurare il pericolo per l'incolumità degli abitanti, riuscendo a trarre in salvo

la totalità delle stesse. Il brillante esito dell'operazione di soccorso ha avuto ampio risalto presso l'opinione pubblica, recando lustro e prestigio alla Marina militare», Pantelleria (TP), 17 agosto 2022.

Con decreto ministeriale n. 323 datato 12 giugno 2023 è stata concessa la medaglia di bronzo al merito di Marina al Sottocapo scelto Np Goglia Roberto, nato il 4 ottobre 1982 a Napoli, con la seguente motivazione: «Militare che, durante le difficili operazioni di soccorso svolte in località contrada Gadir - Pantelleria (TP) nei confronti di trenta persone minacciate dalla presenza di un grave incendio incombente, con coraggio e perizia marinaresca interveniva da mare al fine di scongiurare il pericolo per l'incolumità degli abitanti, riuscendo a trarre in salvo la totalità delle stesse. Il brillante esito dell'operazione di soccorso ha avuto ampio risalto presso l'opinione pubblica, recando lustro e prestigio alla Marina militare», Pantelleria (TP), 17 agosto 2022.

23A03640

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 26/2023 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro, in data 23 febbraio 2023.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0006724/CONS-L-123 del 13 giugno 2023 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 26/2023 adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPACL in data 23 febbraio 2023, recante importo minimo e massimo indennità di maternità 2023.

23A03662

Approvazione parziale della delibera n. 03/22 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica, in data 29 aprile 2022.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0006546/INF-L-90 del 7 giugno 2023, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è stata approvata parzialmente la delibera n. 03/22 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'ENPAPI in data 29 aprile 2022, relativamente alle modifiche apportate all'art. 5, comma 9, del regolamento di previdenza. Con successiva nota n. 36/6909 del 15 giugno 2023, si è preso atto, ai fini della relativa efficacia, del testo dell'art. 5, comma 7, come riformulato e rinumerato dall'ente a seguito dei rilievi dei Ministeri vigilanti.

23A03663

Approvazione della delibera adottata dal Comitato nazionale dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti, in data 9-10 marzo 2023.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0006717/ING-L-222 del 13 giugno 2023 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal Comitato nazionale dei delegati della INARCASSA in data 9-10 marzo 2023, concernente modifiche al regolamento sulle modalità di votazione per la elezione dei componenti il Comitato nazionale dei delegati.

23A03664

Approvazione della delibera n. 1/2023 adottata dal Comitato amministratore della gestione separata agrotecnici dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura, in data 31 gennaio 2023.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0006710/ENP-AGR-L-149 del 13 giugno 2023 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera dell'ENPAIA n. 1/2023, adottata dal Comitato amministratore della gestione separata agrotecnici in data 31 gennaio 2023, concernente la determina del contributo di maternità per l'anno 2022, in misura pari a euro 21,23 *pro-capite*.

23A03665

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE

Scioglimento, per atto dell'autorità, della «Educ Artis società cooperativa in liquidazione», in Bolzano, senza nomina del commissario liquidatore.

LA DIRETTRICE
DELL'UFFICIO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

1) Di disporre (*Omissis*), lo scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa «Educ Artis società cooperativa in liquidazione», con sede a Bolzano (BZ), via Buozzi n. 18 (Codice fiscale n. 02818310217) ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008 n. 5, senza nomina del commissario liquidatore.

2) Avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

3) Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed anche nel Bollettino Ufficiale delle Regione ai sensi dell'art. 34 comma 2) della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5.

4) Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, può essere fatta da eventuali creditori o altri interessati, richiesta motivata di nomina del commissario liquidatore all'ufficio provinciale sviluppo della cooperazione.

Bolzano, 12 giugno 2023

La direttrice d'ufficio: PAULMICHI

23A03668

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GU1-150) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.